

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

11° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 24
4 ^a - Difesa	» 26
5 ^a - Bilancio.....	» 28
6 ^a - Finanze e tesoro	» 53
7 ^a - Istruzione.....	» 57
10 ^a - Industria.....	» 68
11 ^a - Lavoro.....	» 78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 90

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri).....	<i>Pag.</i> 3
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze).....	» 10
8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 12

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 94
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 101
--------------------------	-----------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 106

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(371) PIANETTA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*

(Esame e rinvio)

Il senatore PELLICINI, relatore per la 3^a Commissione, ricorda come l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera oggetto del disegno di legge di ratifica sia diretto ad integrare le previsioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale adottata nel 1959 dal Consiglio d'Europa e ratificata nel 1961 dall'Italia e nel 1966 dalla Svizzera.

Il nuovo Accordo, firmato nel settembre 1998, tende ad estendere alla Svizzera alcuni meccanismi di cooperazione previsti nel quadro degli accordi di Schengen, ed è diretto altresì ad affrontare talune difficoltà evidenziate dalla prassi applicativa della Convenzione europea sul versante specifico della cooperazione giudiziaria italo-svizzera. A tale riguardo, va ricordato che, avvalendosi di una facoltà espressamente contemplata dall'articolo 23 della Convenzione, la Svizzera ha apposto, all'atto della relativa ratifica, una serie di riserve che hanno significativamente circoscritto la possibilità di ricorrere in concreto alle previste forme di cooperazione giudiziaria.

Con l'accordo del 1998 oggetto di ratifica, la portata di tali riserve viene alquanto ridimensionata. In particolare, per ciò che attiene ai reati fiscali, l'Accordo, nel ribadire, all'articolo IV, l'esclusione dell'assistenza giudiziaria per le fattispecie qualificate di natura politica, militare o fiscale dalle competenti autorità dello Stato al quale viene chiesta l'assistenza, precisa all'articolo II, paragrafo 3, che questa viene però concessa quando il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale, sempre alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiesto dell'assistenza.

Resta comunque fermo il divieto dell'utilizzo dei mezzi di prova al di fuori del procedimento penale per il quale è stata effettuata la rogatoria, ciò che rappresenta un elemento di garanzia essenziale a tutela dei diritti delle persone sottoposte ad indagine.

Nel caso in cui la domanda di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, alla stregua dell'articolo 7 del disegno di legge è previsto che sia la Corte di cassazione a determinare, con sentenza, la corte d'appello competente. Tale soluzione, se ha il pregio di garantire un più efficace coordinamento delle attività d'indagine, comporta inevitabilmente qualche sacrificio in termini di tutela del principio del giudice naturale.

Il disegno di legge di ratifica riproduce il testo di una proposta governativa della scorsa legislatura che, approvata dalla Camera dei deputati, non poté completare il suo *iter* al Senato, essendosi riscontrata da parte di numerose forze politiche l'impossibilità di esaurire nei pochi giorni rimasti prima della conclusione della legislatura l'esame di un provvedimento che presenta implicazioni alquanto complesse sotto l'aspetto tecnico-giuridico. Intervenuto il rinnovo delle Camere, le forze che si riconoscono nell'attuale maggioranza hanno ritenuto di presentare un disegno di legge di ratifica di contenuto identico a quello approvato a suo tempo dalla Camera dei deputati, segnalandone al contempo il carattere prioritario. In tal modo, esse hanno inteso contribuire fattivamente alla sollecita ratifica di un Accordo che potrà certamente rendere più efficace la cooperazione giudiziaria italo-svizzera.

Riferisce il relatore CENTARO, relatore per la 2^a Commissione, il quale sottolinea come, per valutare lo stato dei rapporti fra l'Italia e la Svizzera con specifico riferimento al tema dell'assistenza in materia penale, un utile termine di raffronto è certamente rappresentato dai più recenti sviluppi che hanno caratterizzato in questo settore la situazione nell'ambito dell'Unione Europea che, con l'azione comune votata dal Consiglio il 29 giugno 1998 sulla base dell'articolo K3 del Trattato dell'Unione Europea e con la Conclusione n. 46 del Consiglio Europeo di Tampere del 6 ottobre 1999 istitutivo dell'unità Eurojust, si sta caratterizzando verso forme sempre più incisive di cooperazione, mediante l'individuazione di nuovi strumenti di collaborazione fra le autorità giudiziarie, ulteriori rispetto a quello tradizionale della rogatoria.

Per quanto riguarda la Svizzera, come è noto, i rapporti fra questa e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria sono regolati dalla Convenzione

europea firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata dalla Svizzera nel 1966, rispetto alla quale questo Paese si è peraltro ampiamente avvalso della facoltà di apportare riserve, fra le quali di particolare rilievo è quella di cui all'articolo 2 in materia di *ne bis in idem*.

Successivamente, nella normativa elvetica, sono intervenute significative modifiche, prima con la legge federale 20 marzo 1981 e, in seguito, con la successiva legge federale 4 ottobre 1996. Tali innovazioni hanno consentito infine di pervenire alla stipula dell'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame che rappresenta indubbiamente un rilevante passo avanti sulla strada della cooperazione giudiziaria con la Svizzera.

Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo, va richiamata l'attenzione su alcune disposizioni del medesimo che appaiono assai qualificanti, a cominciare dall'articolo II, che rende possibile l'assistenza giudiziaria anche con riferimento al reato di truffa fiscale (così come definito dal diritto dello Stato richiesto), previsione questa con la quale si pone rimedio alla situazione attuale in cui la Svizzera non presta assistenza in relazione ai procedimenti riguardanti questo tipo di reati, non avendo ratificato il protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea del 1959. L'articolo III dell'Accordo disciplina specificamente la materia del *ne bis in idem*, stabilendo il principio che l'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti per i quali la persona perseguita è già stata definitivamente assolta o condannata nel merito nello Stato richiesto e prevedendo peraltro alcune eccezioni che sono riportate nel paragrafo 2 dello stesso articolo. L'articolo VI prevede la possibilità di far ricorso allo strumento della videoconferenza qualora si debba ascoltare, in qualità di testimone o perito, una persona che si trova nel territorio dello Stato richiesto. Il paragrafo 9 di tale disposizione prevede altresì che il collegamento mediante videoconferenza possa essere richiesto anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale.

L'articolo VIII prevede la possibilità di consegna, ai fini della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, dei beni provenienti da un reato o del prodotto della loro alienazione, purché suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto, mentre l'articolo X disciplina l'assistenza in materia di misure coercitive – così come definite dal medesimo articolo X – prevedendo che in relazione a queste l'assistenza possa essere concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. A questo riguardo non può non rilevarsi come tale previsione pattizia rappresenti comunque un limite alla cooperazione fra l'Italia e la Svizzera in materia di contrasto della criminalità, in quanto quest'ultimo Paese – come anche altri – non prevede alcuni dei delitti associativi previsti invece dalla normativa italiana, per cui in relazione alle imputazioni per questi reati la prestazione della collaborazione risulterà in concreto impossibile.

Di rilievo sono poi le disposizioni dell'articolo XII – in materia di notifica per posta – e XV, in tema di consegna temporanea di persone detenute.

Sempre nell'ottica di un rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi va richiamata l'attenzione sul disposto dell'articolo XXI che configura la possibilità che le rispettive autorità giudiziarie, eventualmente accompagnate da organi di polizia, possano svolgere in comune attività di indagine. Gli articoli XXIV, XXV e XXVI disciplinano poi la denuncia ai fini di perseguimenti prevista dall'articolo 21 della Convenzione, mentre l'articolo XXVIII consente la comunicazione spontanea di informazioni tra le autorità giudiziarie italiane e svizzere.

Per quanto riguarda poi il contenuto del disegno di legge, il relatore si sofferma innanzitutto sulla possibilità di una leggera modifica testuale all'articolo 2, mentre con riferimento all'articolo 3 richiama l'attenzione sui problemi applicativi che potrebbero nascere nelle ipotesi in cui i beni da consegnare fossero sottoposti a provvedimenti cautelari di carattere reale, emanati dall'autorità giudiziaria civile o penale.

In merito all'articolo 4 ritiene necessario al comma 1 chiarire quali siano gli altri atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, diversi da quelli dell'articolo XXI dell'Accordo mentre, con riferimento al comma 2, sottolinea che l'articolo XXVIII dell'accordo cui si fa rinvio prevede la comunicazione di «informazioni» e non di «atti».

All'articolo 5 sarebbe opportuno sostituire il rinvio all'articolo XXV dell'accordo con un rinvio all'articolo 21 della Convenzione. Per quel che concerne invece l'articolo 6 andrebbe esplicitato il significato dell'espressione «risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere», e andrebbe utilizzata una formula più coerente con la terminologia codicistica in luogo dell'espressione «dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione».

Riguardo all'articolo 7 prospetta l'opportunità che la sentenza della Corte di cassazione ivi prevista sia adottata all'esito di un procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. L'articolo 7 introduce inoltre una nuova eccezione alla sfera di applicazione della procedura prevista dall'articolo 724 del codice di rito, eccezione costituita dall'articolo 726-ter introdotto dal successivo articolo 8. Relativamente a quest'ultima disposizione il relatore ritiene che sarebbe opportuna una correzione della sua formulazione testuale che consentisse un maggiore allineamento col già citato articolo 724.

L'articolo 11 prevede quindi le modalità con cui effettuare la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, quando è consentito dagli accordi internazionali, mentre i successivi articoli 205-bis e 205-ter, introdotti dall'articolo 12, disciplinano i casi di irrevocabilità del consenso dell'interessato eventualmente prestato nell'ambito delle procedure di cooperazione giudiziaria, nonché la partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero mediante lo strumento della videoconferenza. Al riguardo il relatore, anche alla luce dell'accordo oggetto di ratifica, sottolinea in una prospettiva più generale l'esigenza di una modifica del disposto dell'articolo 6 della legge n. 11 del 1998, al

fine di introdurre stabilmente, e non più in via provvisoria, la possibilità di far ricorso alla videoconferenza nell'ordinamento italiano.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALVI, premessa una ricognizione sulla situazione di mutua assistenza giudiziaria penale raggiunta in seguito alle intese nelle varie istanze europee a partire dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959, fino, da ultimo, all'istituzione dell'unità *Eurojust* nell'ambito delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, ricorda che la Confederazione elvetica si era lungamente contraddistinta per una collaborazione con gli altri Paesi in materia penale assai meno avanzata rispetto ai risultati raggiunti nell'area europea essendosi avvalsa, nella sua massima latitudine, della riserva prevista dalla citata Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. La situazione delle rogatorie fra l'Italia e la Svizzera rivelava uno stato di notevole sofferenza. Tuttavia, in questo contesto, facendo seguito ad un processo evolutivo della disciplina interna elvetica sull'assistenza in materia penale iniziato nel 1996, la diplomazia italiana ha potuto registrare un significativo successo concludendo – il 10 settembre 1998 – un accordo bilaterale fra il nostro Paese e la Confederazione elvetica – di cui il disegno all'esame della Commissione propone la ratifica – volto per l'appunto ad allineare la cooperazione bilaterale agli *standard* innovativi introdotti dagli accordi di Schengen, nonché a stabilire meccanismi di cooperazione più rapidi e snelli, eliminando molti inconvenienti verificatisi per le rogatorie chieste dalle autorità italiane. Nella precedente legislatura la ratifica in questione – oggetto di apposito disegno di legge – non aveva potuto approdare alla sua definitiva approvazione, trovando al Senato la decisa opposizione anche di chi sosteneva – all'interno dell'attuale maggioranza – che esso avrebbe scardinato il sistema del diritto nazionale vigente. Prende ora atto, con soddisfazione, della nuova iniziativa di ratifica all'esame delle Commissioni riunite, presentata da alcuni senatori della Casa delle Libertà, segnalando, anche alla luce delle considerazioni svolte dal relatore Centaro circa l'opportunità di alcuni ritocchi di profilo tecnico, l'esigenza di introdurre alcune modifiche.

Il senatore Luigi BOBBIO, pur prendendo atto che il *trend* secondo il quale si muove la materia dell'assistenza giudiziaria penale in Europa è indirizzato verso un significativo rafforzamento dell'attività comune fra gli Stati, rileva peraltro che i casi di cooperazione in concreto attuati non hanno ancora raggiunto quell'estensione che sulla carta si potrebbe immaginare e ritiene che il ricorso alle rogatorie sia ancora oggi largamente prevalente.

Il senatore Bobbio fa quindi rilevare come l'articolato del provvedimento all'esame si muova in un'ottica prevalentemente processual-penalistica e non affronti una questione sostanziale decisiva, quale l'assistenza giudiziaria per i reati associativi previsti dal nostro diritto penale. Tale ca-

renza – prosegue il senatore Bobbio – risulta con maggiore evidenza qualora si consideri che gli indirizzi legislativi in altri Paesi europei sono invece orientati a ricomprendere tali reati fra quelli suscettibili di collaborazione giudiziaria internazionale e, fra questi, da ultimo, la Germania che ha realizzato in materia una significativa inversione di tendenza.

Premesso che il testo del disegno di legge andrebbe riscritto riportando *in extenso* il testo degli articoli dell'Accordo italo-svizzero che, invece, nell'attuale redazione dell'articolato vengono richiamati per numero romano, rendendo difficile la lettura della disposizione introdotta, il senatore Bobbio osserva, all'articolo 3, che ne appare problematica la scelta di affidare al Ministro della giustizia la decisione in ordine alla eseguibilità di un provvedimento giurisdizionale relativo ai beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, anche perché tali categorie di provvedimenti, come nell'ipotesi dell'esecuzione di un sequestro probatorio, potrebbero rivestire notevole rilevanza nell'ambito della conduzione dell'attività processuale del magistrato; ritiene anzi che vi sia un evidente contrasto con l'articolo 84 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che attribuisce all'Autorità giudiziaria il potere di disporre la restituzione delle cose sequestrate. L'articolo 5, riguardante il caso in cui l'imputato sia cittadino svizzero o risieda stabilmente in tale Stato, affida al Ministro per la giustizia la presentazione della denuncia di perseguimento, registrando – ad avviso dell'oratore – addirittura un passo indietro rispetto alla sempre maggiore tendenza allo scambio diretto fra gli Stati cooperanti, come effettuato, in particolare, dalle disposizioni dell'articolo 127, comma 5 del codice di procedura penale, che consente nei casi urgenti all'autorità giudiziaria di trasmettere la rogatoria.

Anche per l'articolo 6 vi sono osservazioni da fare in quanto il comma 1 dell'articolo in questione andrebbe riformulato individuando in maniera più chiara e precisa il magistrato che ha il potere di sospendere il procedimento penale pendente in Italia nel caso di accettazione, da parte dello Stato estero richiesto del procedimento, anche ipotizzando che tale esigenza potrebbe verificarsi in una fase in cui ci si trova ad uno stadio ancora precoce dell'attività processuale e considerando che il riferimento testuale che in tale comma viene effettuato al giudice escluderebbe testualmente il pubblico ministero il quale – tra l'altro – non ha il potere di ordinanza richiesto dalla norma in questione.

Dopo avere prospettato alcune esigenze di modifica all'articolo 9, il senatore Bobbio in merito all'articolo 12 – introduttivo dell'articolo 205-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in tema di partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero – dopo aver suggerito di sopprimere la prima parte del capoverso 2 dell'articolo in questione, sottolinea l'esigenza che le Commissioni riunite indirizzino un forte segnale nel senso di potenziare la rete che serve alle videoconferenze, che è attualmente prossima al collasso e certamente non in grado – senza un forte investimento strutturale – di consentire il ricorso a tale forma di partecipazione al processo a distanza, che viene dal disegno di legge in titolo notevolmente potenziata.

Si apre, quindi, un dibattito sul prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore ANDREOTTI rileva come le problematiche di ordine tecnico-giuridico che sono state evidenziate nei precedenti interventi non si prestino ad essere utilmente affrontate in sede plenaria, specie in considerazione del fatto che il disegno di legge è stato deferito all'esame delle Commissioni esteri e giustizia riunite. In tale contesto, prospetta l'opportunità di definire sin d'ora la cornice temporale nella quale dovranno concludersi i lavori.

Il senatore ZANCAN sottolinea l'esigenza di assicurare un congruo margine di tempo per la discussione, in considerazione dell'importanza dell'Accordo oggetto della ratifica e della complessità delle sue implicazioni.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CONSOLO rileva come l'efficacia dell'accordo con la Svizzera oggetto della ratifica, come dei consimili strumenti di cooperazione giudiziaria con altri Paesi previsti in via bilaterale, rischi di essere fortemente limitata per effetto del persistente utilizzo dei concetti civili di residenza anagrafica, ovvero di dimora o domicilio. Tale scelta infatti, oltre a dare adito notoriamente a controversie in relazione alle discrasie esistenti al riguardo fra i diversi ordinamenti, fa sì che quei soggetti che non sono residenti, e comunque non hanno la dimora, nel territorio dello Stato del quale hanno la cittadinanza, si vengano a trovare in una sorta di limbo ai fini di importanti adempimenti giudiziari.

In tale contesto, sarebbe opportuno attenersi ad un concetto più saldamente ancorato alla dimensione fattuale, come quello della residenza valutaria quale ha trovato definizione nella legge n. 599 del 1986, superando il concetto di residenza anagrafica.

Il presidente PROVERA, nel prendere atto delle considerazioni in precedenza svolte dai senatori Andreotti e Zancan, prospetta la possibilità di riservare nel corso della prossima settimana all'esame del disegno di legge due sedute, da convocare in linea di massima, rispettivamente, per le 15 di mercoledì prossimo e per le 9,30 del giorno successivo (con eventuale anticipo alle 8,30, ove necessario). Propone altresì di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 19 luglio alle 18.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a – Programmazione economica, bilancio)

(6^a – Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti ed il sottosegretario per lo stesso Dicastero Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove le Commissioni riunite conven-gano nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'economia e della finanze

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore PEDRIZZI, presidente delle Commissioni riunite, interviene il ministro TREMONTI, il quale svolge un intervento illustrativo delle stime dell'andamento dei conti pubblici per il 2001, alla luce delle verifiche compiute nelle ultime settimane.

Intervengono successivamente i senatori LAURO, D'AMICO, BORDON, TURCI, MARINO, SALERNO, MORANDO, PASQUINI, FALOMI, VIZZINI, RIPAMONTI, GIRFATTI, BONAVIDA, BASSANINI, EUFEMI, TOIA.

Il ministro TREMONTI risponde poi ai quesiti posti dai singoli senatori.

Il presidente PEDRIZZI dichiara, infine, chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Martinat e Sospiri e per l'ambiente Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore FALOMI sottolinea l'esigenza di organizzare i lavori delle Commissioni riunite in modo da consentire ai senatori di conoscere il quadro macroeconomico delineato nel Documento di programmazione economico-finanziario – che il Governo si è impegnato a presentare formalmente solo lunedì prossimo – prima di presentare gli emendamenti al disegno di legge n. 374. A tal fine il termine per la presentazione degli emendamenti al richiamato disegno di legge potrebbe essere fissato per mercoledì 18 luglio p.v.

Il presidente GRILLO sottolinea l'opportunità di ultimare nella giornata odierna la discussione generale sul disegno di legge all'esame delle commissioni riunite, fermo restando che al termine della stessa discussione potrà avvenire una riflessione circa il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ricorda comunque al senatore Falomi che, sull'esame del predetto disegno di legge, le commissioni riunite sono vincolate all'osservanza del calendario dei lavori del Senato, approvato ieri dall'Assemblea. Di conseguenza, il termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe essere fissato in modo tale da consentire un dibattito aperto, nella consapevo-

lezza che le indicazioni del quadro macroeconomico, contenute nel DPEF, possano influenzare la discussione del provvedimento.

Il senatore FALOMI propone il rinvio della discussione, per discutere previamente sulla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, e chiede che su tale richiesta la Commissione si pronunci.

La Commissione si pronuncia respingendo la proposta avanzata dal senatore Falomi.

IN SEDE REFERENTE

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANELLI rileva innanzitutto come l'idea centrale che informa il disegno di legge sia volta a rafforzare un rapporto diretto tra Governo e popolo che relegherebbe il Parlamento ad una funzione di semplice ratifica, quando invece si avverte più che mai l'esigenza di un vero confronto democratico sugli aspetti problematici che questo disegno di legge solleva. Ciò che l'opposizione chiede è che vengano garantiti congrui spazi per discutere le proposte emendative che verranno presentate a un testo normativo che, all'articolo 1, richiama tra l'altro l'esigenza di riformare le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale. Su tale istituto ci si chiede quali siano le reali intenzioni della maggioranza, se cioè si vuole concepire la procedura di VIA come strumento solo interdittivo e autorizzativo, o invece farne un importante momento informativo nella formulazione dei progetti. Peraltro, la possibilità di riformare la normativa sulla VIA nei termini piuttosto vaghi indicati nei criteri direttivi della delega non dovrebbe esplicitamente porsi in contrasto con il rispetto delle direttive comunitarie, al fine di evitare possibili contenziosi.

Passando all'articolo 2, ritiene essenziale che venga fatta luce sulla portata del termine liberalizzazione, chiarendo se vengono investite le procedure che certificano l'osservanza delle norme sostanziali di diritto urbanistico o se invece si mira ad ottenere una vera e propria cancellazione del diritto urbanistico sostanziale.

Infatti la denuncia di inizio attività, peraltro già prevista dalla legislazione vigente, è un meccanismo formale e procedurale che consente di verificare la coerenza dell'opera con le determinazioni urbanistiche regionali e comunali, verifica che investe in primo luogo il progettista, a carico del quale si prevedono anche gravi sanzioni in caso di responsabilità, ed in secondo luogo le autorità comunali per quanto concerne l'inizio dei lavori.

Ciò che dovrebbe essere specificato è quindi se, attraverso l'estensione dell'ambito applicativo della DIA si intenda modificare il diritto ur-

banistico sostanziale, invadendo altresì spazi di competenza assegnati a regioni e comuni. Infatti, attraverso un'apparente modifica del meccanismo procedurale ad una legge statale non dovrebbe essere consentito di incidere sulla regolamentazione urbanistica dettata dai comuni. Su questo punto il rispetto degli spazi di competenza attribuiti alle regioni e ai comuni investe precisi profili di ordine costituzionale, senza che sia possibile trovare adeguate garanzie neppure nella disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 2, che assegna alle regioni a statuto ordinario la facoltà di individuare quale degli interventi indicati al comma 1 siano assoggettati a concessione o ad autorizzazione edilizia. Pertanto l'articolo 2 dovrebbe limitarsi solamente a semplificare le modalità per la realizzazione delle ristrutturazioni senza incidere su ciò che rimane attribuito alla titolarità delle regioni e dei comuni.

Per quanto concerne l'articolo 3, il quadro degli interventi proposti è meno problematico dal momento che è indispensabile che vengano semplificati gli adempimenti burocratici a carico delle imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti. In particolare, va criticata l'attuale funzione del modello unico di dichiarazione, che nei fatti non ha consentito di effettuare un serio controllo sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti. La stessa definizione di ciò che è rifiuto dovrebbe rappresentare altresì una priorità perché è irragionevole che nel concetto di rifiuto possa essere incluso anche del materiale che non è ancora uscito dal ciclo.

Conclude notando che in un'altra parte della manovra dei cosiddetti cento giorni, cioè nell'articolo 2 del disegno di legge n. 373, si prospetta una generale sanatoria in materia di reati ambientali, in favore di tutte le imprese. Pur ritenendo che l'area di pertinenza del diritto penale ambientale dovrebbe risultare circoscritta, reputa criticabile un intervento che favorirebbe di fatto soltanto un condono sommerso. Per queste ragioni chiede che la Commissione Ambiente, competente per materia, esprima un parere critico sulle richiamate disposizioni.

Il senatore Antonio BATTAGLIA, dopo aver riconosciuto il diritto dell'opposizione di incalzare la maggioranza sugli importanti temi toccati dal disegno di legge n. 374, ribadisce che comunque quest'ultima ha il diritto-dovere di dare seguito alle proposte delineate nel corso della campagna elettorale e trasfuse nell'insieme dei provvedimenti sui primi cento giorni di governo. All'interno di questi provvedimenti gli interventi che vengono proposti con disegno di legge n. 374 appaiono addirittura rivoluzionarie, perché mirano a rilanciare l'economia potenziando la rete delle infrastrutture strategiche.

Infatti, sulle grandi opere nei decenni precedenti è stato accumulato un notevole ritardo che in alcune zone dell'Italia meridionale risulta essere insostenibile. Per queste ragioni si rende necessario intervenire con la cosiddetta legge obiettivo, concepita come vera e propria legge speciale; il ricorso a leggi speciali, che fino ad ora era stato giustificato solo per l'emergenza criminalità, si estende opportunamente anche per fronteggiare il cronico ritardo nella realizzazione delle infrastrutture.

Con riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 3, si deve riconoscere che la politica di tutela ambientale, perseguita negli anni scorsi, si è rivelata fallimentare; in particolare, in sede di attuazione del cosiddetto decreto Ronchi non si è concessa la dovuta attenzione alle modalità atte a favorire la raccolta differenziata. La già richiamata legge obiettivo incide anche su questi temi, delineando un quadro complessivo di interventi che rappresenta una scommessa ed una battaglia per la quale vale la pena spendersi.

Il senatore SCARABOSIO, dopo aver preliminarmente evidenziato che l'impegno di semplificare le procedure burocratiche è stato preso dallo schieramento di centro-destra nel corso della campagna elettorale, considera prioritario che il disegno di legge abbia messo l'accento sull'autonomia privata, soprattutto per quanto concerne la disciplina della DIA per la quale sarebbe opportuna un'ulteriore estensione che includa anche il cambio di destinazione d'uso e l'accorpamento delle unità immobiliari. Peraltro, in una logica di effettiva semplificazione, va rilevato come in ordine a tale istituto, per i beni immobili vincolati, sia sufficiente il controllo da parte delle autorità preposte alla tutela del bene, senza alcun tipo di intervento da parte delle autorità comunali.

Conclude osservando che l'espressione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, ove si parla di scelta dell'interessato, può apparire in contraddizione con la facoltà concessa alle regioni a statuto ordinario nel successivo comma 3 di poter individuare per quali opere permane comunque il regime concessorio; sulla contraddizione che emerge dal combinato disposto delle due disposizioni infatti andrebbe fatta chiarezza al fine di evitare che la pur ragionevole esigenza di decentramento si risolva in una legislazione frammentaria e diversa tra regione e regione.

Il senatore CICOLANI ritiene giustificabile la previsione di un'ampia delega nel disegno di legge n. 374, trattandosi dell'unica maniera idonea ad affrontare adeguatamente lo stato di emergenza in cui versa il quadro delle infrastrutture nel paese. Tale emergenza, del resto, è stata più volte denunciata dall'Unione europea, che ha rilevato come il ritardo dell'Italia nei confronti degli altri paesi europei negli ultimi anni sia addirittura aumentato. Peraltro, l'intervento proposto dal Governo appare necessario anche nella logica del futuro allargamento dell'Unione europea verso i paesi dell'Europa orientale; questo importante processo potrebbe coinvolgere, ad esempio, la stessa funzione del mar Adriatico che, da barriera tra Est ed Ovest, tornerà ad essere un importante snodo di comunicazione.

I ritardi che si sono accumulati nel passato non sono solo di tipo economico ma investono anche la qualità ambientale e più in generale la qualità della vita. È condivisibile pertanto l'intento di incidere sui vari aspetti che coinvolgono il rilancio delle infrastrutture, apparendo opportuno estendere il quadro delle modifiche proposte a tutte le opere pubbliche per quali valgono le stesse esigenze di riordino normativo. Ciò non toglie che alcuni aspetti possano essere meglio precisati, a partire dalla possibi-

lità di rimodulare i contenuti del progetto preliminare ogni qualvolta esso debba essere sottoposto a procedure di valutazione di impatto ambientale. Anche per quanto concerne il rapporto tra il Ministero delle infrastrutture ed il CIPE, infine, sarebbe opportuno chiarire che quest'ultimo organismo debba o meno limitarsi ad un semplice ruolo di supporto per verificare la fattibilità finanziaria dei progetti.

La senatrice DONATI sottolinea come nell'ordinamento vigente non esista alcuna legge obiettivo, ma soltanto leggi speciali che sono state giustificate nel passato da emergenze legate a calamità naturali o a gravi fatti di criminalità. Pertanto non si comprende il ricorso a strumenti normativi speciali che possono anche determinare interferenze con le competenze proprie degli enti locali.

Ciò che preoccupa fortemente è l'effetto combinato della previsione della cosiddetta legge obiettivo come legge speciale con l'ampio ventaglio di deleghe che verrebbero concesse all'Esecutivo, con il risultato di potenziare ancora di più una politica centralistica che non tiene in conto le esigenze locali nel momento in cui l'infrastruttura o l'opera strategica è localizzata nel territorio.

Circa il rispetto dell'articolo 76 della Costituzione sul conferimento delle deleghe legislative rileva come nell'articolo 1 non venga fissato un limite temporale preciso mentre, per quanto riguarda più propriamente l'oggetto della delega, non vengano definite in modo puntuale le caratteristiche dell'elenco delle opere da realizzare, che appare per di più scollegato dalla politica dei trasporti e della viabilità oltre che dal piano generale trasporti.

In ordine poi alle modifiche proposte in tema di Conferenza dei servizi con la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, ricorda come la recente legge n. 240 del 2000 abbia già operato una semplificazione nei termini ed ha pure consentito di poter deliberare a maggioranza. Perciò non si comprende la necessità di un ulteriore intervento su questo istituto. Anche per quanto riguarda l'esigenza di riformare le procedure della VIA, va ricordato che sono già operative alcune disposizioni che consentono di poter risolvere eventuali conflitti ricorrendo all'autorità superiore, cioè al Consiglio dei ministri, e che vi è la possibilità di accedere alla VIA fin dal progetto preliminare. In ogni caso va sottolineato che le direttive comunitarie in materia non precludono la possibilità di apportare deroghe alla VIA da parte dei singoli Stati membri, purché ciò avvenga previa indicazione delle alternative proposte.

Con riferimento ai criteri della delega che investono la disciplina delle cosiddette leggi Merloni, evidenzia come l'introduzione della figura del *general contractor* abbia rilievo soprattutto in ordine al reperimento dei fondi e alla possibilità di realizzare l'opera da un punto di vista finanziario, senza però alcuna attenzione al problema della gestione delle opere stesse. Sul punto, invece, la normativa che si intende riformare ha strettamente collegato il profilo della concessione delle opere con quello della loro gestione. Sotto questo aspetto appare ugualmente discutibile la previ-

sione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera i) di riconoscere al concessionario, anche in corso d'opera e senza limiti massimi, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, il che riproporrebbe il problema della lievitazione dei costi che già si è verificato nei progetti dell'alta velocità. Poi, anche se non si è pregiudizialmente contrari ad un intervento da parte dei privati nella realizzazione delle grandi opere, non si può non riconoscere come la partecipazione di imprese private sia legata a determinate convenienze che spesso possono stridere con esigenze di tipo territoriale.

Conclude, segnalando l'opportunità di sopprimere, per ragioni di copertura finanziaria, la delega di tipo transitorio contenuta nel comma 4 dell'articolo 1.

Il senatore ZAPPACOSTA sottolinea come la particolarità delle materie trattate dal provvedimento in esame, dal rilancio delle opere strategiche alla liberalizzazione delle ristrutturazioni edilizie, giustifichi un intervento normativo ampio come quello proposto, al fine anche di superare la stagione in cui sono stati perpetrati i danni dell'abusivismo e della speculazione edilizia. Oltre che nel rispetto degli impegni assunti nel corso della campagna elettorale, le disposizioni che si intendono introdurre con tale disegno di legge sono state richieste da operatori tecnici, progettisti, semplici cittadini, consapevoli del grave ritardo che in materia di infrastrutture il paese ha accumulato negli scorsi anni.

Tuttavia la necessaria ampiezza delle deleghe contenute nell'articolo 1 del provvedimento non toglie nulla al legittimo confronto democratico e parlamentare su questi temi; del resto la stessa programmazione delle opere verrebbe concertata con le regioni ed il CIPE, senza dimenticare il fatto che l'elenco delle medesime opere dovrebbe essere inserito nei provvedimenti finanziari sui quali il dibattito è sempre il più aperto possibile. Pertanto l'accelerazione dei tempi e le esemplificazioni normative che vengono indicate nel testo produrranno sicuri benefici. Specie per quanto concerne la riforma della conferenza dei servizi appare congrua la previsione del termine di 90 giorni entro i quali debbono essere raccolti tutti i pareri, come pure il potere concesso alla conferenza di deliberare a maggioranza.

Passando all'esame del capo II del disegno di legge, l'uso del termine «liberalizzazione» non significa certo che si intenda avallare un'attività edificatoria caotica e *contra legem*, poiché all'utente è comunque preservata la facoltà di optare tra il regime autorizzatorio e la DIA. Del resto, la possibilità di estendere la denuncia di inizio attività agli interventi edilizi indicati nell'articolo 2 consente di superare quelle disparità che nel precedente regime concessorio investiva cittadini privi di disponibilità finanziarie.

Infine, in ordine alle disposizioni contenute nel capo III, sottolinea come le imprese non siano più in grado di sopportare l'insieme delle complicazioni burocratiche che si sono venute a stratificare nel corso del tempo per quanto concerne la gestione e la raccolta dei rifiuti. In tal senso,

appare congruo lo sforzo di semplificare e accelerare gli adempimenti predisposti con il decreto legislativo n. 22 del 1997 mentre, per quanto attiene al punto specifico della gestione dei registri di carico e scarico da parte delle Camere di commercio, va rilevata la necessità di aprire un confronto, suggerendo l'utilità di istituire un vero e proprio sportello unico.

Il senatore IOVENE, dichiarando di condividere molte delle preoccupazioni espresse dai senatori dei Gruppi di opposizione sul provvedimento in esame, si sofferma in particolare sull'articolo 1 relativamente alla norma riguardante il *project financing*. La norma in questione suscita infatti forte perplessità in quanto si vorrebbero coinvolgere in questo meccanismo soggetti che non sembra possibile possano essere chiamati a dare un contributo in questo settore. Si riferisce in particolare alle fondazioni bancarie che, se da un lato possono essere considerati soggetti appetibili per le loro potenzialità finanziarie, dall'altro non pare che la disciplina normativa che li governa possa consentire il loro ingresso in questo settore. Le norme contenute nel disegno di legge, peraltro, avranno l'effetto di mettere totalmente fuori gioco gli enti locali e il principio di sussidiarietà che è stata una delle bandiere del Polo della Libertà in campagna elettorale.

Il senatore GASBARRI dichiara di aver letto il provvedimento in esame con viva curiosità chiedendosi fin dove il Governo volesse arrivare nella materia della semplificazione amministrativa. Il suo giudizio sul provvedimento è complessivamente negativo ma quello sull'articolo 2 lo è in particolare anche in considerazione della prossima pubblicazione del testo unico in materia di edilizia che sembra andare in altra direzione. Dopo aver fatto presente che tra la relazione di accompagnamento del disegno di legge e il testo dell'articolo in questione c'è una forte cesura temporale si chiede se l'obiettivo del Governo, più che una semplificazione delle procedure, non sia piuttosto una vera e propria controriforma. Richiamandosi poi all'intervento del senatore Montino sottolinea i problemi di tipo urbanistico che l'approvazione dell'articolo 2 potrebbe comportare. Vorrebbe inoltre maggiore chiarezza su quale potrà essere il destino delle concessioni edilizie. Osserva infine che il provvedimento ridimensiona fortemente le prerogative dei comuni in materia urbanistica ed edilizia e questo, insieme ad altri, rappresenta un elemento ulteriormente negativo.

Il senatore DETTORI, nel giudicare positivamente il dibattito che si sta svolgendo anche al fine di acquisire le sensibilità di ogni Gruppo politico, auspica di poter migliorare il testo presentato dal Governo non solo per poter espletare appieno il suo mandato di parlamentare ma anche per tentare di dare un filo conduttore ad un provvedimento che attualmente non ne ha alcuno soprattutto per la parte riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente. Non nega, infatti, che il testo contenga elementi fortemente innovativi ma ritiene che il prezzo culturale da pagare sia troppo

alto soprattutto in relazione all'uso del territorio del quale si continua a fare scempio.

Inquietante appare poi una propensione del provvedimento al fare senza alcuna regola e a sacrificare alla modernizzazione anche elementi vitali come quello dell'ambiente. La semplificazione con le mani libere non è accettabile. Trova in sostanza che l'approccio a questi temi sia di scarso livello qualitativo, che le grandi opere che si vogliono fare siano del tutto indefinite e che, nel suo complesso, il provvedimento rischi di aumentare il divario infrastrutturale tra il nord e il sud del paese che al contrario dovrebbero avere pari dignità.

Il senatore FABRIS, nel sottolineare l'importanza di richiamare la centralità del Parlamento come momento decisionale e di dibattito democratico, ricorda che nella passata legislatura c'è stato un rilancio dei lavori pubblici e dell'edilizia come non si ricordava da tempo. Ritiene inoltre che nessuno possa considerarsi il depositario esclusivo dei processi di modernizzazione e in particolare pensa che non si possa procedere nel senso indicato dal provvedimento in esame soprattutto in relazione alle regioni e alle altre autonomie locali. Va infatti ricordato che il blocco delle opere nel passato si è verificato proprio per le mancate intese a livello territoriale e che gli elementi che hanno determinato i ritardi hanno una natura complessa. Questo tema deve essere approfondito e non saranno di certo gli *slogans* a risolvere i problemi. Dopo avere ricordato che il precedente Governo ha imposto un veloce ritmo di liberalizzazione anche di questo settore, fa presente la necessità di un approfondimento non solo sull'opera di abolizione dei vincoli burocratici ma anche sui danni determinati dal fenomeno di «tangentopoli» nell'intero settore delle opere pubbliche. Il disegno di legge, invece, manca totalmente sia di approfondimenti e finalizzazioni che di visione strategica. Questo vale anche per la finanza di progetto riguardo alla quale fa presente che nessuna norma potrà incentivarla se i privati non avranno un ritorno in termini di profitto. Invita pertanto il Governo ad un maggiore realismo sulle reali possibilità di funzionamento di questo strumento rilevando che lo Stato deve necessariamente prevedere quali risorse finalizzare alla realizzazione delle opere. Esprime quindi forti perplessità sul meccanismo del contraente generale e sui guasti che tale meccanismo può arrecare alle normative imposte dalla Unione europea e alle gare di appalto. Si dichiara infine favorevole ad alcune proposte di modifica prospettate dal presidente Grillo in relazione al comma 2 dell'articolo 1.

Il senatore TURRONI dichiara di apprezzare lo sforzo dei Gruppi di opposizione nel mettere in luce le carenze del provvedimento mentre nota una ferma chiusura della maggioranza a confrontarsi nel merito dello stesso essendo essa impegnata a giustificare e coprirne le lacune. Si sofferma quindi sull'articolo 1 rispetto al quale chiede di sapere se la valutazione di impatto ambientale sarà oggetto di una specifica delega. A tale riguardo ricorda che l'Italia non ha ancora recepito alcune importanti

direttive comunitarie in materia e che al contempo nulla è stato fatto per rimuovere gli ostacoli reali che bloccano le grandi opere e che non sono ascrivibili all'impatto ambientale. Fa quindi presente che la progettazione industriale in Italia ha prodotto disastri ambientali e non ha messo il paese al passo degli altri paesi europei. Esprime quindi forti preoccupazioni in merito alla norma riguardante la valutazione dei progetti preliminari relativamente alla loro qualità che alle loro caratteristiche che dovrebbero comprendere anche la valutazione d'impatto ambientale. Giudica poi negativamente la norma sul contraente generale che rischia di strozzare il mondo delle imprese e la norma contenuta nella lettera *i*) che rivela un atteggiamento regressivo e poco moderno dell'Esecutivo. Infine, esprime un giudizio del tutto negativo sull'articolo 2 e sulla dichiarazione d'inizio attività che ha implicazioni dirette sull'urbanistica e sulla gestione del territorio. Le norme contenute nell'articolo in questione limitano inoltre i poteri delle autonomie locali e dei comuni in particolare. Fa da ultimo presente che l'articolo 3 nell'attuale formulazione rischia di agevolare le ecomafie.

Ad avviso del senatore GUASTI il disegno di legge in esame va nella condivisibile direzione della sburocratizzazione e della semplificazione delle procedure e, anche sulla base della sua esperienza di amministratore locale, può affermare che grazie alla normativa in esame i comuni non verranno svuotati del loro ruolo, potendosi anzi concentrare su problemi di maggior rilievo. Anche con riferimento ad alcuni rilievi che sono stati fatti nel corso della discussione, all'articolo 2, comma 1, lettera b), laddove si fa riferimento alla ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico, potrebbero aggiungersi le parole «senza aumento di carico urbanistico». Andrebbe poi approfondita la questione degli edifici vincolati, cui si fa cenno nella relazione che accompagna il disegno di legge. Nel quadro della normativa proposta sembra esservi a questo punto lo spazio per sottoporre alla disciplina in esame anche il cambio di destinazione d'uso, come pure il frazionamento e l'accorpamento di unità immobiliari. Va infine sottolineato come il testo in esame, ponendo una normativa-quadro, non interferisca minimamente con le istanze federaliste.

Ad avviso del senatore NOVI, non è affatto vero che il provvedimento in esame provocherà un ulteriore dissesto del territorio, puntando invece efficacemente a far fronte al cronico ritardo che caratterizza il paese per quanto riguarda la realizzazione delle necessarie infrastrutture, ritardo che rappresenta per l'Italia un ulteriore fattore di perdita di competitività. Chi non si rende conto di ciò è portatore di un'istanza sostanzialmente conservatrice, che non tiene conto della realtà delle cose e, per quanto riguarda l'articolo 1, della necessità di modificare in modo razionale la normativa introdotta con le cosiddette leggi Merloni. Sempre in tema di appalti pubblici, sarebbe opportuno prendere consapevolezza dei guasti provocati dalle politiche del massimo ribasso, che hanno favorito

soluzioni imprenditoriali poco chiare se non addirittura forme di riciclaggio.

Quanto all'articolo 2, il testo proposto è volto a far fronte alle drammatiche conseguenze sociali prodotte dall'eccessivo vincolismo, vera causa della diffusa illegalità e della vera e propria vandalizzazione del territorio che hanno contraddistinto gli scorsi decenni. Si pensi, al riguardo, agli interi quartieri abusivi che negli anni '70 sono stati realizzati a Napoli, come in altre zone del paese. Con le disposizioni in questione si mira finalmente a liberalizzare il settore delle ristrutturazioni immobiliari, nel pieno rispetto delle autonomie regionali, estendendo la procedura della DIA anche agli interventi edilizi privati più rilevanti come le ristrutturazioni comprensive delle demolizioni e ricostruzioni con lo stesso ingombro volumetrico, nonché le nuove edificazioni, purché in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali o specificamente disciplinati da piani attuativi. Destano stupore al riguardo, le critiche provenienti dall'opposizione, se si tiene presente che il testo in esame segue le disposizioni introdotte dalla regione Toscana nel 1999 ed avallate dal governo di centro-sinistra. Né si comprendono i timori manifestati circa il nocumento che verrebbe arrecato agli attuali *standards* urbanistici, in una situazione che vede tali *standards* cadere a livelli bassissimi in interi quartieri ove si consente l'afflusso di decine, centinaia di migliaia di immigrati clandestini.

Il senatore PEDRINI si chiede anzitutto quale sia la preparazione culturale di colui che ha stilato la relazione di accompagnamento al disegno di legge e i principi che ispirano questo soggetto e Governo. Le esigenze di semplificazione richiamate dalla maggioranza sono infatti condivisibili ma lo strumento che si propone di adottare suscita forti perplessità. Considerare e privilegiare l'opera in quanto tale, infatti, rischia di non essere utile ai cittadini e di aggravare il bilancio dello Stato. Si sofferma quindi sulla norme relative al *project financing* chiedendosi quali siano le opere alle quali tale normativa può essere applicata e quali i criteri: sotto questo profilo il provvedimento non sarà incostituzionale ma certo molto lacunoso. Inoltre, dato che ci si accinge ad un'opera di semplificazione, perché non migliorare la normativa generale vigente per tutte le opere? Queste considerazioni valgono anche per l'articolo 3 rispetto al quale fa presente che solo una facilitazione degli investimenti e un salto di qualità delle tecnologie di settore possono bloccare i profitti delle ecomafie. Esprime infine qualche perplessità sulla norma relativa all'albo degli smaltitori dei rifiuti.

Il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il sottosegretario MARTINAT che, ringraziando tutti i senatori intervenuti nel dibattito, ricorda che con questo provvedimento il Governo ha voluto fornire una risposta alla grande domanda di infrastrutture che viene dalla società civile ed in particolare nel settore trasportistico ferroviario e viario. Si dichiara quindi disponibile

a valutare qualunque proposta emendativa possa migliorare il testo nello spirito che lo connota.

Il sottosegretario SOSPIRI, intervenendo a sua volta in sede di replica, si dichiara anzitutto favorevole a valutare le modifiche proposte dai relatori e rispondendo al senatore Montino, fa presente che la disciplina dell'articolo 1 si riferisce solo alle opere di interesse nazionale.

Fa poi presente al senatore Moncada che la questione da lui sollevata sarà attentamente valutata mentre, rispondendo al senatore Vallone, chiarisce che la lettera c) dell'articolo 2 si riferisce ai piani attuativi. Rivolto quindi al senatore Rollandin sottolinea che i capi I e III riguardano questioni di interesse nazionale che non toccano materie di competenza regionale. Infine, rispondendo a tutti i senatori che hanno sollevato il problema dell'albo degli smaltitori, fa presente che piuttosto che bloccare il trasferimento alle Regioni, sarebbe forse più opportuno posticipare l'entrata in vigore della norma al fine di rendere operante il necessario processo di informatizzazione.

Il relatore per la 13^a Commissione, SPECCHIA, dopo aver ricordato come l'istituto della DIA sia già previsto dalla vigente normativa, di talché l'articolo 2 del disegno di legge in esame mira semplicemente ad ampliare i casi in cui la denuncia di inizio attività trova applicazione, osserva che il testo in esame, a differenza di quanto indicato nella relazione che lo accompagna, non contempla il caso degli edifici vincolati; se si vuole pertanto prevedere anche questa fattispecie, occorrerà presentare un'apposita proposta emendativa. Analoga considerazione può essere fatta per il cambio di destinazione d'uso. In via generale, comunque, ciò che come relatore intende proporre, è un più puntuale e chiaro collegamento della normativa in esame con quella vigente, della quale rappresenta un'estensione ed un aggiornamento, e non certo lo stravolgimento.

Quanto all'articolo 3, utili indicazioni potranno venire dalle audizioni che verranno svolte a partire da oggi negli Uffici di Presidenza della due Commissioni, specie per quanto attiene il problema della tenuta delle sezioni regionali dell'Albo degli smaltitori. In via generale, comunque, è auspicabile che abbia luogo un costruttivo confronto fra tutti i componenti delle due Commissioni, allo scopo di apportare alla vigente normativa sui rifiuti gli aggiornamenti e le modificazioni che appaiono più urgenti, evitando una eccessiva *deregulation* in un settore così delicato.

Il relatore per l'8^a Commissione, presidente GRILLO, replica sottolineando come l'esame degli emendamenti che verranno presentati possa consentire un'utile costruttiva riflessione sulle numerose questioni sollevate nel corso del dibattito. Al riguardo, è sua precisa intenzione raccogliere l'invito rivoltogli dall'opposizione e favorire un serio confronto sul testo in esame, che potrà essere opportunamente migliorato. Quanto infine alle osservazioni fatte in merito al tempo limitato cui fa riferimento l'articolo 76 della Costituzione in materia di delega legislativa, non v'è

dubbio che il riferimento in questione attiene ai limiti temporali posti al Governo per l'esercizio della delega.

Il Presidente propone infine che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 15 di lunedì 16 luglio e che le Commissioni riunite 8^a e 13^a tornino a riunirsi, per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, nelle giornate di martedì 17 luglio alle ore 16,30, di mercoledì 18 luglio alle ore 9,30 e alle ore 15, giovedì 19 luglio alle ore 9 e alle ore 15 e venerdì 20 luglio alle ore 9,30.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito al quale prendono parte i senatori GIOVANELLI e TURRONI che propongono di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti almeno alle ore 17 di lunedì 16 luglio.

Con la modifica avanzata dai senatori Giovanelli e Turroni, in relazione al termine di presentazione degli emendamenti, e previa verifica del numero legale la Commissione accoglie a maggioranza la proposta del presidente Grillo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per la funzione pubblica Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito interno. Riguardo alla speciale forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, informa la Commissione di aver acquisito preventivamente l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente; pertanto l'anzidetta pubblicità viene adottata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica sui relativi indirizzi programmatici

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il ministro FRATTINI, che svolge le sue comunicazioni circa le politiche del Governo in materia di funzione pubblica.

Seguono gli interventi dei senatori BASSANINI, BOSCIETTO e MANCINO.

Il PRESIDENTE, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito degli interventi sulle comunicazioni svolte dal Ministro, annunciando che hanno chiesto di parlare i senatori Basile, Valditara, Stiffoni, Falcier, Villone, Monti, Del Pennino, Dentamaro, Vitali e Maffioli.

La seduta termina alle ore 10.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

2^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Intervengono il ministro della difesa Martino e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione unanime conviene di istituire una Sottocommissione per i pareri.

Con riferimento poi alle modalità di funzionamento di tale organismo, il PRESIDENTE ricorda, tra l'altro, che, a richiesta di ciascun senatore della Commissione, è sempre possibile la rimessione dell'esame dei singoli disegni di legge nella sede plenaria e che, per prassi, dettata da ovvie ragioni di opportunità, nelle riunioni della Sottocommissione sono ammesse sostituzioni solo tra componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica infine la designazione quale Presidente del senatore Gubert.

PER UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE IN POLONIA

Il PRESIDENTE propone la visita di una delegazione della Commissione all'esercitazione «Draswsko 2001», che si terrà in Polonia dal 17 settembre al 12 ottobre. La data esatta dell'eventuale missione potrà essere fissata in un successivo momento.

Conviene la Commissione

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che era stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la parte dell'odierna seduta relativa alle procedure informative e che il Presidente del Senato aveva già comunicato il suo assenso.

La Commissione delibera in tal senso e tale forma di pubblicità è pertanto adottata per il prosieguo della seduta, dedicata alle procedure informative.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro della difesa sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero**

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto al ministro Martino un cordiale benvenuto e l'augurio di buon lavoro, lo invita a svolgere il proprio intervento.

Il ministro MARTINO interviene sulle problematiche riguardanti gli indirizzi generali della politica del suo dicastero.

Si apre un dibattito.

Prendono la parola per porre quesiti i senatori DEL TURCO, FORCIERI, PALOMBO, NIEDDU, SEMERARO e il PRESIDENTE.

Ai singoli senatori intervenuti replica di volta in volta il ministro MARTINO.

Prende quindi brevemente la parola il senatore DINI, al quale replica il ministro MARTINO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

5^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore PASQUINI per chiedere che venga audito in Commissione il Ministro dell'economia, al fine di acquisire ulteriori chiarimenti circa le dichiarazioni da lui rese sull'andamento dei conti pubblici e diffuse attraverso canali non istituzionali.

Circa l'ordine dei lavori, non ritiene, poi, opportuno che la discussione venga esaurita nella giornata odierna, rendendosi necessario un tempo adeguato dopo la relazione del Presidente per intervenire nella discussione generale.

Il senatore MARINO ritiene indispensabile audire il Ministro anche al fine di approfondire i profili di quantificazione nonché di copertura del provvedimento, ritenendo quest'ultima priva dei requisiti essenziali previsti dalla legge di contabilità, in quanto prevede l'istituzione di gestioni fuori bilancio. A tal fine, ritiene opportuno che la Commissione attivi la procedura di cui all'art. 133 del Regolamento, invitando la Corte dei conti a fornire informazioni e chiarimenti. Reputa opportuno, inoltre, invitare la Commissione finanze e tesoro a proporre la questione sospensiva per avere il tempo di approfondire gli aspetti di carattere finanziario del provvedimento in esame.

Interviene il senatore SCALERA per richiedere un chiarimento sui tempi dell'esame del provvedimento in Commissione.

Il senatore MARINO, chiarendo i contenuti della sua richiesta, fa propri i rilievi contenuti nella nota del Servizio del bilancio del Senato e ribadisce la necessità di approfondire i profili critici del provvedimento avvalendosi del contributo degli organi istituzionali, quali la Corte dei conti, preposti alla verifica degli aspetti finanziari delle leggi.

Il presidente AZZOLLINI informa che successivamente alla presentazione del DPEF si procederà all'audizione del Ministro ed invita la Commissione ad iniziare l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore RIPAMONTI chiarisce che la richiesta di audizione del Ministro è strettamente collegata all'esame dei profili finanziari del provvedimento e non solo ai chiarimenti circa gli andamenti di finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che le questioni concernenti l'organizzazione dei lavori della Commissione e le richieste formulate dagli intervenuti potranno più efficacemente essere affrontate nel corso dell'esame del provvedimento al termine della seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che il provvedimento in esame fa parte di un complesso ed articolato pacchetto di misure volte al rilancio dell'economia italiana, nel rispetto dei vincoli del contenimento dell'inflazione e dell'equilibrio della finanza pubblica. L'intendimento del Governo è di sbloccare risorse e fattori strategici per lo sviluppo del Paese, secondo un approccio innovativo rispetto al passato e con un conseguente effetto positivo sui conti pubblici. Finora, infatti, il problema del miglioramento del rapporto tra deficit e PIL è stato sostanzialmente affrontato attraverso l'adozione di interventi finalizzati direttamente alla riduzione del numeratore (il deficit) in una logica di sopravvalutazione del ruolo che il settore pubblico può ancora svolgere in un sistema economico sempre più globalizzato e condizionato dall'esterno. Con il presente provvedimento, e con gli altri che fanno parte del cosiddetto «programma dei cento giorni», si intende agire invece sul denominatore dei principali indici macroeconomici (il PIL), attraverso l'impatto che le misure previste eserciteranno sulle decisioni di investimento delle imprese. Si tratta, in sostanza, di realizzare un effetto *shock* sulle aspettative imprenditoriali attraverso strumenti normativi che facciano da volano alla crescita economica del Paese, invertendo le previsioni di un *trend* di ristagno per gli investimenti, dimostrato anche dai principali indicatori, primo tra tutti, da quelli della Banca d'Italia.

Il provvedimento interviene, più in generale, su un complesso di fattori strategici per lo sviluppo dell'economia reale, al fine di restituire competitività alle nostre imprese attraverso la rimozione degli elementi distortivi della concorrenza e della crescita e l'incentivazione dei fattori premianti. In particolare, il Presidente sottolinea il concreto contributo che si intende dare alla crescita complessiva degli investimenti, compresi quelli in «capitale umano» attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale; al recupero della legalità nell'impiego nel fattore «lavoro»; alla riduzione dei costi di produzione indotti da inutili adempimenti amministrativi e burocratici; alla neutralizzazione degli effetti di «spiazzamento» fiscale che penalizzano gli assetti patrimoniali in occasione della successione *mortis causa* dell'imprenditore; allo sviluppo della *new economy*, agevolando da una parte la creazione di imprese innovative basate sullo sviluppo delle idee e, dall'altra, la realizzazione stessa delle invenzioni.

Si tratta, in definitiva, di misure che alimentano aspettative e innescano cicli virtuosi di sviluppo. Crescono, infatti, le attese del mondo imprenditoriale e, in particolare, delle strutture produttive piccole e medie che – come è noto – costituiscono il tessuto connettivo del nostro «sistema-Paese», ma crescono anche le speranze del mondo del lavoro, soprattutto di chi vorrebbe finalmente entrarvi o regolarizzare la propria posizione.

Si mettono quindi in moto meccanismi virtuosi non solo per effetto dei classici automatismi del mercato, ma anche per aver previsto che le risorse del Fondo istituito dall'articolo 5 dell'ultima legge finanziaria, già finalizzate alla riduzione dell'IRPEG e dell'IRPEF sul reddito d'impresa e alimentate dalle maggiori entrate derivanti dai programmi di emersione, siano destinate oltre che a dare piena attuazione e completamento ai connessi interventi previdenziali, anche al riequilibrio dei conti pubblici e alla riduzione della pressione contributiva.

Occorre, peraltro, segnalare alcune questioni connesse con la valutazione degli aspetti finanziari delle disposizioni di competenza della Commissione; ricorda che, per la quantificazione degli effetti del provvedimento, nella relazione tecnica si tiene conto degli effetti diretti di segno negativo sui saldi di finanza pubblica – basati peraltro sull'ipotesi di invarianza in termini reali per il 2001 degli investimenti a legislazione vigente – e degli effetti indiretti, comunque automatici, legati alle retroazioni delle norme sul sistema economico; la clausola di copertura, inoltre, prevede l'utilizzazione di un fondo di tesoreria in cui confluiscono le maggiori entrate del 2001 e del 2002, poi utilizzate per la copertura degli oneri del 2003 e del 2004.

In relazione alla quantificazione degli effetti sul bilancio dello Stato, vi è un dibattito di metodo in corso sull'opportunità o meno di tenere conto degli effetti indiretti nella valutazione dell'onere. Secondo alcuni, per i provvedimenti fuori sessione, si dovrebbero calcolare solo gli effetti diretti, mentre per le misure di sessione si può tenere conto delle interrelazioni tra le disposizioni, settore di intervento e funzionamento del si-

stema economico – cioè tenere conto anche degli effetti indiretti – proprio in quanto in tale contesto si ha la definizione complessiva degli equilibri di finanza pubblica. Al riguardo, egli ritiene che non si possa negare che, in presenza di disposizioni finalizzate prioritariamente allo sviluppo e al rilancio dell'economia – finalità di questo provvedimento, come del resto ampiamente illustrato nella parte introduttiva – appare poco sostenibile non includere nella valutazione quegli effetti desiderati, che rappresentano il presupposto del provvedimento stesso; ritiene quindi, che sia opportuno tenere conto di effetti che, anche se presentano margini di incertezza nelle stime superiori rispetto a quelle delle altre quantificazioni, indubbiamente esistono. In relazione a tale aspetto, poi, occorre tenere conto che l'impegno del Governo rispetto al raggiungimento di un obiettivo di saldo – con particolare riferimento alle dichiarazioni del Ministro Tremonti sul pareggio di bilancio per il 2003 – lo rende specificamente responsabile delle proprie stime, prefigurando una relazione tra azione di governo e risultati che non era presente in modo così incisivo quando furono sviluppati i dibattiti su tali questioni nei precedenti esercizi.

Per quanto riguarda l'ipotesi relativa all'andamento tendenziale degli investimenti per il 2001, ritiene che sia opportuno che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori elementi informativi nel corso del suo intervento: vi sono alcune valutazioni riconducibili a centri di previsione esterni che sembrano indicare andamenti diversi da quelli assunti nella relazione tecnica, ma sembra inevitabile prendere atto che sin dall'inizio del 2001 si ha un rallentamento dell'attività produttiva rispetto alle previsioni dello scorso esercizio che corrobora, d'altro canto, le ipotesi governative.

Per quanto riguarda il terzo problema, si tratta indubbiamente di una novità rispetto ai principi di universalità, unità e annualità di bilancio, per il fatto che fondi di bilancio vengono versati in tesoreria per essere riassegnati al bilancio in epoche diverse, prefigurando uno slittamento contabile delle entrate stesse. Ciò, dunque pone problemi metodologici e occorre valutare se non sia preferibile la soluzione – che comunque non è esente da questioni di metodo e di coerenza con i principi di contabilità – della gestione del fondo all'interno del bilancio, anche alla luce di numerosi esempi che si sono avuti già nella passata legislatura.

Occorre al riguardo anche valutare se prevedere che il trasferimento delle risorse dagli esercizi 2001 e 2002 avvenga nei limiti delle esigenze di copertura del provvedimento in esame per il 2003 e finalizzare le restanti maggiori entrate al miglioramento dei saldi.

Con riferimento infine alla copertura finanziaria, il Presidente rileva che è necessario introdurre la copertura a regime delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni e che all'articolo 1, comma 7, sembra opportuno prevedere che la determinazione del trattamento previdenziale per il periodo oggetto di dichiarazione di emersione avvenga senza ulteriori oneri netti per il bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 12, comma 1, occorrono indicazioni circa la possibilità che l'individuazione della struttura prevista alla lettera b), sia essa già esistente o da istituire, comporti o meno oneri aggiuntivi; quanto

al comma 2, sembrerebbe opportuno prevedere la fissazione di un termine per l'emanazione dei decreti ministeriali dalla cui attuazione dipende, in sostanza, il gettito stimato in 1.000 miliardi; occorre poi chiarire se quest'ultimo abbia carattere permanente o meno; quanto al comma 4, appare generica la previsione del «passaggio ad altro incarico» del personale ivi indicato a fronte del mantenimento del trattamento economico pregresso.

Occorrono chiarimenti, infine, sugli eventuali oneri connessi con l'individuazione del sito informatico di cui all'articolo 11, la cui attivazione ed alimentazione dovrebbero avvenire con invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Il senatore PASQUINI ritiene che i precedenti normativi richiamati dal Presidente non siano pertinenti rispetto alle problematiche contenute da quello in esame.

Il senatore MORANDO chiede al Sottosegretario se il Governo intenda integrare la relazione tecnica, anche a seguito dei rilievi contenuti nella nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MOLGORA afferma, che allo stato, non sono previste integrazioni della relazione tecnica.

Interviene il senatore GIARETTA, rilevando innanzitutto l'opportunità che il provvedimento fosse assegnato congiuntamente alla 5^a ed alla 6^a Commissione. Trattandosi di misure che, a suo giudizio, anticipano in modo irrituale la sessione di bilancio, tanto da giustificare la valutazione di effetti indiretti del provvedimento, ritiene che la mancata assegnazione alla 5^a Commissione comporti una menomazione delle prerogative della Commissione stessa. Pur comprendendo le ragioni politiche di una rapida approvazione del provvedimento, ritiene che i tempi stretti dell'esame non permettano un confronto adeguato con le parti sociali, né un confronto equilibrato tra maggioranza ed opposizione.

Ricorda che la precedente versione della cosiddetta «legge Tremonti», pur se decisiva per l'effettuazione di nuovi investimenti, ebbe effetti negativi per la finanza pubblica in ragione dell'assenza di copertura finanziaria riscontrata a consuntivo. Ciò ha indotto la comunità economica internazionale a pensare che si volesse incentivare lo sviluppo ricorrendo all'indebitamento.

Ciò giustifica i timori che si creino le premesse per un aggravamento della situazione dei conti pubblici, facendo poi ricadere la responsabilità sui passati governi.

I dati degli effetti della originaria «legge Tremonti», oggetto di uno studio commissionato dal Senato, indicano che il provvedimento ha comportato un costo per la finanza pubblica e che tale costo non fa parte di un universo incognito, ma è certificato dall'esperienza passata.

L'allargamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni e l'adozione di un concetto più largo di beni strumentali, rispetto alla precedente versione, comporterà un costo rispetto al 1994.

Con riferimento alla inclusione degli effetti indiretti nella stima degli oneri dei provvedimenti posti al di fuori della sessione di bilancio, l'oratore rileva come da ciò possa conseguire una forte riduzione del ruolo della Commissione, in quanto essa non sarebbe più chiamata ad esprimersi sui profili di copertura di provvedimenti «autocoperti» per effetto dei suddetti effetti indiretti.

Pur riconoscendo poi l'aspetto innovativo della relazione tecnica, non è condivisibile l'adozione di parametri arbitrari, ovvero non supportati da valutazioni di carattere tecnico, per dimostrare la validità di una copertura che, a suo giudizio, non sussiste.

Da tutte queste considerazioni si pongono le premesse per andamenti di finanza pubblica fuori controllo del Parlamento.

Dato atto dell'assoluto rigore e autonomia valutativa del Servizio del bilancio dimostrati sia in passato come nel caso attuale, ritiene grave che il Governo rispetto a tali osservazioni, opportunamente argomentate dagli uffici di un Organo costituzionale, non ritenga necessario aggiungere o integrare la relazione tecnica.

Alcune osservazioni vanno rilevate a proposito degli elementi riportati nella relazione tecnica. L'ipotesi che tutti gli investimenti che saranno realizzati siano interamente ascrivibili all'effetto della «legge Tremonti» è discordante rispetto ai dati disponibili. Più opportuno sarebbe invece valutare quanta parte del rallentamento degli investimenti nei primi mesi dell'anno sia stato dovuto ad un'attesa per i risultati elettorali al fine di verificare quale regime fiscale per gli investimenti sarebbe stato poi attuato.

Estranea ad ogni valutazione improntata alla prudenza è la stima degli effetti del provvedimento sul volume dei beni di investimento, nonché estranea alle regole generali risulta l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 18.

In conclusione, il provvedimento nel complesso non sembra avere una idonea e corretta copertura finanziaria ed è da ritenere che le eventuali conseguenze sul mercato annullino l'effetto positivo del rilancio dell'economia.

Il senatore D'AMICO, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Giarretta, sottolinea l'irritualità dei modi con cui il Parlamento è stato informato della situazione dei conti pubblici. Non sfugge la gravità che, in presenza di un deficit superiore rispetto ai programmi stabiliti in ambito europeo, il Governo presenta una misura che comporta agevolazioni fiscali con minori entrate per 21 mila miliardi.

La quantificazione degli oneri risulta poi sottostimata e la clausola di copertura appare contraria al dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Da ciò, conseguono effetti negativi per la credibilità del Paese nei confronti della comunità internazionale.

Gli oneri quantificati sono sottostimati in quanto l'andamento degli investimenti nel 2000 è paragonato a quello del 1994 non considerando la centralità, ai fini della stima dell'onere, del livello assoluto degli investimenti. In presenza di tassi di crescita del 6 per cento negli ultimi cinque anni, e dato il meccanismo dell'agevolazione, questa troverebbe applicazione per il 15 per cento degli investimenti attualmente effettuati, con conseguente sottostima degli oneri.

Non viene peraltro previsto l'effetto dei maggiori ammortamenti conseguente all'entrata in vigore della norma. Pur ritenendo errata la valutazione degli effetti indiretti per la quantificazione degli oneri, ricorda che la misura in passato aveva comportato un costo di tre mila miliardi.

Per quanto concerne poi i profili della copertura, l'oratore rileva una violazione dell'articolo 81 sia in relazione alla violazione del principio dell'annualità di bilancio, criterio valido nell'ambito della normativa statale, ma anche e soprattutto nell'ambito della normativa comunitaria, sia in relazione alla carenza della copertura finanziaria.

Rispetto ai problemi di quantificazione ed allo stravolgimento della prassi in merito alle coperture, ritiene necessaria una revisione della relazione tecnica che escluda il contributo degli effetti indiretti, che consideri invece gli effetti negativi dei maggiori ammortamenti, che valuti il calcolo del «peso morto», al fine di giungere ad una nuova stima dell'onere. Infine, ritiene necessario che la Commissione proponga l'introduzione della clausola di salvaguardia relativamente ai profili previdenziali conseguenti alla emersione del lavoro irregolare.

L'interesse politico ad una rapida approvazione del provvedimento non dovrebbe, a suo giudizio, comportare violazioni dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORANDO osserva che la questione relativa alla valutazione degli effetti del provvedimento al di fuori o all'interno della sessione di bilancio è più seria di quanto si sia voluto riconoscere e strettamente connessa con i profili della copertura. Qualora la stima degli effetti diretti e indiretti di un provvedimento esaminato al di fuori della sessione venissero contabilizzati nel bilancio, vi sarebbe il rischio di possibili duplicazioni dei medesimi effetti in sede di sessione di bilancio, di predisposizione del quadro macroeconomico di riferimento, del livello del PIL e delle entrate. A meno di incorporare gli effetti indiretti del provvedimento sul livello delle entrate che sarà riportato in bilancio durante la sessione, la doppia contabilizzazione di tali effetti sembra essere certa con il rischio dunque di aggravare la situazione dei conti pubblici.

Per quanto concerne gli aspetti della quantificazione riportati nella relazione tecnica, egli rileva alcune incongruenze. Il definanziamento della DIT e della «legge Visco», dimostra che nelle valutazioni del Governo erano previsti investimenti anche in assenza dell'agevolazione «Tremonti». Ciò risulta in contraddizione con la relazione tecnica, secondo cui il flusso di nuovi investimenti che verrà prodotto a seguito dell'introduzione dell'agevolazione è interamente ascrivibile alla «Tremonti».

Mentre nel '94, poi, era comunque condivisibile l'ipotesi di un forte rilancio degli investimenti a seguito dell'andamento decrescente registrato nei periodi precedenti, nella situazione attuale, dopo un periodo di crescita costante, tale effetto di rilancio sembra inverosimile.

Pur volendo innovare, considerando gli effetti indiretti del provvedimento, è necessario che il Governo chiarisca quanta parte degli investimenti, che si prevede saranno effettuati, siano riconducibili a precedenti decisioni degli operatori e quanto invece è dovuto all'effetto di incentivo del provvedimento.

Un'ulteriore incongruenza della relazione tecnica concerne la formazione del personale. In questo caso, infatti, a differenza degli investimenti in beni fisici, non viene considerato alcun effetto incentivante.

Eventuali sottostime degli oneri dei provvedimenti comportano conseguenze finanziarie che incidono negativamente sulla credibilità del nostro Paese. Pur condividendo le ampie aspettative del Paese per l'approvazione del provvedimento, ritiene che debba essere posta la necessaria attenzione agli aspetti della copertura.

Ricordando, infine, una lunga e costante tradizione nei lavori della Commissione, sottolinea in particolare l'attenzione costante avuta rispetto alle questioni previdenziali. La previsione di una clausola di salvaguardia per quanto concerne i trattamenti previdenziali dei lavoratori che aderiranno al piano di emersione, non garantisce dall'insorgenza di oneri a seguito di diritti soggettivi in capo a tali lavoratori che, usufruendo della regolarizzazione, potrebbero avere accesso alle prestazioni previdenziali sulla base di un regime retributivo. In conclusione, ritiene necessaria una rilevante integrazione della relazione tecnica, al fine di rendere l'approvazione del provvedimento compatibile con il controllo a cui sarà sottoposto in ogni caso da parte della Presidenza della Repubblica, della Corte dei Conti e in sede europea.

Interviene quindi il senatore RIPAMONTI, il quale, dopo aver dichiarato di concordare con i rilievi sollevati nei precedenti interventi e, più in generale, nella nota di lettura del Servizio del bilancio, si sofferma sulle caratteristiche generali del provvedimento, il cui principale obiettivo pretende di essere il rilancio dell'economia secondo un tasso di crescita del PIL di oltre il 3%. A tale riguardo, fa presente come, stante il livello di integrazione dell'economia in Europa, appaia assai difficile ipotizzare il superamento del valore medio europeo di sviluppo. Peraltro, gli indirizzi contenuti nel testo sono in direzione opposta rispetto all'esigenza di agire prioritariamente in quelle aree del Paese che debbono recuperare lo svantaggio accumulato rispetto al Nord. Più precisamente, si avverte il rischio che, qualora i programmi di emersione abbiano una effettiva grande adesione, si verificherebbe un trasferimento di risorse dal Sud (dove è più presente il fenomeno del lavoro sommerso) al Nord (dove sono maggiormente localizzate le imprese che investono). Viceversa, se detti programmi non dovessero realizzarsi, si creerebbero condizioni certe per il peggioramento dei conti dello Stato.

Dopo essersi soffermato sulle differenze esistenti tra il provvedimento in esame e quello, sostanzialmente analogo, del 1994 ed aver segnalato che la attuale stagnazione degli investimenti è soprattutto il risultato prodotto delle attese degli operatori, esprime perplessità sulla metodologia sottesa alle quantificazioni contenute nella relazione tecnica e, in particolare, sulla inclusione degli effetti indiretti positivi cui non corrisponde, quanto meno, la considerazione anche di quelli di segno negativo; in effetti, non si tiene conto della quota di investimenti che si sarebbe comunque realizzata, con conseguente produzione di gettito, né della possibilità che una parte di essi possa essere indirizzata all'estero.

Dopo aver rilevato che il ricorso, come meccanismo di copertura del provvedimento, ad una contabilità speciale non appare affatto corretto, soprattutto se in essa si fanno affluire entrate incerte, conclude il suo intervento chiedendo che il Governo integri la relazione tecnica per le parti giudicate carenti nel corso del dibattito e preannuncia iniziative volte a rappresentare, anche in sedi diverse dalla Commissione bilancio, tutti gli aspetti problematici che il provvedimento pone dal punto di vista contabile e finanziario.

Il senatore PIZZINATO concorda con la necessità che il Governo fornisca una adeguata integrazione della relazione tecnica, anche sulla base delle puntuali considerazioni svolte dal Servizio del bilancio del Senato. Si sofferma poi sulle norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa, segnalando al riguardo come vi siano già di per sé valutazioni diverse di importanti istituti di ricerca circa l'entità del fenomeno che si attesterebbe tra il 20 e il 27% del PIL. Particolarmente carente appare poi l'analisi governativa, mancando di considerare le diverse tipologie con le quali si manifesta il fenomeno del lavoro sommerso ed, in particolare, ignorando che una aliquota consistente riguarderebbe il lavoro autonomo, settore nel quale sono stati, invece, anche di recente, adottate misure di emersione, come, ad esempio, la concessione del credito di imposta che ha portato alla regolarizzazione di circa centomila operatori. Tale lacuna impedisce di cogliere l'effetto della norma in rapporto alle diverse realtà territoriali del Paese e alla presenza diffusa del sommerso anche nel Nord. Un'altra conseguenza della mancata distinzione tra tipologie di lavoro sommerso, è l'assenza di una previsione del tipo di trattamento previdenziale che verrà riconosciuto ai lavoratori, siano essi autonomi o dipendenti, essendo a tale proposito disposto un mero rinvio ad un apposito decreto ministeriale da emanarsi solo dopo la dichiarazione di emersione. Peraltro, a parte il fatto che non è chiaro quali siano gli strumenti che impediranno al termine del triennio considerato dalle norme il ritorno al sommerso, bisogna sottolineare come diversa responsabilità penda sul datore di lavoro rispetto ai lavoratori in ordine al mancato versamento di imposte e contributi, essendo – come è noto – il versamento un obbligo che incombe giuridicamente sui primi, anche con rispetto alle somme dovute dai secondi. Questo aspetto, peraltro, prefigura una disparità di trattamento che può, per un verso, avere profili di incostituzionalità, mentre,

sotto l'aspetto finanziario, ignora gli effetti pluriennali che si determinano sugli equilibri degli istituti previdenziali. Da questo punto di vista, appare decisamente criticabile la scelta del Governo di avviare, da un lato, il confronto tra le parti sociali per la verifica degli equilibri previdenziali e, dall'altro, di modificare questi stessi equilibri intervenendo, già con questo provvedimento, sui livelli contributivi e sui trattamenti pensionistici. Il rischio è che ci possono essere accessi fin troppo agevolati ai trattamenti pensionistici, grazie al presente provvedimento e che si determinino effetti dirompenti sugli istituti previdenziali e, più in generale, sulla finanza pubblica.

Il senatore CADDEO sottolinea, innanzitutto, come il provvedimento in esame meritasse un esame più approfondito di quello che consente la sede consultiva e una maggiore partecipazione del Governo in relazione alle diverse osservazioni e rilievi formulati dal Servizio del bilancio del Senato. Egli rileva poi come il provvedimento contenga misure correttive della manovra operata lo scorso anno e, invertendo l'indirizzo di allora volto alla redistribuzione del reddito nel settore delle famiglie, favorisca il mondo delle imprese ed in particolar modo quelle operanti nel Nord del Paese, laddove, come è noto, la stessa precedente edizione della cosiddetta «legge Tremonti» agevolò gli investimenti a danno delle risorse disponibili per il Mezzogiorno, dove invece si continua secondo una logica di intervento straordinario. Tra l'altro, tale manovra economico-finanziaria, nel precedere la presentazione dell'assestamento del bilancio e del documento di programmazione economico-finanziaria, fa sì che quest'ultimo ne includerà gli effetti ampliando il possibile deficit nei conti pubblici che invece sarebbe stato necessario definire prioritariamente. Dopo aver contestato, alla luce di diversi indicatori, anche internazionali, l'ipotesi di stagnazione degli investimenti su cui si fondano la quantificazione del gettito derivante dalle misure di incentivo agli investimenti, ricorda come la precedente versione di queste stesse misure ha dimostrato di avere ampi effetti negativi sul bilancio dello Stato. A tale riguardo, il recente richiamo della Presidenza della Repubblica ad una attenta valutazione dei profili di copertura finanziaria delle leggi, imporrebbe al Governo di fornire chiarimenti ed integrazioni su molti aspetti della relazione tecnica e del provvedimento stesso, aspetti che andrebbero valutati all'interno degli equilibri complessivi di finanza pubblica, nel quadro delineato dal documento di programmazione economica e finanziaria e dall'assestamento del bilancio e, soprattutto, ritornando ad una consolidata metodologia di copertura delle leggi (che non prevede il computo degli effetti indiretti) che ha consentito negli anni passati il risanamento del bilancio dello Stato.

Conclusivamente, auspica che il complesso delle osservazioni e dei rilievi avanzati nel corso del dibattito (tra i quali aggiunge l'indeterminatezza degli effetti delle norme relative all'emersione sugli equilibri previdenziali) e dalla stessa nota tecnica del Servizio del bilancio, trovino ampia e tempestiva risposta, in mancanza della quale lo stesso impegno e lo stesso tradizionale rigore della Commissione bilancio verrebbero sminuiti.

Il senatore SCALERA, nel condividere le perplessità e le eccezioni mosse sul provvedimento nel corso dei precedenti interventi, rileva come i Gruppi di opposizione si sarebbero aspettati un atteggiamento più fermo della Commissione, in occasione della incongruente assegnazione del provvedimento alla competenza primaria della Commissione finanze e tesoro. Mentre poi auspica che il Governo fornisca le risposte richieste sui numerosi aspetti problematici del provvedimento, rileva l'inopportunità di aver scelto una sede diversa del Parlamento per informare il Paese circa la situazione dei conti pubblici. A tale riguardo, rileva come, se il deficit annunciato dal ministro Tremonti (pari a tre volte quello atteso) dovesse risultare fondato, dovrebbe essere attuata immediatamente una manovra correttiva basata su tagli della spesa pubblica, al fine di rispettare i parametri macroeconomici concordati con i *partner* europei. Alternativamente, si potrà verificare che le cifre fornite dal Governo risultino infondate, con conseguente perdita della sua credibilità; ovvero ancora che, pur essendo confermate, non si voglia intervenire, rendendo assai arduo ed improbabile il mantenimento degli impegni assunti dal Governo con gli elettori circa la riduzione della pressione fiscale. In conclusione, dopo aver ribadito le critiche sulla mancata assegnazione alla competenza primaria della Commissione bilancio, insiste nel chiedere al Governo le risposte ai quesiti emersi dall'esame del provvedimento.

Il senatore PASQUINI, rilevato come l'assenza di risposta da parte del Governo lasci presagire che le valutazioni formulate dai Gruppi di minoranza non verranno considerate neanche nella redazione del parere della Commissione, fa presente come nei valori del *deficit* fatti circolare dal Governo c'è da considerare l'effetto, dell'ordine di 20 mila miliardi, provocato dal provvedimento in esame. Evidenzia che il necessario sostegno della maggioranza parlamentare alle iniziative del proprio Governo non giustifica l'abbandono delle regole definite per il funzionamento del sistema democratico, soprattutto di quelle relative alla valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti, attuate per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Dopo aver ribadito che il riferimento del Presidente ai precedenti legislativi appare improprio, contesta la possibilità che, per valutare il quadro macroeconomico del presente provvedimento, sia possibile fare riferimento all'esperienza del 1994, caratterizzato da una situazione congiunturale profondamente diversa: tali considerazioni confermano che il provvedimento in esame rappresenta una misura meramente congiunturale, prociclica, che nello stimolare gli investimenti per un periodo limitato di tempo, provoca inflazione e maggiori importazioni. Evidenzia che tale provvedimento penalizza il Mezzogiorno in quanto, a differenza delle misure attivate dal Governo di centro sinistra nella scorsa legislatura, è esteso a tutto il territorio nazionale con evidenti benefici per le aree più sviluppate del Paese. Rileva inoltre che gli elementi di declino assunti quale ipotesi nella relazione tecnica non sono confermati dall'analisi oggettiva degli indicatori macroeconomici, registrandosi disoccupazione in calo, un aumento delle imprese nel Mezzogiorno e delle esporta-

zioni. Si sofferma poi sui risultati di politiche analoghe in altri paesi e sulle preoccupazioni degli organismi internazionali che invitano alla cautela nel considerare gli effetti connessi con la riduzione della imposizione; nell'evidenziare le proprie perplessità in relazione alla quantificazione, richiama la mancata considerazione degli ammortamenti anticipati, i possibili effetti negativi sul sistema pensionistico, la scarsa coerenza delle ipotesi, con particolare riferimento alla percentuale delle banche e dei professionisti, l'inadeguato rilievo della domanda di beni strumentali esteri. In relazione agli aspetti previdenziali, ritiene che a fronte di condizioni di emersione molto convenienti per le imprese, sono previsti parametri particolarmente onerosi per i lavoratori, che devono pagare volontariamente il riscatto dei periodi precedenti; rileva, altresì, che la clausola di salvaguardia, potrebbe forse tutelare gli effetti sul bilancio dello Stato, ma non garantisce una adeguata soluzione alle richiamate questioni redistributive. In conclusione, sottolinea l'opportunità di un ulteriore approfondimento che non consentirebbe deliberazioni più consapevoli su disposizioni che potrebbero avere effetti devastanti sulla finanza pubblica.

Il senatore MARINO ricorda di aver presentato una richiesta formale di rinvio, al fine di acquisire ulteriori indicazioni sulle coperture del complesso del provvedimento e sulla quantificazione degli effetti indiretti. Dopo aver sollecitato valutazioni più coerenti con un approccio scientifico, evidenzia che la realtà italiana non riflette una fase di declino, rappresentando invece il risultato positivo dell'azione del precedente Governo; è stato realizzato il risanamento della finanza pubblica, a cui tutto il Paese ha partecipato; vi è stata l'adesione alla moneta unica europea; si è registrato un incremento dell'occupazione e il superamento di alcune debolezze della struttura produttiva italiana troppo legata a percorsi di svalutazione competitive. Rileva, peraltro, che, qualora vi fossero effettivamente sintomi di declino, non si potrebbe sostenere – come invece è stato autorevolmente sostenuto – di essere alla vigilia di un periodo di miracolo economico. Fa presente che le polemiche sull'entità del disavanzo sono strumentali e dirette alla giustificazione del mancato rispetto delle promesse elettorali; lo scostamento, peraltro, sarà ascrivibile al provvedimento in esame che appare privo di copertura finanziaria. Nel ricordare che le modifiche attuate recentemente in materia di imposte di successione già esentavano le categorie meno benestanti, evidenzia che la previsione di una soppressione totale comporta un beneficio esclusivamente per pochi soggetti privilegiati. Risulta quindi confermata l'assenza di selettività del provvedimento che fornisce benefici indiscriminati o addirittura agevola una platea limitata di soggetti che non sembrano avere bisogno di ulteriori regali. Ritiene che non possa essere formulato un parere favorevole su un provvedimento la cui relazione tecnica non fornisce le necessarie indicazioni in ordine alle singole disposizioni e non individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento nel suo complesso. In particolare, non sono previste coperture finanziarie a regime connesse con le minori entrate derivanti dalla soppressione di impo-

ste e, a fronte di oneri certi, si provvede con risorse future incerte; vengono, poi, sottratti fondi all'ordinaria gestione di bilancio – costituendo di fatto una gestione fuori bilancio – contro i principi dell'ordinamento contabile vigente. Nell'illustrare la proposta di rinvio presentata, sollecita la Commissione ad approvare tale richiesta, finalizzata all'acquisizione di ulteriori indicazioni da parte dei centri esterni sugli effetti finanziari del provvedimento e della Corte dei conti sugli elementi relativi alla copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI pone ai voti la richiesta di rinvio formulata dal senatore Marino.

Dopo che la Commissione ha respinto la richiesta di rinvio, il Presidente AZZOLLINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente AZZOLLINI comunica che le Commissioni 5^a e 6^a riunite sono convocate per le ore 14,30 per l'audizione del ministro Tremonti.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il Presidente comunica che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15,00, avrà inizio al termine della predetta audizione e che la Commissione è altresì convocata per le ore 21,00.

La seduta termina alle ore 13,30.

6^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Molgora.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, in cui si è conclusa la discussione generale.

Il sottosegretario MOLGORA, intervenendo in sede di replica precisa che, per quanto concerne i profili legati all'emersione del lavoro nero, la norma sulla regolarizzazione per gli anni pregressi è stata posta per evitare possibili comportamenti elusivi. Rispetto alle osservazioni formulate circa i trattamenti previdenziali, chiarisce che, trattandosi di contributi volontari, essi rientrano ovviamente in un regime contributivo; l'eventuale integrazione dei contributi versati dai lavoratori dovrà essere effettuata dal fondo sino a un massimo di un terzo del totale. Si sofferma poi sulla normativa relativa agli incentivi e agli investimenti, rilevando come nella relazione tecnica siano ampiamente illustrate le ipotesi prese a base della quantificazione degli oneri e suffragate da stime fornite da diverse ed autorevoli fonti. Ribadisce quindi che il Governo ha formulato ipotesi di quantificazione assolutamente attendibili e conferma l'adeguatezza di una copertura finanziaria che tiene conto sia degli effetti diretti che di quelli indiretti della normativa, fermo restando che in occasione della presentazione e dell'esame della legge finanziaria potranno essere operate tutte le verifiche di quantificazione che saranno necessarie.

Illustra, infine, una alternativa ipotesi di copertura finanziaria del provvedimento che tiene conto di talune considerazioni svolte nel corso del dibattito.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha chiesto ulteriori chiarimenti al Governo, il senatore MORANDO, pur apprezzando la riformulazione della copertura finanziaria ipotizzata dal Governo per la parte relativa all'abolizione dell'imposta di successione, conferma i rilievi critici sulla restante parte della clausola di copertura e insiste per avere dal Governo chiarimenti sulla ipotesi di doppia contabilizzazione degli effetti finanziari e sui profili di quantificazione e copertura delle norme previdenziali.

Il senatore PIZZINATO esprime forti perplessità e riserve circa il contenuto delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, che giudica inadeguate rispetto alle problematiche emerse.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, il seguito dell'esame del provvedimento viene quindi rinviato.

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni, in parte condizionato, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA riferisce sul provvedimento che interviene in materia di infrastrutture e rilancio delle attività produttive. Nell'articolo 1, si prevede l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del nuovo strumento della legge obiettivo, cioè una legislazione speciale in materia di infrastrutture e di insediamenti industriali strategici quale mezzo per il superamento degli ostacoli giuridici previsti dalla legislazione vigente in materia, teso a consentire di individuare e realizzare concretamente e velocemente i progetti-obiettivo. L'articolo 2 riguarda la liberalizzazione delle ristrutturazioni di immobili, mentre l'articolo 3, attraverso modificazioni al decreto legislativo n. 22 del 1997 provvede alla soppressione di adempimenti burocratici a carico delle imprese. Per quanto di competenza, segnala il comma 1 dell'articolo 1 che interviene sul contenuto tipico del documento di programmazione economico-finanziaria e utilizza i provvedimenti collegati alla legge finanziaria in materia di infrastrutture e insediamenti industriali strategici. Sarebbe opportuno, a tale riguardo, un richiamo esplicito dell'articolo 3, comma 2, lettera *f*), della legge n. 468 del 1978. Il comma 2 dell'articolo 1, nel conferire al Governo una o più deleghe per la revisione della normativa in materia di appalti, fissa invece criteri direttivi suscettibili di determinare oneri connessi alla realizzazione dell'opera: in particolare, segnala la norma sull'utilizzo di economie derivanti dai risparmi d'asta e garanzie sull'emissione di titoli obbligazionari, quella sui prezzi aggiuntivi al diritto di sfruttamento economico dell'opera e quella sulla previsione dell'utilizzo di strutture esterne per i collaudi. Per quanto riguarda la lettera *c*), il Governo dovrebbe chiarire se la stessa innova rispetto alla legislazione vigente, con riferimento alla previsione di una apposita struttura tecnica e di *advisor*. Trattandosi comunque di delega volta a costituire un regime speciale per gli appalti relativi alle grandi infrastrutture ed agli insediamenti industriali strategici, sarebbe opportuno inserire, nel comma 2, il principio che tutti gli oneri connessi alla realizzazione e gestione delle opere devono trovare copertura nell'ambito dei finanziamenti complessivi approvati per la realizzazione e gestione delle stesse. Per quanto riguarda infine il comma 4 dell'articolo 1, segnala che esso prevede il conferimento di una ulteriore delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, limitatamente all'anno 2002 e in attesa della disciplina di riordino, sulla base dell'esigenza di consentire l'approvazione definitiva e l'immediato avvio dei lavori per i progetti che siano già in stato di avanzata formulazione. La norma, volta ad evitare per il primo anno il meccanismo previsto a regime (DPEF - provvedimenti collegati alla finanziaria), non contiene alcun criterio di delega relativo alle risorse finanziarie. Sarebbe opportuno, a tale riguardo, avere chiarimenti dal Governo circa il tipo di copertura che verrà prevista,

ossia se si intende operare realizzando diverse modalità di impiego di autorizzazioni di spesa vigenti ovvero attraverso la previsione di una nuova autorizzazione (nel qual caso andrebbe indicato l'onere massimo).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fornisce taluni chiarimenti in ordine alle osservazioni testè emerse.

Il senatore MORANDO ritiene che il richiamo esplicito alla legge n. 468 del 1978 debba essere posto come condizione nel parere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per evitare il rischio che con una legge ordinaria si modifichi il contenuto tipico dei documenti di finanza pubblica previsto dalla legge di contabilità nazionale.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha dichiarato di condividere le considerazioni del senatore MORANDO, ma non la soluzione offerta, il relatore FERRARA propone di esprimere parere favorevole con le seguenti condizioni: che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano inserite nell'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «approvazione definitiva» le altre: «nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa»; che all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «documento di programmazione economico-finanziaria» siano aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni». Propone, inoltre, di indicare l'opportunità di inserire, nel comma 2 dell'articolo 1, il principio che tutti gli oneri connessi alla realizzazione e gestione delle opere devono trovare copertura nell'ambito dei finanziamenti complessivi approvati per la realizzazione e gestione delle stesse.

La Commissione accoglie quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 19,25.

7^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente relatore AZZOLLINI illustra la seguente proposta di parere, evidenziando che essa riflette gli elementi principali emersi dal dibattito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, premesso che il disegno di legge in titolo:

costituisce un complesso ed articolato pacchetto di misure volte al rilancio dell'economia italiana, nel rispetto dei vincoli del contenimento dell'inflazione e dell'equilibrio della finanza pubblica, finalizzato a sbloccare risorse e fattori strategici per lo sviluppo del Paese;

presenta un approccio innovativo rispetto al passato e affronta il problema del miglioramento del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo mediante l'azione sul denominatore, con l'adozione di misure che eserciteranno un forte impatto sulle decisioni di investimento delle imprese;

intende realizzare un effetto di volano sulla crescita economica del Paese, invertendo le previsioni di un *trend* di ristagno per gli investimenti;

tenuto conto che il provvedimento:

interviene sui fattori strategici per lo sviluppo dell'economia reale, al fine di restituire competitività alle imprese attraverso la rimozione degli elementi distorsivi della concorrenza e della crescita e l'incentivazione dei fattori premianti;

stimola la crescita complessiva degli investimenti, compresi quelli in "capitale umano", attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale, il recupero della legalità, la riduzione dei costi indotti da inutili adempimenti amministrativi e burocratici, innescando cicli virtuosi di sviluppo,

esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

all'articolo 1, comma 7, al terzo periodo, vengano soppresse le parole "eventualmente disponibili per essere" e, al quarto periodo, sostituite le parole "sono inoltre determinati i livelli contributivi" fino alla fine del periodo con le seguenti "è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in proporzione alle quote contributive versate";

l'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

«Articolo 18. – 1. Agli oneri derivanti dal capo VI e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, 196 miliardi per l'anno 2002 e 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della medesima legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;

Ministero delle finanze: lire 867 milioni;

Ministero della giustizia: lire 663 milioni;

Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;

Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;

Ministero dei trasporti: lire 17.200 milioni;

Ministero della difesa: lire 284 milioni;

Ministero del lavoro: lire 13.340 milioni;

Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;

Ministero dei beni culturali: lire 11.870 milioni;

Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.

2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal Capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresì di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Appare in particolare opportuno motivare le ragioni del parere favorevole sui tre problemi di fondo che il testo presenta per quanto riguarda gli aspetti finanziari e cioè:

il fatto che esso tenga conto, ai fini della copertura degli effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, degli effetti indiretti legati alle retroazioni delle norme sul sistema economico;

il fatto che la clausola di copertura sia concepita in termini di utilizzo nell'anno 2003 di avanzi del 2001 e del 2002;

il fatto che venga prevista una invarianza in termini reali per il 2001 della crescita degli investimenti.

Per il primo problema, la tesi tradizionalmente sostenuta è che per i provvedimenti fuori sessione si calcolano gli effetti diretti, mentre per le misure di sessione si calcolano tendenzialmente gli effetti connessi alla singola norma, di segno diretto e indiretto in riferimento al singolo settore interessato così come all'economia nel suo complesso, proprio in quanto in sessione si ha la definizione complessiva degli equilibri di finanza pubblica tenendo conto delle reciproche interrelazioni con l'economia nel suo complesso. Si tratta di una metodologia ispirata alla prudenza e ogni volta che ci si è discostati da questo criterio, come è accaduto anche nella XIII legislatura, vi sono state osservazioni anche di metodo.

L'elemento da considerare questa volta è che ci si trova innegabilmente in presenza di un provvedimento che non può essere considerato avulso nei suoi aspetti sostanziali da una manovra complessiva di politica economica che si articola sia nei provvedimenti "dei 100 giorni", di cui quello in esame fa parte, sia nei successivi provvedimenti che faranno parte della manovra autunnale. Esiste in altre parole un legame sostanziale tra i tre passaggi costituiti dai disegni di legge già presentati (e che riguardano la "Tremonti-*bis*", il rilancio delle opere pubbliche e la riforma del diritto societario), dal Documento di programmazione economico-finanziaria e infine dai disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Ciò autorizza ad inquadrare il provvedimento in esame in una dimensione diversa da quello di un semplice disegno di legge: proprio per questi motivi appare dunque più che ragionevole uniformare, da un punto di vista sostanziale, la metodologia di impostazione degli aspetti finanziari di questo disegno di legge ad un provvedimento di sessione, anziché ad altre ipotesi.

Va altresì sottolineato che il provvedimento in esame non utilizza tutte le entrate connesse ad effetti indiretti, ma si limita prudenzialmente ad utilizzarne solo una parte, il che rappresenta un elemento di ulteriore garanzia.

È noto infine che comunque esistono norme nell'ordinamento che consentono al Governo, in caso di scostamento tra oneri e coperture, di proporre soluzioni correttive al Parlamento (art. 11-*ter*, comma 7, della legge di contabilità n. 468 del 1978). Inoltre, proprio allo scopo di rafforzare la conoscenza dell'andamento nel tempo, la presentazione delle Relazioni trimestrali di cassa può rappresentare il momento nel quale il Governo esplicita gli effetti periodici dell'agevolazione in questione: questa considerazione va intesa anzi come una esplicita esortazione in tal senso.

Sul secondo punto, relativo alla creazione di un fondo di tesoreria cui affluiscono le maggiori entrate del 2001 e del 2002 per la loro riassegnazione in bilancio, si tratta di una soluzione che non fa altro che confermare elementi di novità che già da qualche tempo si vanno manifestando nell'ordinamento, nel senso di approdare a gestioni della finanza pubblica più flessibili ed aderenti alle realtà dinamiche dei fenomeni finanziari sottostanti. Lo attesta da ultimo, ad esempio, lo stesso articolo 5 della legge finanziaria per il 2001, che non esclude la possibilità di un utilizzo in anni a venire del frutto dell'emersione di basi imponibili di anni precedenti.

Sul terzo punto, relativo al presupposto della crescita stazionaria degli investimenti nel 2001, si tratta anche qui di un presupposto che può risultare opinabile come tutte le previsioni macroeconomiche, ma di cui occorre apprezzare la fondatezza in relazione ad almeno due considerazioni.

Anzitutto, la caduta del ciclo, che sarà quantificata dal prossimo DPEF, implica necessariamente una caduta di una componente essenziale, quella legata agli investimenti. In secondo luogo, le aspettative che dall'inizio dell'anno si sono determinate hanno ulteriormente accentuato questo elemento: è innegabile infatti che il tema della riduzione del carico fiscale in generale e di quello delle imprese in particolare è stato largamente oggetto della campagna elettorale ed è stato parimenti condiviso dai diversi schieramenti in campo. Questo elemento ha praticamente quasi paralizzato il ciclo da questo punto di vista, nonostante l'esistenza di agevolazioni in essere, rispetto alle quali evidentemente l'aspettativa è stata di un ulteriore rafforzamento, a prescindere dalle diverse modalità dei relativi meccanismi».

Il senatore PASQUINI illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, osserva che:

in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), relativo all'emersione di lavoro irregolare, al comma 2, lettera *b*), si prevede l'esclusione dei lavoratori dalla contribuzione previdenziale per il triennio, che ovviamente sono considerati ai fini pensionistici. Per lo stesso periodo vengono versate solo le somme derivanti dalla contribuzione sostitutiva a carico dei datori di lavoro, con aliquote ridotte rispetto a quelle vigenti.

Tali effetti che ne derivano sul sistema previdenziale non sono individuati nel rispetto delle norme di contabilità e più precisamente del comma 5 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 che richiede una relazione tecnica con un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennale quando trattasi di materia pensionistica. In assenza di tale relazione e senza un'esplicitazione dei contenuti nel decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 1, siamo di fronte ad oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati né coperti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il concordato contributivo, ovvero la ricostruzione della posizione pensionistica pregressa fino a 5 anni. L'onere pensionistico derivante da queste misure appare compensato dal gettito della contribuzione volontaria fino al 2001 ma non vi sono elementi per giudicare l'onere certo per gli anni successivi, né tantomeno i mezzi di copertura, per cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al fine di evitare che si generino equivoci di natura contabile, la Commissione, sempre all'articolo 1, rileva un'incongruenza nella parte in cui viene richiamato il fondo di riequilibrio di cui all'articolo 5 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388; sottolinea l'esigenza di pervenire a un'armonizzazione normativa.

Per quanto riguarda le norme recate dal Capo II in materia di incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo, la Commissione, richiamando una prassi pluriennale, evidenziata dalle considerazioni metodologiche generali emerse dal dibattito, osserva che non sono corrispondenti al quadro regolamentare le fonti di copertura fondate su presenti effetti positivi sugli equilibri di bilancio determinati da retroazioni sul sistema economico delle agevolazioni sugli investimenti fuori da un quadro di finanza pubblica quale si determina nella sessione di bilancio.

Le risultanze derivanti dall'applicazione di analoghe misure di agevolazione nel 1994 sono concordi nel rilevare un aggravio al bilancio dello Stato e le ipotesi contenute nella relazione al disegno di legge circa i tassi di crescita degli investimenti ancorché contraddittoria con i dati di fatto non superano l'esigenza primaria che è quella di rispettare le forme previste di copertura ai sensi delle leggi di compatibilità.

La Commissione, sempre nel merito delle norme di agevolazione del Capo II, osserva più puntualmente alcuni aspetti specifici che attengono:

a) allo sfasamento temporale che può verificarsi nell'utilizzazione delle agevolazioni, che non viene tenuto in conto ai fini dell'incidenza della perdita di gettito nei diversi anni;

b) al fatto che non si considerano gli effetti ulteriori sui costi generali dall'allargamento delle agevolazioni alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale;

c) alla sovrastima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti dall'acquisto di beni strumentali, dato che quota parte di tali beni è improntata e quindi per tale quota si riflette positivamente sul bilancio dei paesi esportatori e non all'interno, e all'ulteriore sovrastima attribuita al rapporto valore aggiunto/fatturato rispetto ai valori medi registrati delle imprese produttrici di beni strumentali;

d) alla sopravvalutazione degli effetti di gettito IVA per la parte di maggior produzione dovuta ai nuovi investimenti agevolati che non trova sbocco nel mercato interno ma nelle esportazioni e alle stime di cassa della spesa imposta non valutate, per il triennio 2001-2003, nella stessa dimensione di quelle di competenza;

e) alla sopravvalutazione degli effetti di gettito IVA per quanto riguarda i soggetti che non detraggono l'imposta (banche e assicurazioni) e che non erano compresi nella precedente legge di agevolazione degli investimenti del 1994.

La Commissione rileva ancora, in riferimento all'articolo 5 che soppriime agevolazioni fiscali precedenti ed operanti, incongruenze relative all'ammontare di recupero di gettito, data la non completa identità degli ambiti dei beneficiari tra vecchia e nuova normativa e relative al fatto che si afferma nella relazione tecnica di non prevedere utilizzo del recupero di gettito ai fini di copertura, mentre nella tabella allegata ne risulta un maggior gettito derivante dalla soppressione di un'agevolazione.

La Commissione, sul merito dell'articolo 13 relativo alla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, rileva che l'emendamento alla norma di copertura proposto dal Governo risolve solo in parte i problemi posti dalla totale eliminazione dell'imposta sulle successioni, giacché quest'ultima rende inattendibile le attese di gettito derivante dalla normativa vigente.

Sul quadro generale di copertura del provvedimento la Commissione, nel richiamare gli aspetti specifici esposti, relativi ai singoli articoli, rileva la grave anomalia dovuta al fatto che il disegno di legge propone di coprire gli oneri afferenti al 2003 e 2004 con le risorse derivanti da entrate rinvenienti negli anni 2001 e 2002 e ribadisce netta contrarietà all'utilizzo di tecniche di copertura in violazione della legge di contabilità e dello stesso dettato costituzionale.

La Commissione rileva altresì che nella logica della copertura adottata e che la Commissione non accetta, per l'anno 2003 non si hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, ma si ha un saldo negativo in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa».

L'oratore ribadisce, quindi, nuovamente la propria perplessità sulle ipotesi adottate nella relazione tecnica del provvedimento in esame, soffermandosi in particolare sulla presunta situazione di declino del Paese e sugli errori di previsione della relazione tecnica; evidenzia, poi, i numerosi aspetti negativi dell'intervento, di carattere congiunturale, con effetti prociclici e inflattivi, non selettivo e inefficace nell'incidere la struttura produttiva del Paese. Conferma le proprie perplessità sugli effetti redistributivi del provvedimento, negativi soprattutto per le aree meridionali, per i lavoratori e per le categorie meno abbienti. La proposta di parere illustrata dal Presidente, pur contenendo alcuni elementi positivi, conferma la correttezza dei rilievi segnalati dall'opposizione nel corso del dibattito: ritiene peraltro che, nonostante le modifiche suggerite, la copertura del provvedimento risulti ancora insoddisfacente.

Il senatore MARINO illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, premesso che:

con riferimento alla clausola di copertura finanziaria del provvedimento concernente "Primi interventi per il rilancio dell'economia" la relazione tecnica di accompagnamento non fornisce le necessarie delucidazioni né in ordine alle singole disposizioni, né in ordine all'articolo 18 del disegno di legge, che non individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento legislativo nel suo complesso;

e che in particolare:

non sono previste coperture finanziarie a fronte delle minori entrate derivanti dalla soppressione di imposte;

a fronte di oneri certi si provvede con risorse future incerte senza alcuna precisazione, sia per quanto concerne il "quando", sia il "quantum" che "l'an";

vengono sottratti fondi all'ordinaria gestione e costituita di fatto una gestione fuori bilancio, contro i principi dell'ordinamento contabile vigente, che non consente di accantonare risorse al di fuori del quadro generale del bilancio,

esprime, allo stato – ed in assenza di valutazioni precise degli effetti indotti ed indiretti dal punto di vista finanziario delle singole disposizioni e delle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione del provvedimento nel suo complesso, parere negativo».

Il senatore MORANDO, intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per alcune delle soluzioni ai rilevanti problemi di copertura individuate nella proposta di parere illustrata dal Presidente: ritiene, peraltro, che essa non risolva tutti i rilievi emersi e che quindi il provvedimento non sia ancora coerente con le vigenti norme di contabilità. In particolare, in relazione all'articolo 1, comma 7, la formulazione di un tetto di spesa non appare adeguata a garantire la finanza pubblica, tenuto conto che, per alcune categorie di lavoratori, risulta definito un diritto soggettivo alla erogazione di prestazioni previdenziali basate sul sistema retributivo. In relazione alla copertura a regime prevista per la soppressione dell'imposta di successione, ricorda che le modifiche apportate con la finanziaria per il 2001 scontavano effetti di gettito derivanti dalla portata antielusiva della disposizione, che non sembrano incorporati nelle attuali valutazioni.

Ritiene, poi, che la deroga ai principi di integrità ed annualità del bilancio recata dall'articolo 18 sia contraria al dettato costituzionale; il richiamo all'articolo 5 della legge finanziaria per il 2001 contenuto nella proposta di parere è, a suo avviso, improprio e non consente di superare i rilievi emersi. La proposta conferma, inoltre, la correttezza delle obiezioni sollevate da più parti in relazione alla più opportuna collocazione del provvedimento nell'ambito della manovra di bilancio; in particolare, risulta evidente che le richieste dell'opposizione di discutere della copertura del disegno di legge in titolo dopo la presentazione in Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria non rifletteva una finalità dilatoria, ma era riconducibile alla evidente connessione fra i due documenti. Ribadisce la propria perplessità sull'ipotesi relativa alla costanza tendenziale degli investimenti, evidenziando che allo scarso fondamento scientifico del quadro macroeconomico, si associano valutazioni microeconomiche, in base alle quali la scelta di investimento non viene assunta esclusivamente in base alla sussistenza o meno di un'agevolazione. In relazione agli effetti indiretti, infine, pur sottolineando che esistono complesse interazioni economiche e finanziarie, ritiene che la quantificazione proposta risulta poco credibile e sovradimensionata. Ritiene, quindi, che sia necessario effettuare un ulteriore approfondimento delle

valutazioni di ordine finanziario e, analogamente a ciò che avvenne nel 1994, introdurre nel provvedimento una clausola di copertura coerente con le leggi di contabilità.

Il senatore RIPAMONTI, riconoscendosi pienamente nelle argomentazioni espresse dal senatore Morando, dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere presentata dal senatore Pasquini.

Il senatore MARINO chiede di integrare la proposta di parere del senatore Pasquini con le osservazioni contenute nella propria proposta, in modo tale da giungere ad una unica votazione.

Concorda il senatore PASQUINI.

Il senatore TAROLLI ringrazia il relatore per l'impegno profuso nella stesura della proposta di parere, che fornisce adeguate risposte alle osservazioni sollevate durante il dibattito. Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla responsabilità politica della precedente maggioranza circa la perdita di competitività registrata negli ultimi anni dal nostro Paese, sottolinea che a questa è stata associata una generale perdita di ricchezza che non ha consentito di rispondere in modo adeguato alle richieste di carattere sociale provenienti dal Paese.

La crescita del PIL diventa quindi prioritaria, sia ai fini finanziari, perché garantisce la copertura del provvedimento in esame, sia per quelli economici e sociali, assicurando una maggiore ricchezza e consentendo l'attuazione di riforme sociali a favore dei soggetti più deboli. La ripresa di un *trend* di crescita elevato del PIL diventa dunque obiettivo fondamentale della politica economica rispetto al quale le polemiche emerse nel dibattito appaiono prive di fondamento.

Sottolineando, infine, come tale provvedimento segni il passaggio ad una logica basata sugli incentivi, quale più efficace strumento di attuazione della politica economica, dichiara a nome del gruppo del CCD-CDU il voto favorevole alla proposta del relatore.

Il senatore MORANDO interviene per sottolineare che il riferimento, contenuto nel parere, alla relazione Trimestrale di Cassa, quale sede di verifica e di monitoraggio degli effetti prodotti dal provvedimento, possa risultare apprezzabile ma non sufficiente a garantire una adeguata informazione al Parlamento. Suggerisce di inserire nella proposta di parere, la presentazione al Parlamento di una relazione periodica simile nei contenuti a quella prevista dall'articolo 1 della legge n. 267 del 1997.

Apprezzando i profili migliorativi del testo che con il parere del relatore si intendono perseguire, il senatore MICHELINI afferma che al fine di evitare violazioni sostanziali del principio di annualità del bilancio occorrerebbe introdurre ulteriori correzioni.

Rileva, poi, che l'articolo 1, comma 7, e l'articolo 13 possono comportare minori entrate per le Regioni a statuto speciale. Rispetto a tale problematica non è prevista alcuna forma di copertura posto che le maggiori entrate eccedenti quelle necessarie ai fini della copertura, secondo le condizioni espresse nel parere, dovrebbero andare direttamente a riduzione del deficit.

Dichiara, quindi, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del senatore Morando.

Il senatore VIZZINI, espresse preliminarmente perplessità sul mancato coinvolgimento della Commissione bilancio nell'esame di merito del provvedimento, auspica che i lavori svolti siano di ausilio all'esame da parte della 6^a Commissione.

Dichiara quindi il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

Il senatore GRILLOTTI interviene a favore della proposta di parere del relatore. Ritiene che dal provvedimento in esame possano derivare effetti positivi che restituiscano competitività al Paese, fortemente ridotta dall'ingresso in Europa, anche a causa dell'elevato costo del lavoro nel nostro Paese. Dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore, ritenendo che tale provvedimento sia in grado di incidere positivamente sulla competitività dell'economia.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO, il presidente AZZOLLINI pone ai voti la proposta di parere da lui formulata ed integrata con l'osservazione del senatore Morando (concernente l'informativa periodica al Parlamento) e quella del senatore Michelini (riguardante l'influenza sulle Regioni a statuto speciale della soppressione dell'imposta di successione).

La Commissione approva tale proposta restando conseguentemente preclusa la votazione della proposta di parere di minoranza.

La seduta termina alle ore 23.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

6^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PEDRIZZI avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna è stato integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in titolo poiché in Sottocommissione è stata richiesta la remissione alla sede plenaria.

Il senatore COSTA riferisce alla Commissione sui contenuti del disegno di legge, sottolineando che esso rappresenta un tassello significativo della complessiva manovra di rilancio dell'economia varata dal Governo, anche se non sembrano emergere significativi aspetti di competenza della Commissione. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, il presidente PEDRIZZI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole, che viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore D'AMICO chiede di poter intervenire in discussione generale.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che la discussione generale è stata già chiusa nella seduta precedente, non essendoci ulteriori iscritti a parlare. Egli quindi dà la parola al senatore Turci, che ne aveva precedentemente fatto richiesta, per intervenire in merito ai rilievi esposti nella Nota del Servizio del Bilancio del Senato sul disegno di legge.

Il senatore D'AMICO fa presente che l'assenza del rappresentante del Governo ha ritardato l'avvio dei lavori della Commissione rispetto all'orario fissato e che la propria richiesta di intervento intendeva riferirsi specificamente ai problemi di copertura del disegno di legge, ai quali presumibilmente farà riferimento il senatore Turci.

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha ribadito che la discussione generale è stata svolta senza alcuna limitazione per gli interventi di tutti i Commissari, dà la parola al senatore Turci.

A giudizio del senatore TURCI, la Nota di lettura diffusa dal Servizio del Bilancio del Senato, i cui contenuti è stato possibile approfondire solo ieri, confermano, con un maggiore profilo tecnico, le osservazioni svolte in precedenza circa la estrema problematicità degli strumenti di copertura degli oneri recati dal disegno di legge. La Nota infatti conferma l'erronea metodologia di quantificazione degli effetti diretti ed indiretti della detassazione degli utili reinvestiti in termini di maggior gettito e quindi della stima delle risorse preordinate a copertura degli oneri. Inoltre, appare piuttosto problematico stimare un maggior gettito per effetto della soppressione di precedenti agevolazioni. In altre parole, si è in presenza di stime completamente errate, che si accompagnano alle dichiarazioni del Ministro dell'economia sul presunto *deficit* di bilancio. D'altro canto, se le cifre rese note dal Ministro fossero vere, i problemi di copertura del disegno di legge si ingigantirebbero in tale misura da rendere incontrovertibile la violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Interviene per la replica il relatore SALERNO, il quale giudica assolutamente strumentali le critiche rivolte dall'opposizione all'impianto del disegno di legge, le cui misure non appaiono più procrastinabili per l'economia nazionale. Le dimensioni del fenomeno dell'economia sommersa, inoltre, rendono paradossali le critiche avanzate dall'opposizione, poiché per la prima volta si cerca di aggredire il fenomeno, offrendo anche ai lavoratori la possibilità di ricostruire una tutela previdenziale ed assicurativa, altrimenti esclusa. Altro elemento fortemente discutibile è l'insistenza sulla crescita degli investimenti negli ultimi anni, in aperta contraddizione con la condizione di sostanziale stallo dell'economia. Per quanto riguarda, invece, l'efficacia complessiva della detassazione degli utili reinvestiti è sufficiente tener conto del giudizio degli imprenditori che annet-

tono grande rilevanza a tale misura al fine di rafforzare la competitività delle aziende. Conclude, auspicando un rapido esame del disegno di legge, anche per rispettare i termini per la conclusione dei lavori in Commissione fissati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Il sottosegretario MOLGORA svolge il proprio intervento di replica respingendo innanzitutto la critica che il disegno di legge sia squilibrato a favore delle imprese, facendo presente che le misure di riemersione danno a tutti i soggetti interessati la facoltà di sanare le irregolarità pregresse, rafforzando così la posizione del lavoratore più che del datore di lavoro. I limiti fissati dal Governo per la ricostruzione della posizione contributiva del singolo lavoratore costituiscono una solida garanzia al fine di evitare comportamenti elusivi. Complessivamente, le misure recate dal Capo I consentono di ampliare con gradualità l'area della legalità, con benefici effetti anche sulla competitività delle singole aziende.

Per quanto riguarda il rilievo di genericità e di non selettività delle agevolazioni fiscali sugli utili reinvestiti, egli ricorda che tale selettività non è prevista nemmeno dalle agevolazioni recate dalla cosiddetta «legge Visco» e che, soprattutto, il provvedimento in commento detassa gli investimenti effettuati senza alcuna limitazione circa la provenienza dei capitali (limitazione presente per le agevolazioni pregresse). Da ultimo, egli fa presente che il disegno di legge consente comunque di cumulare i benefici della legislazione pregressa con quelli in esso previsti per gli investimenti in formazione e aggiornamento del personale.

Dopo un'interlocuzione dei senatori TURCI e BONAVIDA, il SOTTOSEGRETARIO prosegue il proprio intervento riferendosi ad un'osservazione del senatore Eufemi in tema di emersione del sommerso.

Sulla stessa questione, respinge poi le critiche avanzate dal senatore Castellani, ribadendo il carattere di favore della normativa in commento anche per il singolo lavoratore.

Per quanto riguarda invece i rilievi sull'articolo 12, egli ritiene che il comma 4 costituisca uno strumento di maggiore garanzia per i dirigenti dell'amministrazione interessata e che non crei alcun *vulnus* delle loro prerogative.

Relativamente alla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, egli ricorda che tale imposta grava prevalentemente sui ceti medi, poiché i detentori dei grandi patrimoni, di fatto, riescono a sottrarre le proprie ricchezze all'imposizione. Conclude, sottolineando la disponibilità del Governo a valutare, con un provvedimento successivo, la possibilità di eliminare anche le imposte ipotecarie e catastali sugli atti traslativi dei beni immobili *mortis causa*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA**(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il senatore BEVILACQUA, il quale ricorda che il provvedimento – così come il disegno di legge n. 373, su cui la Commissione è analogamente chiamata ad esprimere il proprio parere – è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri nella seduta di ieri. Ricorda altresì che la competenza della Commissione in merito al testo, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8^a e 13^a, attiene ai profili riguardanti la tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge in titolo liberalizza le ristrutturazioni di immobili ampliando la possibilità di ricorrere alla semplice denuncia di inizio di attività in luogo delle fino ad ora previste concessioni o autorizzazioni edilizie.

Per quanto concerne gli immobili vincolati, che interessano più da vicino la competenza della Commissione, la relazione introduttiva al disegno di legge precisa che la procedura di denuncia di inizio di attività è applicabile anche ad essi, ferma restando la preventiva approvazione dei progetti di opere da parte della soprintendenza prevista dall'articolo 23 del già menzionato testo unico. Tale precisazione, tuttavia, manca nel dispositivo dell'articolo 2 del disegno di legge, che non presta una specifica attenzione al caso particolare degli immobili vincolati, mentre, viceversa, una precisazione in proposito sarebbe opportuna.

Si potrebbe pertanto proporre alle Commissioni competenti di introdurre all'articolo 2 del disegno di legge n. 374 un'apposita norma che faccia salva per gli immobili vincolati l'approvazione dei progetti di opere di cui all'articolo 23 del testo unico.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice ACCIARINI, che rileva come il relatore abbia affrontato solo in parte i problemi sottesi al disegno di legge in esame. Pur riconoscendo che gli aspetti di stretta competenza della Commissione si limitano all'articolo 2, ritiene necessario svolgere considerazioni più generali sull'impostazione del provvedimento. In particolare, esprime preoccupazione per l'ampiezza della delega che si intende concedere al Governo, fra l'altro senza una diretta connessione con il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), che verrà esaminato dal Parlamento solo successivamente. Stigmatizzando i toni della relazione introduttiva al disegno di legge, che sembra rivolgersi ancora agli elettori piuttosto che al Parlamento, la senatrice contesta peraltro la filosofia della disciplina proposta, che considera la norma giuridica più un ostacolo al libero dispiegarsi della vita civile che non uno strumento per la difesa degli interessi collettivi.

Pur concordando con la sostanza delle osservazioni del relatore, ritiene inoltre che il problema degli immobili vincolati vada affrontato in maniera più analitica, in quanto la stessa relazione introduttiva, che ne fa menzione, manca di precisi riferimenti normativi. Non si tratta semplicemente di ribadire la validità dell'articolo 23 del testo unico sui beni culturali, il quale prevede l'approvazione iniziale dei lavori da parte delle soprintendenze, ma occorre anche un riferimento puntuale all'articolo 28 del medesimo testo unico, che assicura un controllo costante da parte degli organi competenti e quindi anche la possibilità di intervenire nel corso dei lavori e di sospenderne l'attuazione in caso di violazione della normativa vigente.

Nel respingere decisamente l'impostazione privatistica sottesa al provvedimento, esprime pertanto la contrarietà del suo Gruppo nei confronti della proposta preannunciata dal relatore e propone invece di adottare il seguente parere:

«La 7^a Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 374, recante interventi in materia di infrastrutture e per il rilancio delle attività produttive;

considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) costituisce l'ineludibile quadro di riferimento in cui inserire le scelte di una "legge obiettivo", che contiene, tra l'altro, una delega al Governo per la quale è necessario reperire risorse finanziarie;

rilevato che il DPEF non è ancora stato sottoposto all'esame del Parlamento;

considerata, inoltre, la curiosa visione istituzionale espressa nel disegno di legge, che, secondo la relazione illustrativa, sembrerebbe dover essere sottoposto al voto degli elettori e non del Parlamento;

rilevata un'impostazione giuridica altamente discutibile che considera le norme giuridiche alla stregua di un ostacolo e non di una tutela degli interessi individuali e collettivi;

sottolineato, inoltre, che il testo del disegno di legge:

considera il delicato problema dei beni vincolati non all'interno del dettato normativo, ma esclusivamente nella relazione illustrativa;

esprime una visione individuale e privatistica della tutela dei beni culturali;

non chiarisce i rapporti esistenti fra il disegno di legge e il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (in particolare manca il necessario richiamo agli articoli 23 e 28 di detto testo unico);

esprime parere negativo».

La senatrice SOLIANI si dichiara ugualmente contraria nei confronti della posizione assunta dal relatore, anche in considerazione del fatto che si intende adottare un provvedimento al di fuori del contesto generale che dovrà essere fissato dal DPEF. Condanna, inoltre, la filosofia sottesa al disegno di legge in titolo, fondata su una cultura del fare che appare slegata da una progettualità che dia senso agli interventi che si intendono adottare. Solo strumentalmente del resto la relazione introduttiva richiama la distinzione, di ispirazione kantiana, tra moralità dei mezzi e moralità dei fini, questi ultimi peraltro valutati solo dal punto di vista individualista e privatistico.

Sottolinea come i beni pubblici siano protetti costituzionalmente e come non ci si possa quindi limitare ad una approvazione iniziale ed a un controllo finale, che peraltro non potrebbe rimediare a danni irreparabili, ma sia necessario controllare i lavori anche *in itinere*. Il concetto di semplificazione (che potrebbe essere utilmente affermato semplicemente applicando la normativa prevista dalle cosiddette riforme Bassanini) non può tradursi nell'incertezza sotto il profilo della tutela dei beni collettivi, la cui preservazione è indispensabile affinché non siano posposti agli interessi individuali. Anche nella difesa dei beni comuni si sostanziano infatti quei principi di democrazia e libertà che ispirano lo schieramento politico a cui ella appartiene.

Ad una diversa concezione della politica museale – che ha recentemente dimostrato una positiva tendenza di maggiore attenzione alla fruizione piuttosto che alla conservazione – si richiama il senatore BRIGNONE, il quale osserva che, anche in materia di beni culturali, non ci si può limitare all'obiettivo della mera conservazione, ma occorre prendere in considerazione l'esigenza della loro fruizione. Una tale, più mo-

derna, concezione della tutela dei beni culturali è inevitabile in un Paese come il nostro che deve conciliare la scarsità di risorse finanziarie e una quantità imponente di beni di interesse storico e artistico. Persino gli enti locali, nel corso degli ultimi anni, si sono dimostrati aperti a questa nuova impostazione della politica dei beni culturali, andando oltre le sole finalità di conservazione e preoccupandosi giustamente anche di acquisire tali beni al loro patrimonio rendendoli nel contempo fruibili.

Pur rendendosi conto del clima di sospetto che si ingenera ogni volta che si espongono i beni culturali ad una utilizzazione non del tutto consona alle finalità loro proprie, ricorda però che già esiste una normativa di salvaguardia volta a tutelare i beni medesimi. Dopo un breve riferimento alla realtà francese, che ha dimostrato come anche gli interventi ricostruttivi su alcuni beni culturali possano facilitarne la fruizione, esprime il proprio consenso alla posizione esplicitata dal relatore.

Il senatore COMPAGNA ricorda alla Commissione che l'oggetto del provvedimento in esame riguarda il rilancio delle attività produttive, e quindi lo sviluppo economico e l'incremento dei posti di lavoro; correttamente esso è infatti assegnato per l'esame di merito alle Commissioni riunite 8^a e 13^a. La competenza consultiva della Commissione istruzione investe invece il limitato aspetto dell'estensione ai beni vincolati della procedura di denuncia di inizio attività. Considera pertanto fuori luogo un dibattito che si soffermi sul rapporto tra la cultura e il ruolo dello Stato. Ritiene inoltre che il relatore abbia già opportunamente evidenziato la discrasia esistente tra la relazione introduttiva al disegno di legge, che ribadisce l'indispensabilità dell'approvazione delle soprintendenze, e l'articolato, dove tale riferimento manca. Non occorre pertanto estendere la discussione alla tematica più generale concernente la politica dei beni culturali, sulla quale la Commissione avrà modo di soffermarsi la settimana prossima in occasione dell'audizione del ministro Urbani. Ritiene, infine, le raffinate valutazioni sugli aspetti culturali della relazione introduttiva, svolte dai colleghi dell'opposizione, non adeguate alla sede parlamentare in cui si sviluppano considerazioni eminentemente politiche.

Di diverso avviso si mostra la senatrice Vittoria FRANCO, per la quale non è corretto il collegamento tra la politica dei beni culturali e il rilancio delle attività produttive, dichiarandosi preoccupata per una concezione consumistica degli stessi beni culturali, che sembra sopravanzare l'esigenza della loro tutela.

Il senatore DELOGU respinge l'accusa rivolta alla maggioranza relativa alla volontà di una indiscriminata liberalizzazione dell'uso dei beni culturali e ricorda che il relatore ha già proposto di inserire nel parere da trasmettere alle Commissioni di merito la richiesta di una modifica del testo volta a salvaguardare gli immobili vincolati.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BEVILACQUA, sottolineando che non è in discussione l'impianto dell'intero provvedimento, ma solamente la parte di competenza della Commissione. In proposito, non si tratta di modificare la normativa vigente, ma al contrario di confermare le forme di tutela già previste dal testo unico sui beni culturali. Nega poi che i valori della democrazia e della libertà possano essere considerati prerogativa esclusiva delle forze politiche coalizzate nell'Ulivo.

Propone infine alla Commissione di adottare il seguente parere:

«La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, ed in particolare l'articolo 2, relativo alla liberalizzazione delle ristrutturazioni di immobili e alla relativa procedura di denuncia di inizio di attività,

considerato che la relazione introduttiva al disegno di legge precisa che la suddetta procedura è applicabile anche agli immobili di interesse storico-artistico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ferma restando la preventiva approvazione dei progetti di opere da parte della soprintendenza prevista dall'articolo 23 del testo unico sui beni culturali, mentre tale precisazione manca nel dispositivo dell'articolo 2,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole invitando tuttavia la Commissione di merito ad introdurre all'articolo 2 una norma che faccia salva, per gli immobili vincolati, l'approvazione dei progetti di opere di cui all'articolo 23 del testo unico sui beni culturali approvato con decreto legislativo n. 490 del 1999».

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta, al fine di consentire ai commissari di prendere visione delle due bozze di parere presentate.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 9,40.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, viene posta ai voti e respinta la proposta di parere contrario avanzata dalle senatrici Acciarini e Franco. È quindi approvata a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA, il quale ricorda che la competenza della Commissione riguarda in particolare l'articolo 7, teso a innovare la normativa sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali. Al riguardo, rammenta che la disciplina legislativa attualmente in vigore risale al regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, secondo cui, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l'at-

tività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare dei diritti patrimoniali connessi all'invenzione è il datore di lavoro, fermo restando il diritto per l'autore di vedersi riconosciuta la paternità della scoperta.

Il disegno di legge propone invece che, nel caso del ricercatore legato da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca o con una università, in deroga alle disposizioni vigenti, l'inventore, professore o ricercatore, non solo sia proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile, ma abbia anche diritto a una quota non inferiore al 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento del bene. Alle università e ai laboratori pubblici competerà comunque una quota significativa dei guadagni ottenuti dagli inventori, i quali avranno l'onere di dare inizio allo sfruttamento industriale dell'opera entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, altrimenti il diritto di proprietà esclusiva sull'invenzione passerà alla pubblica amministrazione di appartenenza.

Il relatore segnala tuttavia che la normativa proposta compie un'inversione di rotta rispetto alla legislazione di tutti gli altri Paesi, che hanno affermato il principio generale per cui al soggetto che finanzia la ricerca spetta il diritto di possedere e gestire il prodotto della ricerca stessa.

Inoltre, questa nuova regolamentazione potrebbe indurre le università a non mettere a disposizione mezzi e strutture finalizzati alla ricerca e al tempo stesso i ricercatori potrebbero non essere in grado di interagire pienamente con le imprese potenziali utilizzatrici o essere scoraggiati dall'entità dell'investimento necessario per realizzare la tutela brevettuale anche in ambito internazionale.

Infine, rileva che nel provvedimento in esame due altri punti restano poco chiari: al comma 2 dell'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 7, si attribuisce infatti alle università e alle pubbliche amministrazioni il potere di stabilire l'importo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti alle stesse università o pubbliche amministrazioni, ma non si chiarisce se a quelle medesime istituzioni spetti anche il diritto a concedere licenze sul brevetto, dal momento che il successivo comma 4 riferisce invece l'inizio dello sfruttamento industriale dei brevetti ai ricercatori e non ai loro datori di lavoro; inoltre, la dizione «privati finanziatori della ricerca» è presente solo al comma 2 (disciplinante l'ipotesi dei canoni spettanti in caso di concessione di licenze a terzi), mentre nessuna disposizione specifica è prevista in ordine alla proprietà del brevetto nel caso di ricerca finanziata da terzi. Si potrebbe allora giungere alla conclusione per cui l'impresa committente, pur avendo completamente finanziato la ricerca, si veda esclusa dal relativo diritto al brevetto, con ciò ponendo un freno allo sviluppo dei rapporti tra industria e università.

Propone pertanto di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole invitando tuttavia la Commissione stessa, sulla base delle con-

siderazioni suesposte, ad adottare una nuova formulazione dell'articolo 24-bis del seguente tenore:

«Art. 24-bis. – (*Rapporto di lavoro intercorrente con un'Università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca*) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 quando il rapporto di lavoro intercorre con un'Università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni che si impegnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.

2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni. Per il funzionamento di tali strutture il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce un apposito incremento del finanziamento ordinario.

3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto al 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro cinque anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una Commissione di esperti nominata dal Rettore o dal Presidente dell'ente.

5. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto ai proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto spetta nella misura del 50 per cento da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno».

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per la relazione del senatore Bevilacqua e per lo sforzo da lui compiuto nel senso di trovare una soluzione diversa rispetto al testo del Governo, indubbiamente insoddisfacente.

Resta peraltro la difficoltà di esprimere un giudizio ponderato in assenza di un quadro chiaro degli orientamenti del Governo in ordine agli stanziamenti per la ricerca, quale sarà desumibile una volta conosciuto il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Egli esprime poi la preoccupazione che, con l'approvazione dell'articolo 7 del disegno di legge n. 373 nella versione proposta dal Governo, l'università possa essere ridotta ad una struttura di servizio secondaria rispetto alle attività di promozione della ricerca e di formazione dei ricer-

catori. L'articolo 7 sembra inoltre trascurare quelle reti di collaborazione fra realtà universitarie e centri di ricerca privati che invece andrebbero potenziate anche attraverso lo strumento delle convenzioni.

Esprime conclusivamente un giudizio recisamente negativo sull'articolo 7 ed auspica che la nuova formulazione suggerita dal relatore sia sufficiente a contrastarne l'impostazione di fondo.

Il senatore GUBETTI esprime meraviglia per l'andamento del dibattito. A suo giudizio, il lavoro intellettuale del ricercatore dovrebbe essere infatti considerato prioritariamente rispetto al capitale con cui è stata finanziata la ricerca, indipendentemente dal finanziamento erogato.

Giudica poi interessante la proposta del relatore Bevilacqua, anche se eccessivamente distante dall'impostazione del testo governativo. Quanto alla percentuale dei proventi da riconoscere al ricercatore, ritiene equa una percentuale fissa pari al 50 per cento, sia nel caso in cui la ricerca sia stata condotta da un ricercatore unico, sia nel caso in cui più ricercatori abbiano collaborato fra loro. L'ipotesi di aumentare la quota dei proventi da attribuire ai ricercatori nel caso di ricerca condotta in collaborazione rischia infatti a suo giudizio di disincentivare la ricerca individuale.

Il senatore COMPAGNA si ritrova nelle considerazioni del senatore Gubetti e sollecita un recupero dell'originario impianto governativo.

Ritiene infatti che lo spostamento della titolarità dei diritti patrimoniali sul brevetto in capo al ricercatore sia un elemento di novità fortemente positivo, tanto più in un contesto caratterizzato da enti di ricerca assai specialistici. Al contrario, la proposta del relatore Bevilacqua rischia di soffocare l'iniziativa dei ricercatori e la loro capacità organizzativa.

Suggerisce pertanto di rendere alla Commissione di merito un parere meno analitico che, pur esprimendo le legittime preoccupazioni sollevate dal relatore, non rechi una formulazione alternativa dell'articolo 7, tanto più che la materia non rientra strettamente nell'ambito della legislazione universitaria.

Conviene il senatore GABURRO, il quale invita in particolare a mantenere inalterata la parte dell'articolo 7 che rimette la fissazione della quota percentuale dei proventi da assicurare ai ricercatori all'autonomia universitaria.

La senatrice PAGANO conviene sull'opportunità di limitare la discussione agli aspetti afferenti la legislazione universitaria. Al riguardo, ricorda come i ricercatori si servano, per le proprie attività di ricerca, di strutture universitarie i cui costi sono sostenuti interamente dagli atenei.

Rileva poi che la proposta del relatore Bevilacqua, che dichiara di condividere nella sostanza, si discosta sensibilmente dal testo del Governo e non sembra raccogliere l'unanime consenso della maggioranza. Pur nella consapevolezza dei ristretti tempi a disposizione, ritiene pertanto che sarebbe opportuno acquisire l'orientamento del Governo.

In una breve interruzione del dibattito, il presidente ASCIUTTI ricorda che il termine per l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo scade oggi alle ore 16,30 e che la 6^a Commissione, competente nel merito, è orientata a fissare il termine per la presentazione di emendamenti a domani. Non è pertanto possibile dare corso alla richiesta della senatrice Pagano di acquisire preventivamente il parere del Governo.

Interviene infine la senatrice ACCIARINI la quale ricorda che già nel corso della scorsa legislatura – in occasione del dibattito alla Camera del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2000 in materia di università – era emersa l'urgenza di ammodernare la normativa sui brevetti, sempre nella prospettiva di porre l'università in grado di svolgere al meglio le proprie funzioni propositive. Ciò, anche e soprattutto attraverso lo strumento dei consorzi interuniversitari e di quelli tra le università e i privati, nell'ottica di un rapporto proficuo e non conflittuale fra istituzioni statali e non statali.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BEVILACQUA, il quale ringrazia per gli spunti propositivi emersi. In particolare conviene sull'opportunità di fissare una percentuale unica dei proventi da assicurare ai ricercatori, sia nel caso di ricerche individuali che in quello di ricerche collettive. Al riguardo, egli ritiene peraltro preferibile fissare tale quota percentuale al 30 per cento e in tal senso modifica la proposta di parere presentata. Modifica altresì il testo del comma 4 della nuova formulazione dell'articolo 24-bis da lui avanzata nel senso di assicurare, nella Commissione incaricata di dirimere eventuali conflitti in ordine alla rivendicazione di paternità dei brevetti, la presenza di rappresentanti delle parti interessate.

Il senatore COMPAGNA, preso atto dei diversi orientamenti emersi anche in seno alla maggioranza e dell'impossibilità di un chiarimento politico con il Governo prima della scadenza del termine per l'espressione del parere, rinnova la propria proposta di redigere un parere meno dettagliato ed illustra il seguente schema alternativo di parere, dichiarandosi pronto fin d'ora a confluire su quello del relatore qualora esso non fosse accolto dalla Commissione:

«La 7^a Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge n. 373 e in particolare l'articolo 7,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) le nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali devono tener conto degli ambiti e dei limiti nei quali il ricercatore, ove sia legato ad un rapporto di lavoro con università od altri enti di ricerca, sia "proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile", come recita

il comma 1 dell'articolo 24-bis, introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7;

b) devono essere anche valutate le modalità con le quali ripartire i proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto nel caso di più inventori o di più enti promotori della ricerca da cui è scaturita l'invenzione».

Il senatore D'ANDREA ritiene che debba essere posta per prima ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il presidente ASCIUTTI invita anzitutto il relatore Bevilacqua ad esprimersi sulla proposta alternativa avanzata dal senatore Compagna.

Su tale proposta il relatore BEVILACQUA esprime un parere decisamente contrario e sollecita i commissari a non far venir meno la logica di maggioranza sulla proposta da lui avanzata che, conviene con il senatore D'Andrea, dovrebbe comunque essere votata per prima.

In considerazione della posizione assunta dal relatore, il senatore COMPAGNA, sia pure con disappunto, ritira la proposta avanzata, a testimonianza della propria piena lealtà nei confronti della maggioranza.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificato.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori PAGANO, MONTICONE e BETTA, rispettivamente a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo e del Gruppo Per le Autonomie, e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI avverte che, diversamente da quanto annunciato nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari dedicato alla programmazione dei lavori della Commissione, il ministro Urbani è disponibile a rendere le proprie dichiarazioni programmatiche alla Commissione solo nella giornata di mercoledì 18 luglio (anziché nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18). In considerazione del fatto che anche l'Assemblea è convocata solo a partire da mercoledì 18 luglio, comunica pertanto che la Commissione sarà convocata mercoledì 18 per le dichiarazioni programmatiche del ministro Urbani e giovedì 19 per le previste dichiarazioni programmatiche del ministro Moratti. A tale ultimo riguardo, esprime l'au-

spicio che lo svolgimento del *question time* in Aula sui cicli scolastici, richiesto da alcuni Gruppi, non si sovrapponga all'impegno del Ministro in Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

5^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si svolge la discussione sulla relazione del presidente Pontone.

Il senatore CHIUSOLI, richiamandosi alle valutazioni critiche contenute nel documento redatto dal Servizio del bilancio, ritiene che il Governo dovrebbe formulare, nelle sedi istituzionali, risposte convincenti sugli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo ed in particolare su quelle concernenti l'emersione del lavoro nero e le misure di incentivazione fiscale.

I dati concernenti la crescita del prodotto interno lordo e la diminuzione della disoccupazione indicano come la situazione italiana, negli ultimi anni, sia effettivamente migliorata, compatibilmente alla persistenza di un rilevante debito pubblico. D'altra parte, lo stesso giornale della Confindustria ha manifestato perplessità sulle norme concernenti l'emersione, che fortunatamente sono alternative e non determineranno la soppressione degli strumenti vigenti.

Appare poi molto discutibile la proposta relativa alla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni: anche negli Stati Uniti una simile proposta è stata respinta in ragione del significato che l'imposta assume in termini di civiltà e giustizia sociale. Quanto alle dichiarazioni del Ministro dell'economia sulla entità del *deficit* di bilancio, si chiede come sia possibile che in presenza di dati così negativi non venga considerato necessario intervenire con una manovra correttiva.

È evidente che tale situazione, che avrebbe dovuto essere rappresentata anche in sede europea, richiederebbe misure immediate ben diverse dai provvedimenti contenuti nel disegno di legge in titolo, che si presenta come del tutto insufficiente ed inadeguato.

Il senatore COVIELLO è dell'avviso che le dichiarazioni televisive rese nella giornata di ieri dal Ministro dell'economia siano una ulteriore dimostrazione della correttezza della richiesta dei Gruppi di minoranza di procedere all'esame del disegno di legge contenente interventi per il rilancio dell'economia solo successivamente alla presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria.

Si trattava di una richiesta, respinta dalla maggioranza, volta a realizzare le condizioni di una discussione parlamentare consapevole e serena. Si è preferito, invece, procedere attraverso proclami televisivi di tipo populistico, con un metodo che rischia di stravolgere le regole basilari del sistema parlamentare e costituzionale.

Per poter valutare compiutamente le misure proposte con il disegno di legge in titolo sarebbe necessario comprendere le motivazioni che hanno indotto il Governo a proporre un diverso sistema di incentivazione per le imprese. La relazione svolta dal Presidente Pontone non offre sufficienti elementi al riguardo: si tace, infatti, sui risultati raggiunti attraverso la legge Visco e attraverso la DIT e non si chiarisce quali effettive possibilità in più darebbero i nuovi strumenti.

Anche per ciò che riguarda le norme sull'emersione delle attività sommerse, occorrerebbe conoscere l'analisi che è stata compiuta e se si sia svolta una verifica della compatibilità di tali norme a livello europeo. Le perplessità sono confermate dalla lettura del comma 5 dell'articolo 1, da cui si evince che permarranno in vigore, in alternativa, gli strumenti previsti dalle norme sul riallineamento retributivo e sull'emersione del lavoro irregolare. La proposta del Governo sembra quindi avere un carattere di provvisorietà e non derivare da una seria analisi della situazione esistente.

Ritiene, inoltre, che una corretta valutazione della situazione economica italiana non può prescindere da quanto è stato necessario realizzare, in termini finanziari, per partecipare sin dalla fase costitutiva al sistema monetario europeo. Nonostante le restrizioni necessarie per il risanamento, i dati più recenti indicano una netta tendenza al miglioramento degli indicatori fondamentali concernenti la crescita, l'inflazione e l'occupazione. Solo valutazioni di carattere superficiale possono tralasciare di considerare il percorso compiuto. Non è corretto, quindi, parlare di condizioni di de-

clino dell'economia e non si possono dimenticare i progressi compiuti anche in alcune zone del Mezzogiorno con intere regioni, come la Basilicata e la Sardegna, che entro il 2006 dovrebbero uscire dall'obiettivo 1, come è già avvenuto per il Molise. La necessaria correzione delle previsioni sul PIL non rappresenta poi solo una esigenza dell'Italia, ma è conseguente al più generale andamento dell'economia europea.

Le diverse valutazioni sull'entità del *deficit* sono da ricollegarsi ai parametri utilizzati: occorre non confondere il dato sull'indebitamento netto, rilevante a livello europeo, con quello sul fabbisogno, anche se è indispensabile ridurre gradualmente il divario che si è determinato tra i due parametri. Il Governo dispone degli strumenti per intervenire su tale situazione attraverso una accorta politica di cassa, così come del resto hanno fatto i Governi della passata legislatura. Se saranno considerati necessari miglioramenti legislativi per accelerare la già prevista e solo parzialmente realizzata vendita degli immobili o riduzioni della spesa corrente, i Gruppi di minoranza saranno disponibili a valutare, senza pregiudizi, le proposte che il Governo vorrà presentare.

È senz'altro condivisibile l'obiettivo di raggiungere un livello del 3 per cento della crescita dell'economia nel 2002. Occorre però chiedersi se le misure contenute nel disegno di legge in esame siano adeguate per tale scopo. Va innanzitutto precisato come non sia corretto valutare tale operazione a costo zero: la prima «legge Tremonti» ha avuto un costo di quasi tremila miliardi e il nuovo meccanismo proposto prevede ulteriori estensioni, anche in campi come quello delle assicurazioni, che possono prestarsi a critiche sotto il profilo della sussistenza del conflitto di interessi. È stato evidenziato, inoltre, come sia già in atto una consistente crescita degli investimenti che non può non essere considerata con riferimento alle modalità di valutazione del costo del provvedimento. Si richiama al riguardo alle valutazioni dell'ISAE e a quanto segnalato dal Servizio del bilancio del Senato. Emerge l'esigenza di provvedere alla copertura finanziaria delle norme contenute negli articoli 4 e 5 sulla detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito, nonché di taluni effetti della dichiarazione di emersione. Ricorda che recentemente il Presidente della Repubblica ha inviato un documento ai Presidenti di Camera e Senato per ribadire le esigenze connesse alla copertura finanziaria dei nuovi oneri e si augura che il Governo voglia responsabilmente tener conto di ciò. Talune dichiarazioni rese dal sottosegretario Vegas sembrerebbero indicare una attenzione a tale problema, che dovrà essere però confermata concretamente.

Ricorda, peraltro, che la precedente «legge Tremonti» determinò maggiori investimenti soprattutto nelle aree più industrializzate del paese, raggiungendo il 70 per cento del totale nel Nord e solo il 30 per cento nel Centro e nel Sud. Si tratta quindi di uno strumento non selettivo, che si ispira ad una logica che non tiene conto delle effettive esigenze dell'economia italiana. Ciò vale anche per altre misure contenute nel disegno di legge. Quelle sull'emersione, pur perseguendo finalità condivisibili non considerano i rischi di elusione e le conseguenze di carattere ambientale.

La soppressione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni sottovaluta il carattere positivo di tale imposizione, specie in riferimento alla riallocazione efficiente delle risorse.

Esprime apprezzamento infine per le misure di semplificazione burocratica e per il piano straordinario di controlli previsto dal comma 6 dell'articolo 1, ma si augura che il Governo voglia fornire risposte adeguate alle domande che vengono poste non solo dai Gruppi di minoranza. Solo seguendo tale metodo sarà possibile realizzare le condizioni per un confronto positivo nel corso della legislatura.

Il senatore GARRAFFA ritiene che quanto enunciato nelle prime righe della relazione al disegno di legge rappresenti una valutazione inaccettabile della situazione economica italiana. Solo un persistente clima da campagna elettorale può portare, infatti, a definire quella esistente come una situazione di declino. Appare provocatorio, inoltre, diffondere dati sulla situazione di bilancio in sedi non istituzionali senza dar luogo ad alcuna verifica tecnica. Ciò rappresenta anche una offesa nei confronti di quegli organi ed uffici dello Stato che hanno compiuto in questi anni un attento lavoro di controllo dei conti pubblici.

Si ha l'impressione, peraltro, che agli atteggiamenti demagogici possano far seguito gravi ripercussioni sull'assetto dello Stato sociale e in particolare della sanità. Per converso, si presentano provvedimenti di legge, come quello in esame, che daranno luogo ad effetti finanziari negativi, essendo palesemente privi di copertura finanziaria.

Le misure relative alla emersione delle attività irregolari si sostanziano, in definitiva, da un lato come un condono e dall'altro come una illusione senza alcuna possibilità di realizzazione concreta. Le misure di incentivazione, d'altra parte, non tengono conto di nessuna differenziazione e valutazione delle imprese interessate. Si potrebbe pensare, ad esempio, a destinare l'80 per cento delle risorse a favore delle piccole e medie imprese e solo il 20 per cento alle grandi imprese.

Si chiede, anche, che senso abbia dal punto di vista del rilancio della economia e della velocizzazione degli investimenti, l'estensione di tali misure anche a favore di nuovi settori quali le banche e le assicurazioni. Si tratta di obiezioni che nascono da riflessioni di carattere oggettivo e che dovrebbero trovare un certo accoglimento anche in una parte dei Gruppi di maggioranza. Si assiste, invece, ad un assoluto conformismo e appiattimento nei confronti delle proposte del Governo e ad una conseguente chiusura rispetto a qualsiasi ipotesi di miglioramento.

Preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

La senatrice TOIA ritiene che l'analisi compiuta nella relazione al disegno di legge, peraltro apprezzabile dal punto di vista stilistico, sia totalmente inattendibile. Sembra quasi riferita ad un paese diverso dall'Italia. Invece di valutare compiutamente, anche in modo critico, quanto si è realizzato nel passato, si evocano scenari non realistici a fronte dei quali si

prospettano provvedimenti che, non si comprende bene in base a quali ipotesi, dovrebbero determinare effetti taumaturgici.

Il meccanismo della «legge Tremonti» è stato già sperimentato e non sembra aver determinato quelle conseguenze di rilancio dell'economia che vengono prospettate. Sono condivisibili, peraltro, gli obiettivi connessi alla emersione delle attività irregolari, ma occorrerebbe comprendere per quale ragione il Governo ritenga che le misure contenute nel disegno di legge dovrebbero ottenere risultati migliori rispetto a quanto già vigente.

Si chiede, infine, che tipo di rivitalizzazione dell'economia dovrebbe derivare dall'estensione della «legge Tremonti» alle banche e alle assicurazioni e quale sia il senso effettivo della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il senatore MACONI sottolinea come interventi del tipo di quelli previsti dalla «legge Tremonti» abbiano un evidente carattere congiunturale. Nel lungo periodo, anzi, essi finiscono per determinare effetti depressivi, nonché distorsioni negli investimenti sia a vantaggio di taluni settori rispetto ad altri sia, soprattutto, a vantaggio delle aree territoriali più industrializzate rispetto a quelle meridionali. Si tratta, inoltre, di interventi non selettivi, che non producono modificazioni positive di natura strutturale.

Sarebbe stato necessario valutare le misure proposte all'interno di una strategia complessiva, anche di natura finanziaria, che non poteva che emergere dalla analisi del documento di programmazione economico-finanziaria. Anche dalla lettura del disegno di legge è però possibile evincere una visione del ruolo dello Stato che appare assolutamente non condivisibile. Tutte le misure sono infatti indirizzate a favore delle imprese e finalizzate a sostenere gli investimenti e l'offerta. Diversamente da quanto realizzato dal precedente Governo, non si prevedono interventi a favore delle famiglie e quindi non vi è alcun sostegno alla domanda interna.

Anche per ciò che concerne i provvedimenti di emersione, si deve registrare una disparità di trattamento a svantaggio dei lavoratori e, più in generale, l'assenza di misure di carattere strutturale che possano rimuovere gli ostacoli che hanno impedito fino ad ora l'emersione delle imprese. In tal modo, l'obiettivo che si vuole raggiungere, pur condivisibile, non viene perseguito in modo efficace e si otterrà solo il risultato di realizzare un condono generalizzato. Preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore DEBENEDETTI sottolinea come i meccanismi della «legge Tremonti» abbiano un carattere ciclico ed effetti temporanei. Comprende che dovendo intervenire in margini ristretti a causa dei vincoli europei, il Governo punti a determinare aspettative positive. Si chiede però se tali aspettative siano razionali. Ciò soprattutto per la confusione che viene a determinarsi tra vecchi e nuovi strumenti di incentivazione. Inoltre, come è emerso anche in un recente convegno della Confindustria, gli investimenti in Italia continuano a indirizzarsi verso i processi produttivi e non verso i prodotti: essi sono finalizzati, pertanto, a rendere più efficiente la produzione, diminuendo la necessità di forza lavoro.

L'estensione dei benefici anche alla formazione può dar luogo, d'altra parte, a notevoli abusi, mentre le misure per l'emersione delle attività irregolari non sembrano colpire le cause strutturali del sommerso. Quanto alla soppressione della imposta di successione e donazione sono giusti i principi ricordati, che ne costituiscono il fondamento storico, anche se occorre tener presente che il limitato minor gettito che ne conseguirebbe dimostra come essa non colpisca i grandi patrimoni. Il problema dovrebbe quindi essere affrontato in termini generali.

Per ciò che riguarda il *deficit* di bilancio si richiama ad una sua proposta volta a prevedere la utilizzazione dei proventi della vendita delle società costituite in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico per la riduzione dello stesso *deficit*. Si tratta di circa 13 mila miliardi, che potrebbero, a prescindere dalla quantificazione del divario tra previsioni e fabbisogno effettivo, rappresentare un utile contributo finanziario. Si tratta di una soluzione che avrebbe il vantaggio di costituire in termini logicamente corretti una risposta positiva agli effetti negativi che sarebbero scaturiti dalla azione del precedente Governo, dato che tali proventi deriverebbero interamente dal programma di liberalizzazione definito nella scorsa legislatura.

Il senatore TRAVAGLIA, riferendosi alle affermazioni pronunciate dal senatore Coviello, esclude che i comportamenti dei Gruppi di maggioranza possano dar luogo ad alcuna violazione delle regole parlamentari e costituzionali.

Si richiama, quindi, ai dati contenuti nelle relazioni del Governatore della Banca d'Italia sia del 2000 che del 2001 per affermare che la crescita dell'economia italiana è senza dubbio più lenta di quella degli altri paesi europei. Non è sufficiente, quindi, basarsi sui progressi eventualmente compiuti rispetto alla situazione preesistente, ma occorre sempre attuare un confronto con le altre economie per valutare le situazioni di ritardo e le esigenze di interventi correttivi.

Dai dati concernenti gli effetti della «legge Tremonti» risulta che la sua utilizzazione ha comportato un incremento di circa l'uno per cento del PIL e considerevoli vantaggi in termini occupazionali. Se ne deduce che i risultati raggiunti non sono stati di carattere meramente congiunturale. D'altra parte, è certamente vero che le ricette proposte dal Governo differiscono da quelle realizzate dai precedenti Governi. È proprio su tali diverse impostazioni che si è realizzato il confronto elettorale ed i risultati sono stati assolutamente chiari.

Si augura che si possano determinare condizioni tali da consentire uno sviluppo dell'economia italiana analogo a quello che si è avuto nel decennio a cavallo tra gli anni '50 e '60. Assicura il massimo impegno dei Gruppi di maggioranza in tale direzione.

Il senatore BETTAMIO, riferendosi alle critiche concernenti effetti distorsivi delle misure di incentivazione fiscale proposte, si chiede se gravi distorsioni non si siano determinate piuttosto con i provvedimenti per fa-

vorire la rottamazione degli autoveicoli. Occorre, poi, tener presente che quelli contenuti nel disegno di legge rappresentano, espressamente, interventi di carattere iniziale a cui faranno seguito ulteriori azioni. Quanto alle regioni meridionali, osserva che nei cinque anni della scorsa legislatura non sono stati raggiunti risultati apprezzabili per il recupero dei ritardi delle aree meno sviluppate del Paese.

Con riferimento alle polemiche che si sono registrate sulla situazione finanziaria e di bilancio, ritiene che le strumentalizzazioni e le speculazioni sono state determinate soprattutto dalle misure adottate dal precedente Governo in chiave elettorale. Ricorda che nello stesso periodo si è proceduto ad un numero ingente di nomine in tutti i settori pubblici.

Esprime, quindi, il proprio scetticismo rispetto ad ipotesi di collaborazione tra maggioranza e opposizione nell'attuazione del programma economico del Governo. È del tutto evidente, infatti, la diversità profonda degli strumenti che vogliono essere utilizzati per raggiungere obiettivi che probabilmente sono condivisi.

Dopo aver precisato che non bisognerebbe accedere alla utilizzazione di polemiche superficiali come quella della possibile fuoriuscita dell'Italia dall'Europa, evento che appare tecnicamente non possibile, si sofferma sul significato anche di carattere culturale delle norme contenute negli articoli 7 e 8. Esse derivano da una concezione dell'impresa fortemente innovativa, propensa a considerare come capitale da investire anche e soprattutto le idee e la capacità degli individui. Osserva, peraltro, che, con riferimento agli articoli 7 e 12 occorrerebbero talune correzioni di carattere formale volte ad adeguare le norme a variazioni di carattere legislativo già intervenute sia con riferimento al regime della proprietà intellettuale, sia con riferimento alle competenze del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio.

Il senatore MUGNAI si chiede se i rappresentanti dei Gruppi di minoranza che sono intervenuti per criticare le proposte contenute nel disegno di legge in titolo abbiano compiuto una analisi dei risultati elettorali. Se si siano chiesti, in particolare, per quale ragione, nei settori produttivi delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, si sia registrato il più alto consenso nei confronti delle formazioni politiche facenti capo al Polo della Libertà.

A suo avviso è anche la diversa impostazione degli strumenti da utilizzare per rilanciare l'economia, per liberarla dai vincoli che hanno reso la situazione italiana più arretrata rispetto a quella degli altri paesi europei, che ha dato luogo all'esito elettorale che si è registrato.

Sottolinea come le misure previste per l'emersione delle attività irregolari non possano in alcun modo essere rappresentate come una forma di condono: esse mirano, infatti, a far emergere il lavoro e, in tal modo, a realizzare le condizioni per una emersione strutturale e permanente. I provvedimenti di incentivazione, poi, si riferiscono direttamente a beni strumentali alla produzione e quindi all'economia reale. A ciò si devono aggiungere gli interventi di semplificazione burocratica, che daranno

luogo ad indubbi vantaggi per i cittadini e per le imprese. Preannuncia il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che gran parte delle considerazioni svolte nel corso della discussione, specie con riferimento alle polemiche sulla entità del *deficit* di bilancio, esulano dalle competenze della Commissione Industria. Il Governo interverrà su tali argomenti in altre sedi e attraverso i rappresentanti dei Ministeri competenti.

È evidente che le soluzioni contenute nel disegno di legge in esame divergono sostanzialmente da quanto realizzato nella precedente legislatura. Come è stato sottolineato, si tratta di uno degli effetti dell'esito elettorale di cui è doveroso prendere atto e su cui sarebbe necessario confrontarsi nel merito. A suo giudizio, d'altra parte, i risultati ottenuti con gli strumenti di incentivazione e di sviluppo della economia a suo tempo adottati non sono stati soddisfacenti.

Ritiene opportuno che l'articolo 6 del disegno di legge, concernente l'utilizzazione di polizze assicurative per la sostituzione di capitale sociale, possa essere trasferito al disegno di legge sul diritto societario attualmente all'esame della Camera dei deputati. Concorda, inoltre, con le osservazioni formulate dal senatore Bettamio con riferimento agli articoli 7 e 12.

Il presidente PONTONE si richiama alle valutazioni contenute nella relazione che ha svolto nella seduta di ieri, che, a suo avviso, non sono state confutate dagli interventi della discussione generale. Le critiche formulate al disegno di legge sono state, infatti, di carattere prevalentemente politico e non si sono riferite al contenuto del provvedimento, con particolare riguardo alle competenze della Commissione Industria.

Propone la formulazione di un parere favorevole sul disegno di legge, osservando che l'articolo 6 dovrebbe essere stralciato per essere trasferito nel disegno di legge sul diritto societario all'esame della Camera dei deputati, che l'articolo 7 dovrà essere modificato dal punto di vista formale per adeguarlo alle modifiche normative intervenute e che l'articolo 12 dovrebbe chiarire le competenze del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi e operazioni a premio.

Il senatore MACONI ritiene che la replica del Presidente non abbia tenuto conto del valore delle osservazioni critiche contenute negli interventi dei Gruppi di minoranza. In tal modo, il confronto tra maggioranza e opposizione rischia di non svolgersi in modo corretto. Dichiarò il proprio voto contrario sulla proposta testé formulata.

Il senatore SALZANO ritiene che sarebbe stato opportuno chiarire in modo adeguato le possibili implicazioni del disegno di legge con riferimento al problema del conflitto di interessi e per ciò che si riferisce alla sua copertura finanziaria.

Il senatore BASTIANONI ricorda che nella relazione del Governatore della Banca d'Italia del 1995 e del 1996 furono segnalati risultati negativi in termini di saldi contabili della «legge Tremonti». Dati analoghi vengono confermati dallo studio che fu successivamente commissionato dal Senato. Anche la copertura finanziaria del disegno di legge in esame non tiene conto degli investimenti già decisi, in base alla legislazione vigente, sottostima gli oneri pensionistici derivanti dai provvedimenti di emersione e gli effetti dell'estensione anche al settore della formazione degli incentivi fiscali. A suo avviso, inoltre, il provvedimento sollecita aspettative che non potranno trovare attuazione e da luogo a forme di condono estremamente preoccupanti. Dichiarò il proprio voto contrario.

Il senatore D'AMBROSIO ritiene che i provvedimenti proposti dal Governo realizzino un effettivo miglioramento della strumentazione a favore delle imprese per l'attuazione di nuovi investimenti. I risultati raggiunti in passato non consentono di esprimere un giudizio positivo sul sistema vigente. Anche per ciò che si riferisce alla situazione delle regioni meridionali, il bilancio di quanto è stato realizzato nella precedente legislatura appare certamente negativo. Ricorda, in particolare, che la regione Molise è uscita dall'obiettivo 1) per effetto dei dati riferiti al 1992 e quindi precedenti ai provvedimenti posti in essere dai Governi di centro-sinistra.

Precisa, quindi, che la Commissione industria non è competente in materia di copertura finanziaria ed auspica che in futuro possa svilupparsi un positivo confronto tra gruppi di maggioranza e di opposizione. Dichiarò il proprio voto favorevole.

Il senatore CORRADO ritiene che taluni interventi abbiano toccato argomenti che esulano dalla competenza della Commissione e si siano prolungati eccessivamente. Dichiarò il proprio voto favorevole.

Il senatore COVIELLO ricorda che i tempi della discussione erano stati concordati con il Presidente e che ad essi i Gruppi di minoranza si sono attenuti scrupolosamente. Si chiede se in futuro sarà possibile confermare tale disponibilità.

Il presidente PONTONE precisa che in ogni caso sarà garantito ai Gruppi di maggioranza e di minoranza di esercitare pienamente le loro funzioni.

Il senatore TUNIS è dell'avviso che gli aspetti positivi del provvedimento siano largamente prevalenti rispetto a talune valutazioni critiche che possono essere avanzate e che potranno essere comunque verificate in sede di attuazione.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 13,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 8,45.

*IN SEDE CONSULTIVA***(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia**

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TREU, premesso che il provvedimento all'esame presenta nel complesso alcuni aspetti poco chiari, altri discutibili e altri ancora inaccettabili, fa presente che nel suo intervento si sforzerà di accogliere l'invito del relatore a formulare rilievi puntuali, e pertanto si soffermerà su dieci questioni che, a suo avviso, rappresentano gli elementi di maggiore criticità del disegno di legge governativo. Osserva, in primo luogo, che gli effetti dell'intervento proposto sono calcolati sul complesso del costo del lavoro emerso, senza considerare specificamente i lavoratori per i quali viene attivato il processo di emersione, la loro posizione retributiva e la tipologia di rapporto di lavoro: si assume, in altre parole, un punto di vista diametralmente opposto rispetto alla filosofia ispiratrice della legislazione vigente, che punta ad agire sul costo del lavoro individuando il singolo lavoratore emerso e la sua retribuzione, che deve essere adeguata gradualmente ai minimi contrattuali. In secondo luogo, non è chiaro il modo in cui viene valutata la posizione contributiva dei lavoratori che emergono. Nei provvedimenti vigenti, viene presa in considerazione una posizione correlata ai minimi INPS, integrata da interventi di sostegno, mentre, in quello all'esame non si rilevano misure di questo tipo e i lavo-

ratori emersi sembrano destinati a rimanere comunque in una posizione irregolare dal punto di vista previdenziale. In caso contrario, inoltre, dovrebbe essere indicata adeguata copertura per il relativo onere.

Mentre l'alleggerimento del costo del lavoro è da annoverare tra le finalità dell'Unione europea, e come tale rientra tra le misure ammesse di aiuto alle imprese, non si giustifica invece la componente fiscale delle agevolazioni concesse con il disegno di legge all'esame, che asseconda un ingiustificato incremento dei profitti, è suscettibile di rigetto in sede comunitaria e costituisce comunque una misura abnorme, essendo commisurata addirittura al triplo del costo del lavoro emerso.

Inoltre, il disegno di legge tace su quello che può accadere al termine del triennio di agevolazioni: in assenza di diversa indicazione, esauritosi tale periodo si verificherà un passaggio diretto al regime contributivo e fiscale ordinario, con un forte salto delle aliquote verso l'alto, che indurrà una sostenuta fuga nel sommerso delle imprese già emerse, creando quindi le premesse per un condono periodico ricorrente.

La valutazione del pregresso – prosegue il senatore Treu illustrando il quinto punto della sua esposizione – è un aspetto di estrema delicatezza che il provvedimento all'esame risolve con un condono «tombale», che si propone di sanare ogni irregolarità; ciò è in contrasto con la normativa in vigore che ha operato con grande prudenza per questo aspetto, preoccupandosi in particolare di rispettare i vincoli posti in sede comunitaria.

Ancora, dal disegno di legge in esame, non si comprende quale sarà la posizione salariale e contributiva dei lavoratori al termine del processo di emersione, e desta inoltre fortissime perplessità la previsione di un condono ambientale dalle implicazioni molto gravi, basato su una inaccettabile distinzione tra pericolo e danno, che ignora il fatto che qualsiasi politica seria in questo settore è basata sulla prevenzione.

Risulta poi completamente privo di copertura finanziaria il prevedibile maggiore onere previdenziale, che la relazione tecnica quantifica in modo assolutamente inadeguato.

Un altro punto, riguarda il profilo del controllo: nel provvedimento si affronta genericamente il problema in rapporto al processo di emersione, senza considerare che l'azione di incentivazione deve essere accompagnata da una sostenuta attività di contrasto del lavoro nero, con particolare riferimento ai profili di sicurezza sul lavoro. Infine, è positiva la possibilità, in alternativa alle misure all'esame, di utilizzare i dispositivi di emersione previsti dalla legislazione in vigore, ma essa è anche il segno di una inconfessata preoccupazione del Governo sull'efficacia delle misure proposte, misure che peraltro denunciano, come si è detto, una scarsissima attenzione ai profili lavoristici. Il senatore Treu conclude il suo intervento sottolineando le gravi carenze delle parti di competenza del disegno di legge n. 373 e il loro esplicito contrasto con la normativa dell'Unione europea.

Il senatore PETERLINI, dopo aver sottolineato i notevoli progressi compiuti dall'Italia in questi ultimi anni, che hanno permesso il risana-

mento della finanza pubblica e l'adesione all'Unione Monetaria europea, si sofferma sugli aspetti negativi dell'economia sommersa e sull'esigenza di contrastare questo fenomeno, ampiamente trattati nella relazione al provvedimento in esame. Sarebbe stato però più utile integrare la discussione con la riflessione sul quadro macroeconomico, i cui contorni potranno essere pienamente apprezzati dal Parlamento con la presentazione, ancora non effettuata, del Documento di programmazione economico-finanziaria. Esprime quindi seri dubbi sull'efficacia degli incentivi fiscali e contributivi contenuti nei primi tre articoli del disegno di legge n. 373, che si configurano come un grande condono, destinato a restare privo di effetti significativi e a incentivare l'attitudine all'evasione. Ritiene inoltre compromesso in radice qualsiasi effetto positivo dei benefici a favore dell'emersione che non sia accompagnato da sanzioni e serie misure di contrasto. Auspica che il Governo si faccia interprete delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese regolari, che devono essere agevolate da un fisco più collaborativo e meno burocratico e conclude rilevando la presenza nel provvedimento in esame della volontà di muoversi in questa direzione, anche se con proposte concrete solo in parte soddisfacenti.

Il senatore BATTAFARANO rileva criticamente l'assenza del rappresentante del Governo e si duole per la mancata partecipazione alla discussione dei colleghi dei Gruppi politici di maggioranza, che si riflette negativamente sull'articolazione del dibattito. Ritiene complessivamente giusta l'esigenza di adottare ulteriori provvedimenti per agevolare l'emersione dell'economia sommersa, anche se giudica negativamente il provvedimento all'esame che, per il suo taglio tributaristico, rischia di mancare l'obiettivo prefissato. Si tratta infatti di un condono, esteso anche ai reati ambientali e a quelli contro la sicurezza negli ambienti di lavoro, ed impostato secondo una logica che la Commissione, con particolare riferimento a quest'ultima fattispecie, ha sempre contrastato nella precedente legislatura.

Inoltre, nel disegno di legge si fa riferimento al costo del lavoro complessivo e non ai singoli lavoratori, in contrasto con le direttive comunitarie, mentre le cospicue agevolazioni discriminano tra imprese regolari ed irregolari, fornendo in realtà un incentivo al riprodursi dell'economia sommersa. È evidente anche la discriminazione dei lavoratori che, già presumibilmente penalizzati per l'aspetto retributivo, hanno la facoltà di ricostruire la posizione pensionistica solo per cinque anni sostenendo per due terzi gli oneri della contribuzione volontaria. Il provvedimento produce una notevole lievitazione della spesa previdenziale, per la quale è necessaria un'adeguata copertura e con proiezione decennale, come previsto dalla vigente normativa contabile. Si pongono inoltre profili di incostituzionalità con particolare riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione, senza, d'altra parte, distinguere tra imprese in nero ed imprese sostanzialmente in regola. In conclusione, il senatore Battafarano conferma la volontà della sua parte politica di affrontare il tema dell'emersione e giudica completamente inadeguato il provvedimento in esame.

Il senatore Tommaso SODANO condivide le valutazioni già espresse sul taglio eminentemente tributario del provvedimento in esame e sulla scarsa attenzione dei profili previdenziali e lavoristici, aggravata da una inesatta conoscenza del fenomeno del lavoro sommerso che, invece, va conosciuto approfonditamente proprio al fine di approntare strumenti idonei a contrastarlo. Specialmente nel Mezzogiorno, occorre prestare particolare attenzione alla contiguità tra lavoro nero e criminalità e differenziare gli interventi in ragione della specificità dei settori merceologici. Ad esempio, occorrono misure adeguate di contrasto nel settore dell'edilizia, dove il sistema degli appalti concorre a moltiplicare le situazioni di illegalità nei rapporti di lavoro. L'articolo 2, nella parte in cui prevede un condono degli illeciti in materia ambientale, costituisce poi una risposta inadeguata alla domanda di aree per insediamenti produttivi, la cui carenza, soprattutto nelle grandi città meridionali, costituisce un altro fattore di incentivazione dell'economia sommersa.

Il disegno di legge è fondato su una impostazione assolutamente ingiusta e non condivisibile, che considera il datore di lavoro ed il lavoratore in posizione di pari responsabilità nella trasgressione, senza tenere conto della realtà e della posizione di particolare debolezza nella quale si trovano i soggetti costretti a subire il ricatto del precariato e del lavoro irregolare: proprio in base a queste considerazioni, occorrerebbe abrogare il comma 4 dell'articolo 1, che pone prevalentemente a carico dei lavoratori gli oneri derivanti dalla regolarizzazione della posizione previdenziale pregressa. I consistenti vantaggi che il disegno di legge n. 373 assicura alle imprese nell'arco di tre anni dimostra che esso, per la parte di competenza della Commissione, introduce un vero e proprio condono, discutibile non soltanto sotto il profilo dell'efficacia ma anche dal punto di vista dell'etica pubblica, poiché mina la fiducia tra i cittadini e lo Stato e introduce una forte distorsione della concorrenza.

Il giudizio complessivamente negativo che deve essere espresso sul Capo I del disegno di legge governativo è poi rafforzato dall'assenza di garanzie rispetto all'osservanza dei contratti collettivi nazionali da parte delle imprese emerse. Si tratta di una lacuna molto grave, che concorre a rendere il provvedimento un mero condono, fortemente sbilanciato a favore delle imprese e privo di tutele e di garanzie per i lavoratori.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario Brambilla che prende parte per la prima volta ai lavori della Commissione ed al quale rivolge un cordiale saluto.

Il sottosegretario BRAMBILLA, nel confermare che il Capo I del disegno di legge n. 373 esprime gli indirizzi generali del Governo in materia di emersione dell'economia sommersa, fa presente che alcune delle questioni sollevate nell'ambito della discussione verranno puntualizzate nelle norme regolamentari di attuazione, che, tra l'altro, conterranno disposizioni precise sulle procedure relative alla fase di emersione, con particolare riferimento alla posizione dei lavoratori. In molti interventi, è stato

posto il problema di definire meglio la situazione previdenziale successiva al triennio considerato dal provvedimento in esame. A tale proposito, è necessario che l'onere contributivo complessivo gravante sulle imprese sia ridotto, al termine del predetto periodo, in modo tale da allineare le aliquote italiane con la media europea, ridimensionando un differenziale che si aggira, attualmente, attorno ai dieci punti percentuali. In tale contesto, una particolare attenzione dovrà essere rivolta al Mezzogiorno, dove una consistente riduzione degli oneri a carico delle imprese costituisce una condizione primaria di recupero di competitività.

Per quel che riguarda l'attività ispettiva e di vigilanza, che dovrà senz'altro essere rafforzata, è necessario pervenire ad un maggiore coordinamento tra i soggetti a vario titolo coinvolti in essa, anche al fine di evitare una moltiplicazione inutile delle ispezioni, destinata a sortire effetti negativi per le aziende oltre a costituire una gravosa dispersione di energie. È intenzione del Governo individuare un soggetto idoneo ad assicurare il predetto coordinamento, proprio al fine di effettuare più rigorosi controlli nei confronti delle aziende emerse, per le quali è allo studio anche la costituzione di una banca dati, sempre con finalità di monitoraggio e verifica.

Un problema da approfondire – prosegue il rappresentante del Governo – riguarda la non auspicabile eventualità che le misure proposte nel disegno di legge, consentendo ai lavoratori di fruire di condizioni agevolate sul versante previdenziale nel triennio a venire e di sanare il pregresso fino a cinque anni, finiscano con l'interessare soltanto coloro i quali puntano a conseguire un periodo complessivo di otto anni, utile alla maturazione dei requisiti per l'accesso ai trattamenti di anzianità, con un costo figurativo non indifferente. Per quel che riguarda la facoltà di regolarizzare la posizione contributiva nei cinque anni pregressi, si sta valutando la possibilità di inserire, nel regolamento di attuazione, un rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione pattizia di una ripartizione meno gravosa per i lavoratori degli oneri derivanti dalla contribuzione volontaria.

Dopo che il senatore TOFANI ha espresso apprezzamento per la posizione illustrata dal rappresentante del Governo, il relatore BUCCIERO, nel replicare agli intervenuti, si duole che da parte dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione sia stato anticipato, nella sostanza, un avviso contrario sulle parti di competenza del disegno di legge prima di conoscere lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui predisposto, schema che, come egli ha già avuto modo di sottolineare nel corso della discussione, è da considerare un testo aperto a qualsiasi proposta di modifica e di integrazione che venga avanzata. Egli non condivide le obiezioni mosse sulla genericità delle definizioni contenute nel disegno di legge: in particolare, la dizione utilizzata, di lavoro irregolare, gli sembra sufficientemente ampia e idonea a descrivere la platea dei destinatari delle misure di emersione, per quanto attiene ai lavoratori. Altrettanto ingiustificata gli appare la critica mossa al carattere indifferenziato degli in-

terventi proposti: in proposito, occorre considerare che anche all'interno delle macroregioni si registra una notevole frammentarietà delle tipologie di rapporto di lavoro, rispetto alle quali, peraltro, considerata comunque l'unitarietà del fenomeno che va sotto il nome di lavoro nero, non può essere presa in considerazione l'ipotesi di differenti modalità di regolazione, poiché essa presenterebbe dei profili di dubbia costituzionalità.

Le norme di regolarizzazione e di sanatoria di situazioni pregresse – peraltro non ignote alle forze politiche dell'opposizione, dato che i governi di centro-sinistra, nella passata legislatura, vi hanno fatto ampiamente ricorso – comportano sempre un certo grado di ingiustizia, opportunamente rilevato nel dibattito, che però è accettabile se ad esso consegue la realizzazione di un interesse pubblico rilevante, quale è quello costituito dal ripristino di condizioni di legalità nei rapporti di lavoro attualmente sommersi.

Con riferimento ad alcune osservazioni della senatrice Piloni, il relatore fa presente che nello schema di parere da lui predisposto, oltre ad essere proposto lo slittamento del termine del 30 novembre 2001 per la presentazione della dichiarazione di emersione, da sostituire eventualmente con un nuovo termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, viene introdotta anche la proposta di una breve moratoria dell'attività ispettiva, in considerazione della necessità di consentire agli imprenditori che intendano aderire al programma di emersione di prendere visione delle relative disposizioni, senza l'ipoteca di possibili controlli la cui effettuazione vanificherebbe la possibilità di accedere al concordato fiscale e tributario.

Dopo avere dichiarato di riservarsi di inserire una osservazione relativamente alla possibilità di modificare nel testo il riferimento agli imprenditori con quello, a suo parere più congruo, ai datori di lavoro, il relatore dà lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 373, sottolineata la rilevante incidenza del fenomeno dell'economia sommersa sulla formazione del PIL e la necessità di adottare misure più incisive e realistiche di quelle adottate nella passata legislatura, al fine di superare una situazione ascrivibile in larga misura alla particolare onerosità delle condizioni di offerta di lavoro;

constatato che il Capo I del disegno di legge n. 373 costituisce non già una misura di condono – per tale intendendosi di regola il pagamento di una certa somma per sanare una situazione irregolare pregressa – ma si propone invece di definire un quadro di garanzie ed un impegno per il futuro, tale da coinvolgere imprenditori e lavoratori e finalizzato al definitivo recupero alla legalità di rapporti di lavoro che attualmente sono segnati da gravi inadempienze fiscali e contributive;

osservato che non pare possibile adottare misure differenziate rispetto alle diverse tipologie dei rapporti di lavoro irregolare, peraltro differenziate all'interno delle stesse macroregioni, e che la normativa all'esame appare sufficientemente onnicomprensiva e generale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, ai fini dell'applicazione della nuova normativa, dovrebbe essere previsto un termine più ampio di quello del 30 novembre 2001, da fissare eventualmente nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Allo stesso comma, sarebbe poi opportuno specificare che la disciplina di emersione si riferisce anche alle forme di lavoro diverse da quello subordinato, secondo quanto si evince anche dalla lettura della relazione governativa al disegno di legge n. 373. Occorre poi valutare la possibilità di sopprimere il secondo periodo del comma 1, la cui formulazione desta perplessità, anche per la obiettiva difficoltà di coordinamento con la successiva previsione del comma 4 dell'articolo 2. In alternativa, si potrebbero sopprimere soltanto le parole "di cui all'articolo 2, comma 4";

al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 1, occorrerebbe esplicitare che l'imposta ivi prevista, alla quale è assoggettata la quota di incremento dell'imponibile fiscale dell'impresa derivante dalla dichiarazione di emersione, è sostitutiva anche delle addizionali IRPEF, come peraltro è precisato nella relazione introduttiva; analoga precisazione dovrebbe essere introdotta alla lettera *b*), con riferimento all'imposta sui redditi da lavoro emersi;

sempre alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1, con riferimento alla contribuzione previdenziale sostitutiva da applicare al maggiore imponibile conseguente alla dichiarazione di emersione, si dovrebbe chiarire che essa ha carattere sia assistenziale sia previdenziale;

con riferimento alla disposizione di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 1, si invita la Commissione di merito a valutare la possibilità di definire un breve periodo di moratoria delle attività ispettive e di verifica effettuate dagli organi e dagli enti pubblici a ciò deputati, successivamente alla data di entrata in vigore della legge e per una durata ragionevolmente sufficiente per consentire ai datori di lavoro di predisporre la dichiarazione di emersione;

al comma 3 dell'articolo 1, la parte relativa all'estinzione dei delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, dovrebbe essere integrata con la previsione dell'estinzione del delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad evitare che il datore di lavoro risponda del reato di omissione o falsità di denuncia obbligatoria (ove l'omesso versamento di contributi e premi sia superiore ai limiti fissati dalla norma penale); allo stesso comma, all'ultimo periodo, al fine di evitare interpretazioni riduttive che comprendano solo i reati e non anche le violazioni amministrative e civili, dopo la parola "illeciti" andrebbe aggiunto "e delle violazioni";

al comma 4 dell'articolo 1, nella parte in cui si prevede la possibilità per i lavoratori di ricostruire la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque, mediante contribuzione volontaria integrata, in parte, con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, dovrebbero essere definiti con chiarezza i termini temporali della

domanda di contribuzione volontaria e di pagamento, ovvero si dovrebbe demandare al Governo il compito di definirli;

se, come pare, si registrano frequenti casi di aziende che si sono trovate in difficoltà, per ragioni di mercato, nel continuare ad applicare i piani di riallineamento sottoscritti, all'articolo 1, comma 5, occorrerebbe prevedere la facoltà di stipulare nuovi piani per le aziende già impegnate in essi;

all'articolo 2, comma 1, appare opportuno esplicitare che la ulteriore agevolazione da esso prevista riguarda comunque le violazioni commesse e accertate ma non ancora sanzionate prima della dichiarazione di emersione;

al comma 4 dell'articolo 2, occorrerebbe indicare con maggiore precisione le modalità di individuazione delle organizzazioni sindacali e di categoria che, insieme alla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali, dovrebbero essere sentite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che propone al CIPE l'approvazione dei programmi di coordinamento e di incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati e alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti;

al comma 1 dell'articolo 3, ai fini di una maggiore certezza dei tempi di attuazione della normativa, occorre assegnare un termine (compatibile con quello indicato al comma 1 dell'articolo 1) entro il quale deve essere adottato il decreto con cui sono determinati forma e contenuto delle dichiarazioni di emersione, indicando altresì con precisione quali ministri sono chiamati ad adottare tale atto;

si segnala infine che il comma 4 dell'articolo 3 (con cui viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di determinare le regolazioni contabili tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del disegno di legge in titolo) sembrerebbe riguardare i maggiori introiti - e la conseguente compensazione con minori trasferimenti da parte dello Stato - per gli enti territoriali, conseguenti all'applicazione sulla base imponibile emersa, di alcune imposte, quali l'IRAP e le addizionali IRPEF, dopo la scadenza del regime agevolato, cioè, dell'imposizione sostitutiva, la quale afferisce esclusivamente allo Stato. Si osserva in proposito che l'attribuzione a quest'ultimo delle imposte e contribuzioni sostitutive potrebbe determinare un contenzioso giuridico e costituzionale con alcune regioni a statuto speciale.».

La senatrice PILONI chiede al rappresentante del Governo se ritiene cumulabile con il complesso delle agevolazioni di cui al disegno di legge in esame il credito d'imposta previsto dalla legislazione vigente come incentivo per nuove assunzioni. Fa poi presente al senatore Bucciero che nel suo intervento nel dibattito, non aveva certo inteso chiedere una moratoria

delle ispezioni, bensì un chiarimento sull'esistenza di disposizioni impartite agli organi di vigilanza in materia.

Il senatore MONTAGNINO sollecita al rappresentante del Governo una risposta al quesito posto dalla senatrice Piloni.

Il sottosegretario BRAMBILLA si riserva di effettuare i necessari approfondimenti al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Il senatore BATTAFARANO propone di rinviare alla seduta già convocata nel pomeriggio il voto sullo schema di parere predisposto dal relatore, poiché ritiene necessario disporre del tempo necessario per valutarne i contenuti.

Il senatore TOFANI ritiene preferibile una breve sospensione dei lavori.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Battafarano che la seduta pomeridiana era stata convocata in considerazione della possibilità che questa mattina il tempo a disposizione potesse essere limitato dalla seduta dell'Assemblea, che invece ha concluso ieri i suoi lavori. Propone pertanto di sospendere brevemente i lavori.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 12.

Il senatore BATTAFARANO, dopo avere fatto presente che i Gruppi dell'opposizione non condividono la proposta di parere illustrata dal relatore e dopo avere rilevato che nell'esposizione del rappresentante del Governo sono emerse delle incertezze che rafforzano le perplessità espresse nel dibattito, illustra il seguente schema di parere contrario, a nome del Gruppo dei Democratici di sinistra, dal Gruppo della Margherita, dal Gruppo Verde e dalla componente comunista del Gruppo misto:

«La 11^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 373, recanti primi interventi per il rilancio dell'economia, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Si condivide l'esigenza di far emergere l'economia sommersa per motivi economici, sociali ed etici. Si ricorda, al riguardo, che i precedenti governi di centro-sinistra avevano adottato una serie di provvedimenti per favorire la stipula dei contratti di riallineamento, i quali hanno contribuito alle prime forme di emersione e all'aumento dei posti di lavoro regolari nel Mezzogiorno.

Tuttavia, la soluzione scelta dal Governo appare insoddisfacente, essa infatti:

non definisce la natura del lavoro nero, né distingue tra le forme e le gradazioni che il fenomeno presenta, con una conseguente mancanza di articolazione dell'intervento;

marginalizza il ruolo del sindacato ed elimina un importante strumento di controllo sociale;

limita l'intervento agli imprenditori, escludendo gli altri datori di lavoro;

presenta un taglio essenzialmente tributaristico, mentre è molto meno organica e precisa dal punto di vista previdenziale e lavoristico, per le seguenti ragioni:

la disciplina proposta sembra consentire una dichiarazione di emersione e una proposta di concordato che facciano esclusivo riferimento al complesso del costo del lavoro irregolare utilizzato, senza specificazione dei singoli lavoratori interessati;

a fronte delle cospicue agevolazioni fiscali e previdenziali per le imprese che emergono (sia per il passato che per il futuro), i lavoratori vengono chiamati a pagare per le omesse contribuzioni dei datori di lavoro;

i lavoratori, peraltro, possono ricostruire la posizione pensionistica per gli anni pregressi solo fino ad un massimo di cinque anni e pagando fino a due terzi delle somme necessarie - ivi compresa la quota contributiva a carico del datore di lavoro, mentre appare opportuno affidare alle parti sociali il compito di definire i termini temporali e di contribuzione anche a carico del datore di lavoro;

non è definito se esista e quale sia il livello di contribuzione che sarà riconosciuto ai lavoratori, ai fini pensionistici, per il triennio di applicazione del regime speciale, e in ogni caso manca la copertura finanziaria;

il mancato richiamo alla contrattazione collettiva rischia di privare i lavoratori del riconoscimento dei livelli salariali minimi e può favorire la diffusione di pratiche distorsive;

emergono, di conseguenza, profili di incostituzionalità (articoli 36-38 della Costituzione), con riferimento alla fase a regime dell'emersione;

nonostante le affermazioni della relazione illustrativa, il provvedimento appare, più che un ravvedimento operoso, un vero e proprio condono, anche di reati ambientali, per di più nella inaccettabile forma della delega al Governo di decreti estintivi di reati;

le agevolazioni fiscali previste in misura così esorbitante, rispetto al costo del lavoro emerso, non trovano giustificazione nell'ottica dell'emersione ed appaiono indifendibili anche alla luce della normativa europea;

dopo i tre anni il brusco passaggio dalle aliquote fiscali e previdenziali ridotte a quelle normali può determinare un ritorno al sommerso;

nel piano non si fa cenno alla razionalizzazione dell'attività ispettiva e all'aumento degli organici degli ispettori e alla valorizzazione dei comitati per l'emersione;

si omette una valutazione particolare per l'edilizia, ignorando che per tale settore sono in vigore norme ad hoc per favorire l'emersione del lavoro nero (articolo 29 della legge n. 341 del 1995; decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998);

se si registrano casi di aziende che si sono trovate in difficoltà, per ragioni di mercato, nel continuare ad applicare i piani di riallineamento sottoscritti, all'articolo 1, comma 5, occorrerebbe prevedere la facoltà di stipulare nuovi piani per le aziende già impegnate in essi.

In conclusione, il provvedimento (per le parti di competenza, costituite dagli articoli 1, 2 e 3) appare inadeguato, iniquo, irrazionale, lesivo di principi costituzionali e della normativa».

Il senatore BUCCIERO giudica lo schema di parere presentato dal senatore Battafarano generico e non propositivo e raccomanda alla Commissione l'approvazione dello schema di parere favorevole con osservazioni, da lui già illustrato, e che modifica, limitatamente alla prima osservazione relativa al comma 1 dell'articolo 1, con la seguente formulazione:

«all'articolo 1, comma 1, e in tutte le parti del testo dove ricorra tale termine, si propone di sostituire le parole "Gli imprenditori" con "I datori di lavoro", poiché, in tale modo, è possibile pervenire ad un ampliamento della platea dei lavoratori interessati alle misure di emersione. Inoltre, ai fini dell'applicazione della nuova normativa, dovrebbe essere previsto un termine più ampio di quello del 30 novembre 2001, da fissare, eventualmente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Allo stesso comma, sarebbe poi opportuno specificare che la disciplina di emersione si riferisce anche alle forme di lavoro diverse da quello subordinato, secondo quanto si evince anche dalla lettura della relazione governativa al disegno di legge n. 373. Occorre poi valutare la possibilità di sopprimere il secondo periodo del comma 1, la cui formulazione desta perplessità, anche per la obiettiva difficoltà di coordinamento con la successiva previsione del comma 4 dell'articolo 2. In alternativa, si potrebbero sopprimere soltanto le parole "di cui all'articolo 2, comma 4"»,

che deve pertanto intendersi come sostitutiva del testo precedente.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto, precisando che verrà posto ai voti per primo lo schema di parere presentato dal senatore Bucciero, con la riformulazione da questi testè illustrata.

Il senatore TOFANI esprime un convinto apprezzamento sullo schema di parere presentato dal senatore Bucciero, che non si limita ad un asettico commento del provvedimento in esame, ma tende a colmarne alcune lacune e a migliorarne il testo. Sottolinea che lo schema di parere

ha altresì recepito una serie di osservazioni esposte negli interventi dei senatori dei Gruppi politici dell'opposizione, ancor prima che il Governo manifestasse sulle stesse la sua disponibilità ad accogliere proposte di modifiche e integrazioni al testo. Si rammarica del mancato recepimento di questa apertura da parte dei Gruppi dell'opposizione e critica lo schema di parere presentato dal senatore Battafarano, che erroneamente sostiene l'avvenuta riduzione del lavoro sommerso nel Mezzogiorno, e in particolare in Campania, in contrasto con recenti statistiche che affermano il contrario. Conclude, annunciando il voto favorevole allo schema di parere presentato dal senatore Bucciero.

Il senatore PETERLINI esprime il suo assenso allo schema di parere presentato dal senatore Battafarano, pur apprezzando lo sforzo del Governo nel manifestato intento di contrastare l'emersione. Ribadisce i dubbi, già espressi nella discussione generale, sul merito del provvedimento e dichiara che si asterrà sullo schema di parere presentato dal senatore Bucciero.

Il senatore MONTAGNINO, dichiarando il suo voto contrario sullo schema di parere presentato dal senatore Bucciero, osserva che le affermazioni del senatore Tofani sul presunto insuccesso della legislazione vigente in materia di contratti di riallineamento e di emersione sono smentite dalla relazione governativa al disegno di legge in esame, che riconosce invece i risultati finora conseguiti.

Il PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal senatore Bucciero, che risulta approvato.

Avverte che risulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere illustrato dal senatore Battafarano.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 15, non avrà più luogo, essendo stata esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

2^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,20.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente NOVI annuncia la costituzione della Sottocommissione per i pareri, alla quale i singoli Gruppi hanno designato come componenti i seguenti senatori: Chincarini (Lega Nord Padania), Dettori (Margherita Democrazia è libertà-l'Ulivo), Giovanelli (DS l'Ulivo), Manfredi (Forza Italia), Moncada Lo Giudice di Monforte (CCD-CDU-Biancofiore), Rollandin (Gruppo per le autonomie), Specchia (Alleanza nazionale), Turrone (Verdi l'Ulivo) e Zavoli (Misto).

Il Presidente designa a presiedere la Sottocommissione per i pareri il senatore Specchia.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario per l'interno D'ALÌ risponde all'interrogazione n. 3-00019 presentata dal senatore Manfredi e concernente gli incendi che hanno colpito la Sardegna e, in generale, l'organizzazione della lotta agli incendi a livello nazionale, ringraziando innanzitutto il presentatore dell'interrogazione per avergli dato l'opportunità di riferire alla Commissione su una tematica così rilevante.

Nel riepilogare sinteticamente la dinamica dei fatti oggetto dell'interrogazione, rende noto che l'incendio che ha colpito le campagne di

Oschiri si è sviluppato intorno alle ore 12 del 17 giugno scorso. Sono prontamente intervenute le squadre del Corpo forestale e della vigilanza ambientale della regione Sardegna, unitamente a squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli ettari di territorio che sono stati interessati risultano essere 240; non vi è stato il coinvolgimento di persone. Le operazioni di soccorso, che sono iniziate prontamente, hanno visto l'impiego di un primo CANADAIR e poi di un secondo (in sostituzione del primo a causa di un'avaria) che è sopraggiunto sul luogo dell'incendio alle ore 15, oltre che degli elicotteri LAMA della regione Sardegna.

Le operazioni di spegnimento, sospese alle ore 21 del giorno 17 e riprese alle ore 6 del giorno successivo, si sono concluse alle ore 12, con la totale bonifica del territorio. Nel complesso, alle operazioni hanno partecipato circa 120 persone e 30 automezzi. Per quanto riguarda invece l'incendio verificatosi nella provincia di Nuoro il 17 giugno scorso, l'area interessata è stata la zona di S. Teodoro, con il coinvolgimento di circa 250 ettari di macchia mediterranea e boscaglia. Nelle operazioni di spegnimento, in cui è celermente intervenuto un CANADAIR che ha effettuato 33 lanci, massimo è stato l'impegno di tutti gli operatori statali e regionali.

Rende noto inoltre che il Piano regionale antincendi, con riferimento alla Sardegna, è stato approvato dalla giunta regionale lo scorso 5 giugno. Dal 1° giugno, inoltre, il Centro operativo aereo unificato ha schierato nelle aree a maggior rischio come la Calabria e la Sardegna alcuni velivoli CANADAIR pronti ad operare.

Aggiunge poi che con il finanziamento straordinario disposto dalla legge n. 226 del 1999, per l'anno 2001 sono state assegnate alla regione Sardegna oltre 56.000 ore di straordinario per il personale.

Quanto all'organizzazione della lotta agli incendi a livello nazionale, dopo aver ricordato le disposizioni introdotte dalla legge quadro sugli incendi boschivi, la legge n. 353 del 2000, il rappresentante del Governo conferma il quadro normativo della ripartizione delle competenze che attribuisce alle regioni la responsabilità esclusiva in materia di cura del patrimonio forestale nonché nella prevenzione di spegnimento degli incendi boschivi: lo Stato assicura la gestione della propria flotta aerea antincendio, mentre le province, i comuni e le comunità montane attuano le attività programmate dalle regioni.

Sotto il profilo organizzativo, va sottolineato il potenziamento della flotta dei mezzi antincendio ed il coinvolgimento di squadre di volontari professionali e qualificati. La campagna antincendi boschivi 2001 prevede lo schieramento di una flotta aerea di Stato di 32 velivoli, dislocati, d'intesa con le regioni, in prossimità delle zone a maggior rischio. Sotto il profilo invece delle risorse umane, per ciò che attiene al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono impegnate circa 26.000 unità operative.

La recente legge quadro in materia di incendi boschivi, peraltro, ha fissato il modello organizzativo di riferimento a cui le regioni dovranno uniformarsi, oltre ad aver preso atto che la strategia basata sullo spegnimento del mezzo aereo non è più sufficiente. Il modello organizzativo,

che si delinea con l'impiego di tecniche di rilevamento da piattaforma satellitare, prevede altresì un maggior coordinamento tra le varie realtà interessate: amministrazioni centrali, regionali, provinciali, comunali, comunità montane e volontariato. Tuttavia i risultati dell'applicazione di questo modello organizzativo dipendono anche dal livello culturale ed economico dei territori interessati; a tal fine la Protezione civile nazionale ha promosso una campagna informativa con il coinvolgimento anche della società TIM per l'invio gratuito di quattro messaggi sul telefono cellulare dei propri clienti.

Per quanto concerne l'ultimo quesito posto dal senatore Manfredi, il sottosegretario D'Alì ricorda che l'impegno della Protezione civile per gli interventi con mezzi aerei dello Stato è fronteggiato con il concorso di diverse tipologie di mezzi tra i quali si annovera l'elicottero russo MI 26T ed il velivolo AIR TRACTOR. Conclude osservando che la legge quadro sugli incendi boschivi, all'articolo 9, prevede che il Governo, decorso un anno dalla sua entrata in vigore, riferisca in Parlamento sullo stato di attuazione; pertanto, è prematuro anticipare conclusioni, ma è innegabile l'impegno svolto in questi anni per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia richiesti dai cittadini.

Replica il senatore MANFREDI che, dopo aver comunicato che il senatore Mulas ha aggiunto la firma alla sua interrogazione, ringrazia il Sottosegretario di Stato per la dovizia di particolari con cui ha curato la risposta, facendo il punto sull'organizzazione della lotta agli incendi boschivi.

Sotto il profilo della prevenzione, deve darsi atto a tutti gli operatori coinvolti, e in particolare ai volontari, dello sforzo compiuto, anche se sarebbe auspicabile un maggior impiego delle capacità potenziali degli stessi volontari.

Per quanto concerne invece la lotta attiva agli incendi boschivi, la strategia dovrebbe basarsi su una costante e diffusa rete di osservazione e d'allarme, con l'impiego di uomini sul territorio, specialmente nei periodi a rischio, in attesa che siano messe a punto le tecniche di identificazione satellitare per le quali la fase di studi e sperimentazioni è stata fin troppo lunga. In secondo luogo, appare altresì necessario l'intervento di una flotta aerea in grado di coprire l'intero territorio, soprattutto nel periodo estivo, osservando che trenta velivoli, di cui almeno venti operativi, dovrebbero essere impiegati per fronteggiare l'emergenza degli incendi boschivi.

Infine, rileva come le attuali procedure, più che la rapidità di intervento, abbiano privilegiato l'uso progressivo dei mezzi impiegati nello spegnimento degli incendi boschivi, che però relega l'impegno del mezzo aereo solo in una fase terminale, allorchè il perimetro del fuoco si è ormai allargato. Soprattutto con riferimento a quest'ultimo tema delle procedure da seguire, il Governo dovrebbe farsi carico di adottare una strategia più aggressiva nella lotta agli incendi boschivi.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente NOVI, tenendo anche conto delle sollecitazioni pervenute dai senatori Giovanelli e Turrone, avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà oggi pomeriggio, alle ore 15, per esprimersi sul disegno di legge n. 373.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

La senatrice DONATI, volendo intervenire sul disegno di legge n. 374, chiede di completare o di sospendere l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno entro le ore 9, onde consentire ai componenti della Giunta di prendere parte alle sedute delle rispettive Commissioni permanenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il presidente GRECO rileva l'esigenza di completare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno in tempo utile per esprimere il parere alle Commissioni di merito e cede la parola al senatore Girfatti, relatore sul disegno di legge in titolo.

Riferisce alla Giunta il relatore GIRFATTI che illustra le misure proposte nel testo del disegno di legge n. 373, che si articola in interventi rispettivamente concernenti un piano di emersione dall'economia sommersa, incentivi fiscali per lo sviluppo, la riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria e la soppressione delle imposte sulle successioni e le donazioni.

Il piano dell'emersione dell'economia sommersa, recependo numerose raccomandazioni avanzate da organismi comunitari ed internazionali,

affronta un fenomeno la cui entità costituisce un fattore di rischio per il quadro istituzionale – oltre che economico – del Paese. L'aver posto l'assunzione dei lavoratori come condizione necessaria affinché si concretizzi la regolarizzazione della posizione dei soggetti interessati e l'accesso alle agevolazioni previste dal provvedimento appare inoltre pienamente coerente con i principi e con gli orientamenti espressi dalle istituzioni comunitarie. Al riguardo l'oratore ricorda, in particolare, la decisione 2001/63/CE dello scorso 19 gennaio, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri in favore dell'occupazione per il 2001, che raccomanda l'assunzione di provvedimenti che promuovano l'integrazione sociale favorendo l'inserimento nel mondo del lavoro dei gruppi e degli individui sfavoriti. In precedenti prese di posizione, quale la lettera del 17 ottobre 2000 sul cosiddetto pacchetto Treu, la Commissione aveva inoltre sottolineato gli effetti benefici sulla concorrenza derivanti dagli aiuti a favore della regolarizzazione dell'economia sommersa.

Dopo aver evidenziato come dalla stampa si evinca il giudizio positivo delle autorità comunitarie sulle suddette misure, opportunamente comunicate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, il relatore sottolinea altresì l'utilità di tale strumento nella lotta all'evasione, l'esigenza di accompagnarvi delle adeguate misure di controllo e repressione, volte a scoraggiare la permanenza in una situazione di illegalità, e i benefici finanziari derivanti dalla cessazione dei sussidi corrisposti a coloro che, formalmente disoccupati, percepiscono compensi in nero destinati a essere regolarizzati.

L'oratore non riscontra inoltre problemi di incompatibilità con la normativa comunitaria in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alla possibilità di sanatoria di violazioni amministrative e penali relative ad insediamenti produttivi. Agli Stati membri viene infatti riservato un ampio margine di discrezionalità per l'applicazione dei regimi sanzionatori in casi di violazione della normativa sulla tutela ambientale, purché detti regimi non vengano aboliti.

Soffermandosi sugli incentivi fiscali per gli investimenti per lo sviluppo, di cui al titolo II del testo in esame, il relatore ne riscontra la conformità con la citata decisione 2001/63/CE, che individua tra le iniziative auspicabili per il rilancio dell'occupazione negli Stati membri una riduzione progressiva della pressione fiscale generale e una politica di incentivi agli investimenti nelle risorse umane. L'articolo 4 appare pertanto in linea con i suddetti indirizzi per quanto attiene alla previsione di incentivi per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale e, in linea più generale, per quanto attiene agli effetti di oggettiva riduzione della pressione fiscale. I piani di diminuzione del carico fiscale, già avviati da altri *partner* europei e dagli Stati Uniti, sono originati dall'obiettivo di favorire uno sviluppo più sostenuto e duraturo che, a sua volta, non può prescindere da un'espansione prolungata della domanda interna, sia di beni di consumo che d'investimento. Come rilevato dalla Banca d'Italia tali misure dovranno essere coniugate con altre sollecite ri-

forme inerenti al contenimento della spesa pubblica e all'innovazione dei rapporti di lavoro.

L'oratore illustra quindi i titoli III, IV e V, rispettivamente concernenti l'innovazione, la soppressione di adempimenti inutili e la semplificazione di altre procedure e la riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Egli riscontra la conformità delle disposizioni in materia di brevetti e invenzioni industriali, di cui all'articolo 7, con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, e con la Convenzione sul brevetto europeo, ratificata dalla legge n. 260 del 1978, che rinviano alla legislazione nazionale per quanto concerne la definizione dei titoli di proprietà del brevetto.

Dopo aver rilevato come le misure previste dal titolo IV semplificano o eliminano adempimenti burocratici che si traducono soltanto in un aggravio di costi, per la collettività e per la Pubblica amministrazione, l'oratore ne riscontra l'omogeneità con analoghe iniziative assunte in altri paesi dell'Unione europea e ne sottolinea l'indifferibilità in vista dell'adozione della moneta unica. Gli articoli 8 e 9, in particolare, attengono, rispettivamente, ad adempimenti in materia di IVA ed in merito alla conversione in euro del capitale sociale delle imprese che esulano dal campo di applicazione della normativa comunitaria applicabile a tali settori.

Dopo aver descritto il titolo V, che reca misure tese a razionalizzare la gestione delle funzioni statali nel campo della gestione di giochi, scommesse e concorsi a premio, il relatore evidenzia i benefici derivanti, tra l'altro, alle piccole e medie imprese, particolarmente tutelate a livello comunitario, dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, che costituisce l'oggetto del titolo VI del provvedimento.

Considerando infine come il disegno di legge, comportando un miglioramento del saldo finanziario, possa essere considerato in linea anche con il patto di stabilità europeo, l'oratore propone di esprimere, per quanto di competenza della Giunta, parere favorevole.

Il senatore MANZELLA esprime apprezzamento per la relazione esposta dal senatore Girfatti, soprattutto per quanto attiene alla conformità del provvedimento in titolo con taluni vincoli normativi. Egli non condivide, tuttavia, le considerazioni di ordine finanziario in quanto la gravità dello scostamento dagli impegni assunti nel quadro del patto di stabilità, che si evince dai dati emersi nella recente esternazione televisiva del ministro Tremonti, dovrebbe indurre a sospendere il giudizio sull'adeguatezza del provvedimento in esame rispetto agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'unione economica e monetaria.

L'oratore ritiene pertanto, anche a nome del Gruppo dei DS-U, che la Giunta non si possa esprimere sul testo in esame senza aver acquisito delle informazioni più chiare sul quadro finanziario, tanto più che da uno studio del Servizio del bilancio sembrano emergere dei rilievi sulla copertura, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del provvedimento, profilo che incide anche sul rispetto degli impegni comunitari.

Il presidente GRECO rileva che le osservazioni del senatore Manzella attengono più al DPEF nel suo complesso, che sarà esaminato a tempo debito, che non al provvedimento in titolo. Le stesse istituzioni comunitarie, in occasione delle riunioni dell'ECOFIN e del cosiddetto «Eurogruppo» dei giorni scorsi, hanno ritenuto di rinviare una valutazione globale sul quadro finanziario italiano all'inizio dell'autunno, quando saranno disponibili i dati necessari ed il testo della manovra economica e finanziaria.

Per quanto concerne invece il disegno di legge in titolo, il fatto che la ricca esposizione del relatore abbia toccato anche alcuni profili di merito non toglie che la Giunta sia chiamata ad esprimersi sulla sua compatibilità con la pertinente normativa comunitaria.

Il relatore GIRFATTI rileva come, proprio alla luce delle osservazioni del senatore Manzella sull'entità dello sfioramento dei saldi finanziari ascrivibile ai precedenti governi, a prescindere da valutazioni di carattere quantitativo che spettano ad altre sedi, il contributo al risanamento della pubblica amministrazione arrecato dal provvedimento in esame ne conferma il tendenziale allineamento con il patto di stabilità oltre che la conformità con la normativa comunitaria di settore.

Il senatore MAGNALBÒ rileva che dalle stesse dichiarazioni del ministro Tremonti si evince come le misure in esame restino *a latere* rispetto alle iniziative da assumere per affrontare la questione dell'aggravamento del disavanzo dello Stato, peraltro preannunciato nonostante il disconoscimento delle relative responsabilità da parte dell'*ex*-ministro Visco.

A nome del Gruppo di AN egli preannuncia pertanto il voto favorevole sul parere proposto dal relatore.

La senatrice D'IPPOLITO rileva come le osservazioni del senatore Manzella attengano prevalentemente ad aspetti politici di competenza della Commissione di merito mentre invece, come evidenziato dal relatore, si riscontra la conformità del disegno di legge in titolo con la pertinente normativa comunitaria. Vanno infatti in tal senso le disposizioni che pongono l'assunzione dei lavoratori quale condizione per la regolarizzazione dei soggetti interessati, le misure volte ad imprimere una spinta verso la modernizzazione dell'apparato produttivo, adottate in conformità con la citata decisione 2001/63/CE, le riduzioni di spesa derivanti dalla cessazione dei sussidi di disoccupazione per i lavoratori che saranno regolarizzati e, più in generale, il rispetto degli adempimenti di notifica previsti dall'articolo 88 del Trattato.

Il senatore BEDIN esprime apprezzamento per l'esposizione del relatore ma, oltre ai rilievi avanzati dal senatore Manzella, sottolinea l'esigenza di approfondire ulteriormente la questione del rispetto degli orien-

tamenti dell'Unione europea in materia di occupazione. In occasione dei vertici di Lussemburgo, Lisbona e Santa Maria da Feira, l'Unione ha infatti impostato un'articolata strategia per l'occupazione nell'ambito della quale l'Italia, con gli altri *partners*, è stata chiamata a presentare un piano per l'occupazione su cui le istituzioni comunitarie hanno espresso specifiche osservazioni. Al riguardo egli ritiene, anche al nome del Gruppo Mar-DL-U, di non poter che esprimere un giudizio negativo ove la Giunta, per esigenze legate al calendario dei lavori, non avesse modo di acquisire maggiori informazioni volte a verificare la coerenza del provvedimento in titolo con le citate raccomandazioni comunitarie. Tale giudizio è tanto più avvalorato dal fatto che il disegno di legge non sembra tener conto delle sollecitazioni dell'Unione europea per promuovere la società della conoscenza rispetto ai settori più tradizionali e che l'articolo 4, in particolare, è incentrato sulle imprese anziché sui lavoratori.

Il relatore GIRFATTI, in relazione alle osservazioni del senatore Bedin, sottolinea come le disposizioni in esame siano rigorosamente conformi con gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione pubblicati dalla Commissione europea il 12 dicembre 1995.

Il senatore TIRELLI ritiene che la Giunta debba attenersi alla verifica di eventuali profili di contrasto del provvedimento in esame con la normativa comunitaria in quanto dovrà essere approfondita in altra sede la questione dell'andamento dei saldi finanziari. A nome del Gruppo LNP egli dichiara quindi di condividere il giudizio di compatibilità del disegno di legge in titolo sia con la normativa comunitaria sia con gli orientamenti politici definiti dall'Unione europea in materia di regolarizzazione del lavoro sommerso e di riduzione della pressione fiscale.

Il senatore Calogero SODANO, a nome del Gruppo CCD-CDU: BF, condivide il parere favorevole proposto dal relatore sia sotto il profilo della compatibilità del provvedimento in titolo con la legislazione comunitaria sia, più in generale, perché esso persegue finalità coerenti con le indicazioni dell'Unione europea in materia di politica fiscale e occupazionale. Egli ritiene inoltre che la questione del rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità debba essere più opportunamente approfondita in altra sede, nel contesto dell'esame di misure che saranno presentate nel prossimo futuro.

Il senatore PIANETTA esprime apprezzamento per la relazione del senatore Girfatti mentre non condivide le osservazioni del senatore Manzella in ordine al rispetto del patto di stabilità. Esse attengono infatti al merito delle iniziative da assumere e dei risultati attesi e non ai profili su cui è chiamata a esprimersi la Giunta. Egli non condivide, peraltro, neanche le valutazioni del senatore Manzella sulle esternazioni dei rappresentanti del Governo.

Il senatore MURINEDDU esprime apprezzamento per l'articolata relazione esposta dal senatore Girfatti e, tuttavia, sottolinea come il disegno di legge in esame non affronti la situazione di alcune fra le categorie meno protette quali i circa 800.000 lavoratori che prestano la propria opera nel settore turistico o come collaboratori familiari. Le suddette misure, inoltre, riducono gli oneri a carico delle imprese ma comportano un aggravio per l'INPS che inevitabilmente si tradurrà in un maggior carico per le finanze statali. Egli esprime pertanto un giudizio negativo perché, oltre a quanto detto dal senatore Manzella, il provvedimento denota una mancanza di attenzione per i soggetti più deboli.

Il presidente GRECO chiede chiarimenti al senatore Manzella in merito alla proposta di sospendere il giudizio della Giunta.

Il senatore MANZELLA, dopo aver ricordato i rilievi dell'ex-presidente del Consiglio Amato sulle esternazioni del ministro Tremonti, precisa come le considerazioni precedentemente svolte fossero tese ad affermare un giudizio sostanzialmente negativo sul provvedimento in esame, anche sotto il profilo del rispetto degli obblighi comunitari. Il richiamo ai parametri del patto di stabilità, infatti, non ha solamente una valenza politica ma anche una ben precisa valenza giuridica, trattandosi di vincoli compresi fra quelli più rigorosi nel quadro dei Trattati. Egli evidenzia infatti come, a fronte di maggiori oneri sicuri, derivanti dagli sgravi fiscali, figurino incerte previsioni in merito a nuove entrate, che non offrono una prospettiva rassicurante alla luce dei gravi dati sugli squilibri finanziari esposti ieri dal Governo.

Il presidente GRECO osserva come i tempi previsti per l'iter del provvedimento in titolo non consentano l'approfondimento dei profili richiamati dal senatore Bedin – benché occorra tener presente che il provvedimento in esame non è volto a far fronte a tutti i problemi dell'economia italiana e che vi potranno essere ulteriori misure più specificamente concernenti l'occupazione – e rileva come le considerazioni del senatore Murineddu attengano essenzialmente a profili di merito.

Sottolineando quindi l'importanza, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Giunta, del giudizio positivo che traspare dalla Commissione europea, che sembra riguardare anche le misure per il rilancio delle infrastrutture di cui al disegno di legge n. 374, l'oratore propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini da questi esposti.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva a maggioranza la proposta del Presidente.

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite: rinvio dell'esame)

D'intesa con il relatore Chirilli ed in considerazione della richiesta della senatrice Donati, il presidente GRECO propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

Presidenza del presidente provvisorio

Luciano GUERZONI

indi del presidente eletto

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 16,05.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Luciano GUERZONI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Luciano GUERZONI, *presidente*, indice la votazione e, ultimate le operazioni di scrutinio, proclama eletta presidente la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, *presidente*, rivolge un saluto a tutti i colleghi, che ringrazia per la fiducia accordatale.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Ultimate le operazioni di scrutinio, proclama eletti vicepresidenti i deputati Riccardo Migliori e Karl Zeller e segretari i senatori Michele Forte e Antonio Iovene.

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, *presidente*, invita in fine i gruppi a designare tempestivamente i propri rappresentanti in Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 10,15.

(384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BASILE ricorda le considerazioni svolte in sede plenaria quando furono esaminati i presupposti costituzionali del decreto-legge e, anche in ragione di quelle valutazioni, propone di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni che riguardano in primo luogo l'articolo 1, il cui scopo essenziale è di protrarre l'applicazione della normativa pre-vigente fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione: in proposito sarebbe preferibile, a suo avviso, riferire tale effetto non a data fissa, ma all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, così da prevenire nuovi possibili incertezze e lacune normative.

Quanto all'articolo 3, egli segnala l'opportunità di un'approfondita verifica della norma in questione alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale in tema di interpretazione autentica, con particolare riguardo ai limiti che essa incontra quanto alla sua efficacia retroattiva. Al riguardo, infatti, la stessa Corte ha individuato il limite della tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*.

D'altra parte l'inclusione di una norma di interpretazione autentica in un decreto legge è di per sé problematica e determina anzitutto l'esigenza di considerare l'effettiva necessità di conservarla in quel contesto normativo, valutando anche la possibilità di ottenere lo stesso risultato con uno strumento legislativo ordinario o comunque in altra forma.

Il senatore VILLONE rinnova le sue perplessità sul decreto-legge e manifesta un dissenso anche dalla proposta del relatore, pur riconoscendo che questi ha compiuto un apprezzabile tentativo di esame critico del testo; nondimeno, soprattutto per l'articolo 3, le conclusioni dovrebbero essere ben più radicali, nei termini di un parere contrario o quanto meno condizionato: la sicura anomalia di quella disposizione, infatti, impone anche di considerare il suo effetto su un volume economico molto notevole, la cui destinazione può essere alterata, a vantaggio o a danno degli uni o degli altri, con una modalità normativa evidentemente impropria.

Il presidente PASTORE osserva che le verifiche di fatto appartengono alla competenza della Commissione di merito e ritiene che le indicazioni della Commissione affari costituzionali, nei termini indicati dal relatore sono congrue e sufficienti, in particolare nella censura di inopportunità rivolta all'adozione di una norma di interpretazione autentica con decreto-legge.

Il senatore VALDITARA condivide la proposta del relatore e sottolinea a sua volta che la disposizione di cui all'articolo 3 potrebbe essere realizzata più opportunamente con la legislazione ordinaria.

Il senatore VILLONE, a nome del suo Gruppo, conferma il dissenso dalla proposta di parere avanzata dal relatore.

La stessa proposta di parere è quindi accolta dalla Sottocommissione.

(371) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il presidente PASTORE, relatore, ricorda l'iter di un identico disegno di legge nella precedente legislatura e le riserve già allora formulate nel parere della Commissione affari costituzionali, con particolare riferimento alla compatibilità delle norme destinate a entrare nell'ordinamento interno riguardo a diversi parametri: il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione e le relative norme ordinarie di attuazione, la legislazione in materia di acquisizione a distanza delle dichiarazioni dei testimoni e delle parti del processo e, comunque, i vari istituti dell'ordinamento processuale che risultano coinvolti nelle disposizioni del disegno di legge.

Il senatore BATTISTI rileva nel testo numerose lacune e difetti di coordinamento alla disciplina del processo penale: tali inconvenienti normativi lo inducono a richiedere una trattazione più approfondita dell'argomento, da svolgere in sede plenaria.

Il presidente PASTORE conviene sul giudizio reso dal senatore Battisti quanto ai difetti di coordinamento e persino alle antinomie che si riscontrano nel testo in esame, sia riguardo all'Accordo sia nei confronti dell'ordinamento interno. Prende atto della richiesta formulata da ultimo e rimette l'esame alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 10,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2001

1^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia: rimessione alla sede plenaria.

